



BOLLETTINO UFFICIALE

REGIONE ABRUZZO

L'AQUILA, 8 AGOSTO 2008

PALAZZO CENTI



Spedizione in abbonamento postale - 70% Div. Corr. D.C.I. - AQ

BOLLETTINO UFFICIALE**INFORMAZIONI**

Il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo è pubblicato in L'Aquila dalla Presidenza della Giunta Regionale presso cui ha sede il servizio Bollettino che ne cura la direzione, la redazione e l'amministrazione.

Le uscite sono differenziate a seconda del contenuto.

Il Bollettino Ordinario si compone di 3 parti:

I° PARTE: dove vengono pubblicate le leggi e i regolamenti della Regione, i decreti del Presidente della Giunta e del Consiglio e gli atti degli Organi regionali - integralmente o in sintesi - che possono interessare la generalità dei cittadini.

II° PARTE: dove vengono pubblicate le leggi e gli atti dello Stato che interessano la Regione.

III° PARTE: dove vengono pubblicati gli annunci e gli altri avvisi di interesse della Regione o di terzi la cui inserzione - gratuita o a pagamento - è prevista da leggi e da regolamenti della Regione e dello Stato (nonché quelli liberamente richiesti dagli interessati).

Nei **Supplementi** vengono pubblicati tutti gli atti riguardanti il personale regionale, gli avvisi e i bandi di concorso interno. Questa tipologia di bollettino non è inclusa nell'abbonamento.

In caso di necessità si pubblicano altresì numeri **Straordinari** e **Speciali**.

ABBONAMENTO

E' possibile sottoscrivere abbonamenti cartacei in qualunque periodo dell'anno. Il **costo annuale è di € 77,47** da versare sul **c.c.p. n° 12101671** specificando nella causale: "Nuovo abbonamento". L'attivazione dell'abbonamento decorrerà non prima della ricezione da parte della Redazione dell'attestazione di pagamento. Al fine di velocizzare la pratica è consigliabile inviare copia del versamento effettuato alla Redazione tramite fax al numero **0862 364665**.

A seguito della modifica alla L.R. 63/1999 pubblicata sul Bollettino n° 6 Serie - Straordinaria del 5/10/2007 (art.12 L.R. n° 34 del 1 Ottobre 2007) si comunica che "**l'accesso al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, per via informatica, è libero e gratuito per tutti, ma non riveste carattere di ufficialità e legalità.**"

INSERZIONI

La pubblicazione di avvisi, bandi, deliberazioni, decreti ed altri atti in generale (anche quelli emessi da organi regionali) per conto di Enti, Aziende, Consorzi ed altri soggetti è effettuata a pagamento, tranne i casi in cui tali atti siano di interesse esclusivo della Regione e dello Stato.

Le richieste di pubblicazione di avvisi, bandi ecc. devono essere indirizzate con tempestività ed esclusivamente alla:
Direzione del Bollettino Ufficiale – Palazzo Farinosi-Branconi – Piazza S.Silvestro - 67100 L'Aquila

Il testo da pubblicare deve pervenire:

- in originale o copia conforme regolarizzata ai fini del bollo;
- munito della ricevuta del versamento sul **c.c.p. n° 12101671** intestato a: Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale - 67100 L'Aquila, per un importo variabile in relazione all'atto da pubblicare e calcolato in base a quanto di seguito riportato:
 - per titoli ed oggetto che vanno in neretto pari a € 1,81 a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute)
 - per testo di ciascuna inserzione pari a € 1,29 a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute);
- in formato elettronico tramite e-mail all'indirizzo **bura@regione.abruzzo.it**

Per le scadenze da prevedere nei bandi è necessario che i termini vengano fissati partendo dalla "data di pubblicazione sul B.U.R.A."

AVVERTENZE

- Gli abbonamenti e le Inserzioni vengono effettuati esclusivamente tramite **c.c.p. n° 12101671** intestato a:
Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale - 67100 L'Aquila. - n. fax 0862 364665
- Costo fascicolo: **€ 1,29** - Arretrati, solo se disponibili, **€ 1,29**.
- Le richieste dei numeri mancanti non verranno esaudite trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione
- Unico punto vendita: Ufficio B.U.R.A. - **Palazzo Farinosi-Branconi – Piazza San Silvestro - 67100 L'Aquila**
- Orario per il pubblico: dal lunedì al venerdì dalle **ore 9.00 alle ore 13.00** ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

SOMMARIO

Parte I

Leggi, Regolamenti ed Atti della Regione

ATTI

DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 09.06.2008, n. 512:

L.R. 31 dicembre 2007, n. 47, art. 1 commi 31 e 32 - D.G.R. 10 marzo 2008, n. 157/P - Adozione dei criteri di riparto dei fondi assegnati per il finanziamento straordinario ai Consorzi di Bonifica per la grave emergenza idrica verificatasi nel corso dell'anno 2007. Pag. 8

DELIBERAZIONE 09.06.2008, n. 513:

D. Lgs. n. 173 del 30.04.1998 - art. 13 - "Interventi per il rafforzamento e lo sviluppo delle imprese di trasformazione e commercializzazione" - Proroga termine ultimazione Programma approvato con D.G.R. n. 152 del 21/02/2005..... Pag. 10

DELIBERAZIONE 01.07.2008, n. 609:

Direzione Attività Produttive - Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 ai sensi dell'art. 25 della L.R.C. 25 marzo 2002, n. 3..... Pag. 11

DELIBERAZIONE 01.07.2008, n. 613:

IPAB - Istituto "San Raffaele Arcangelo" di Chieti - L.R. 29 novembre 1999, n. 125, art. 4 - Conferimento incarico di Revisore Contabile. Pag. 11

DELIBERAZIONE 09.07.2008, n. 642:

Variazione al bilancio di previsione 2008 ai sensi dell'art. 25, comma 2, della L.R. 25 marzo 2002 n° 3. Capp. 22014/E, 23187/E, 23539/E, 24002/E, 42304/E, 43043/E. Capp.

**12344/01/S, 152001/01/S, 81007/01/S,
81008/01/S, 81534/01/S, 82001/1/S,
282451/01/S..... Pag. 12**

DECRETI

Presidente della Giunta Regionale

DECRETO 09.07.2008, n. 90:

Concessione del terreno di natura demaniale civica per la realizzazione e ristrutturazione impianti turistici in Loc. Montecristo del Comune di L'Aquila (Frazione Assegni)..... Pag. 16

DETERMINAZIONI

Direttoriali

**DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL
LAVORO, SISTEMA INTEGRATO
REGIONALE DI FORMAZIONE
ED ISTRUZIONE**

DETERMINAZIONE 07.07.2008, n. DL/75:

Sostituzione componente Commissione giudicatrice "Gara di appalto mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, ai sensi del D. Lgs. 12/04/2006, nr. 163, per l'affidamento del servizio di "Assistenza Tecnica per l'attuazione del Programma Operativo 2007/2013 della Regione Abruzzo - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo 'Competitività Regionale e Occupazione' di cui alla Determinazione direttoriale DL/70 del 19 giugno 2008. Pag. 17

Dirigenziali

**DIREZIONE AFFARI DELLA
PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE
E COMUNITARIE, RAPPORTI ESTERNI**

*SERVIZIO ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA
REGIONE E DI COLLEGAMENTO CON LE
COMUNITA' DEGLI ABRUZZESI ALL'ESTERO*

DETERMINAZIONE 14.07.2008, n. DA5/120:

L.R. 37/93 – Art. 4. Iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'Associazione AVIS Comunale di Tortoreto – 64018 Tortoreto (TE).... Pag. 18

DETERMINAZIONE 14.07.2008, n. DA5/121:

L.R. 37/93 – Art. 4. Iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'Associazione Domenico Allegrino Onlus – 65128 Pescara..... Pag. 19

*DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E
SVILUPPO RURALE, ALIMENTAZIONE,
CACCIA E PESCA
SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE
AGRICOLTURA TERAMO*

DETERMINAZIONE 04.07.2008, n. DH12/45:

“Decreto Legislativo n. 102 del 29.03.2004 “Interventi a sostegno delle imprese agricole, a norma dell’art. 1, comma 2, lett. I) della legge 7 marzo 2003, n. 38.; Deliberazione di Giunta Regionale n. 1241 del 29 novembre 2007 - Integrazione del finanziamento erogato a favore del Comune di Bisenti (TE). Erogazione somma €134.241,01. Pag. 19

DETERMINAZIONE 04.07.2008, n. DH12/46:

Decreto Legislativo 29 Marzo 2004, n. 102 “Nuova Normativa Fondo di Solidarietà Nazionale” Art. 5 comma 3. Interventi per i danni alle strutture aziendali e scorte. Eccesso di neve dal 25 gennaio all’8 marzo 2005 in provincia di Teramo. Liquidazione contributo in conto capitale.Pag. 22

*DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E
SVILUPPO RURALE, ALIMENTAZIONE,
CACCIA E PESCA*

SERVIZIO PIANI E PROGRAMMI INTEGRATI

DETERMINAZIONE 09.07.2008, n. DH1/44:

Ditta Iardazio Giovanni di Civitella Roveto (AQ) - Recupero somme. Reg. (CE) n. 1257/99, art. 8. e PSR 2000-2006 Abruzzo Misura “B” - Insediamento giovani agricoltori. Pag. 26

DETERMINAZIONE 09.07.2008, n. DH1/45:

Ditta Maggi Isabella di Civitella Roveto (AQ) - Recupero somme. Reg. (CE) n. 1257/99, art. 8. e PSR 2000-2006 Abruzzo Misura “B” - Insediamento giovani agricoltori. Pag. 34

*DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE
SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE
E MINERARIE*

DETERMINAZIONE 30.06.2008, n. DI3/42:

Cava di sabbia in località “Collesecco” del Comune di Tollo (Provincia di Chieti). Ditta: Ciccotelli Mario. Autorizzazione ampliamento. Pag. 42

DETERMINAZIONE 03.07.2008, n. DI3/45:

Cava di ghiaia in località “Cannuce” del Comune di Raiano (Provincia dell’Aquila). Ditta: Inerti Corfinio Srl. Autorizzazione rinnovo. Pag. 43

*DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO,
AMBIENTE, ENERGIA
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI*

DETERMINAZIONE 10.07.2008, n. DN3/221:

Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 recante: Norme in materia ambientale e s.m.i. L.R. 19.12.07, n. 45. Ditta EURO PIEMME S.r.l. via R. Camiscia n. 12, 65010 Moscufo (PE). Determinazione dirigenziale n. DF3/58 del 07/07/03 inerente autorizzazione alla realizzazione di un impianto di lavorazione dei residui provenienti dalle lavorazioni edili, fase di gestione R5 di cui all’all. C

della parte IV del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i., in località S.S. Valle del Tavo nel Comune di Moscufo (PE). Presa d'atto di una variante non sostanziale ai sensi dell'art. 45, comma 12 della L.R. n. 45/07 inerente integrazione di codici CER..... Pag. 44

DETERMINAZIONE 11.07.2008, n. DN3/223:

Decreto Legislativo 03.04.2006 n° 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche e integrazioni, art. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti) - Legge Regionale 19.12.2007 n° 45 (Norme per la gestione integrata dei Rifiuti), art. 45 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti) - Decreto Legislativo 24.06.2003 n° 209 (Attuazione della direttiva 2000/53/Ce relativa ai veicoli fuori uso) e s.m.i. - Ditta Autodemolizioni CIALINI E. & S.a.s. Via G. Galilei n. 36 - 64016 S. EGIDIO ALLA VIBRATA (TE) - Autorizzazione regionale all'adeguamento impiantistico e alla integrazione aree per l'attività di autodemolizione autorizzata con Determinazione Dirigenziale n° DF3/107 del 13.11.2003. Pag. 48

DIREZIONE SANITA'
SERVIZIO VETERINARIO

DETERMINAZIONE 09.07.2008, n. DG11/101:

Sicurezza Alimentare: Approvazione Intese tra Governo, Regioni e Province Autonome su:

Vendita diretta di latte crudo per l'alimentazione umana; Produzione e immissione sul mercato del latte destinato al trattamento termico e alla trasformazione; Deroghe transitorie per la produzione di formaggi prodotti con latte bovino e con periodo di maturazione di almeno 60 giorni ai sensi dei Regolamenti CE nn. 852 e 853 del 2004.Pag. 53

Parte III

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

DIREZIONE LL.PP., AREE URBANE,
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO,
MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEL
TERRITORIO – GESTIONE INTEGRATA
DEI BACINI IDROGRAFICI, PROTEZIONE
CIVILE, ATTIVITÀ DI RELAZIONE
POLITICA CON I PAESI DEL
MEDITERRANEO
*SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE
ED AREE URBANE*

“Procedura aperta per l'affidamento dell'incarico di consulenza e assistenza tecnica per l'elaborazione e predisposizione di un Progetto di territorio finalizzato al rafforzamento dell'armatura urbana poli-centrica regionale nel contesto della Piattaforma Territoriale Strategica "Asse trasversale Lazio” – “Abruzzo”..... Pag. 83

CITTA' DI GIULIANOVA (TE)

Delibera Consiglio Comunale n. 82 del 10.6.2008: “Piano di recupero fabbricato in Via S. Pietro, ang. Via Acquaviva - Ditta Iaconi Rosa e Di Rocco Arnaldo – Approvazione”..... Pag. 87

COMUNE DI BARETE (AQ)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30.06.2008 concernente: “Approvazione definitiva del Piano di Recupero del Patrimonio Edilizio Esistente (P.R.P.E.)”..... Pag. 87

COMUNE DI CARAMANICO TERME (PE)

Adozione nuovo P.R.G. comunale - Avviso di deposito. Pag. 88

COMUNE DI TORRICELLA SICURA (TE)

Avviso di deposito adozione della variante al Piano Regolatore Esecutivo..... Pag. 88

COMUNE DI SCANNO (AQ)

Estratto Decreto n. 3144/2008 del 4.7.2008 concernente: "Lavori di potenziamento depurazione e collettamento delle località delle località Passo Godi-Iovana-Le Prata nel Comune di Scanno.Ato3 Peligno-Alto Sangro..... Pag. 89

**ENEL DISTRIBUZIONE SPA
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI
MACRO AREA TERRITORIALE
CENTRO SVILUPPO RETE
LAZIO ABRUZZO E MOLISE**

- Costruzione di un tronco di linea MT 20 kV in cavo interrato ed un posto di trasformazione su palo (PTP) per alimentare in bassa tensione 400V il cliente D'Eramo Beniamino in loc. Croce Pantano frazione di Assergi nel Comune di L'Aquila. Pratica n° 191/D. Pag. 89

- Costruzione ed esercizio di ml 200 linea MT 20kV in doppio cavo interrato 3x(1x185) per alimentazione nuova cabina box denominata "Banca Credito Coop" e ml 100 di linea BT 220/30 interrata in località S. Atto Zona Industriale nel Comune di Teramo. Prat.297/D/TE. Pag. 90

- Costruzione ed esercizio di ml 300 di linea MT in cavo interrato 3x(1x185) per alimentazione nuova cabina MT/BT per allaccio Mancini in Via Acquaviva, località Cologna Spiaggia nel Comune di Roseto degli Abruzzi (TE). Prat.296/D/TE.. Pag. 91

- Costruzione ed esercizio linea MT 20kV in cavo interrato ed aereo per allaccio

ditta BP Costruzioni in località S. Martino nel Comune di Colonnella (TE). Prat.299/D/TE. Pag. 91

DITTA D'ONOFRIO FABIO

*C/da Canale n. 2
66010 Villamagna (CH)*

Coltivazione di una cava di materiale ghiaioso - sabbioso con ripristino ambientale a destinazione agricola..... Pag. 92

FREEZING CENTER FISH S.R.L.

*Contrada Valle Cupa n. 27
64010 Controguerra*

Procedura di verifica di assoggettabilità per la realizzazione di un Progetto per un impianto fotovoltaico da 198,90 kWp da realizzarsi in copertura di un capannone industriale sito nel Comune di Controguerra (TE), Contrada Valle Cupa n. 27. Ditta Proponente: Freezing Center Fish srl. Contrada Valle Cupa n. 27..... Pag. 92

ENERGIA & SVILUPPO S.R.L.

*Viale Kennedy, 97
65123 - Pescara*

Procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi del D.P.R. n. 120 del 12.04.1996 Direttiva Comunitaria 97/11/CE D. Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i. D.Lgs. n. 4 del 16.01.2008 D.G.R. n. 209 del 17.03.2008 per progetto per la realizzazione di produzione di energia elettrica tramite conversione fotovoltaica, da realizzarsi a terra, della potenza di 848,925 kwp in località Selva a Gissi (CH).Ditta Proponente: Società Energia & Sviluppo..... Pag. 93

IMPRESA AGRICOLA
DI EGIDIO MAURIZIO

*Frazione Collepietro 29
64023 Mosciano Sant'Angelo (TE)*

**Procedura di verifica di assoggettabilità per la realizzazione di un impianto industriale non termico per la produzione di energia elettrica tramite utilizzo dell'effetto fotovoltaico della potenza nominale di 250 kWp. Ditta Proponente: Impresa agricola Di Egidio Maurizio, Frazione Collepietro 29, 64023 Mosciano Sant'Angelo (TE).
..... Pag. 94**

ALOISI SANTE
P.Zza Cavour 24
64014 Martinsicuro (TE)

Procedura di verifica di assoggettabilità per la realizzazione di 9 impianti industriali non termici per la produzione di energia elettrica tramite utilizzo dell'effetto fotovoltaico della potenza nominale di 19,8 kWp. Ditta Proponente: Aloisi Sante, P.zza Cavour 24, 64014 Martinsicuro (TE).... Pag. 95

PARTE I

**LEGGI, REGOLAMENTI ED
ATTI DELLA REGIONE****ATTI****DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA REGIONALE**

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 09.06.2008, n. 512:

L.R. 31 dicembre 2007, n. 47, art. 1 commi 31 e 32 - D.G.R. 10 marzo 2008, n. 157/P - Adozione dei criteri di riparto dei fondi assegnati per il finanziamento straordinario ai Consorzi di Bonifica per la grave emergenza idrica verificatasi nel corso dell'anno 2007.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la L.R. 31 dicembre 2007, n. 47 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 della Regione Abruzzo (Legge finanziarie regionale 2008)";

Visto, in particolare l'art. 1 della richiamata legge regionale, che ai commi 31 e 32 dispone, testualmente, che:

"31. Per far fronte ai problemi derivanti dalla grave emergenza idrica verificatasi per tutto il 2007, la Giunta regionale può concedere ai Consorzi di Bonifica, che attestino una corretta gestione finanziaria, un contributo straordinario.

32. La Direzione Agricoltura - con atto di Giunta - è autorizzata ad adottare criteri di riparto anche a seguito di una ricognizione presso i Consorzi delle maggiori spese e minori entrate causate dal perdurante stato di calami-

tà";

Richiamata, la D.G.R. 10 marzo 2008, n. 157/P, divenuta esecutiva a seguito del parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 1 comma 10 della richiamata L.R. 31 dicembre 2007, n. 47 dalla 1a Commissione Consiliare "Bilancio, Programmazione, Finanze, Demanio e Patrimonio, Cassa e Contabilità, Affari Generali" con proprio atto n. 123/P/08 in data 16 aprile 2008;

Dato atto che con la deliberazione richiamata al punto precedente è stata disposta, per i fini di cui al sopra richiamato comma 31 art. 1 della L.R. 47/2007, la riprogrammazione alla riscrittura in bilancio per l'esercizio finanziario corrente della somma di €2.400.000,00;

Constatata la necessità, in adempimento alla disposizione di cui al successivo comma 32, di procedere all'adozione di criteri di riparto da adottare per l'assegnazione ai Consorzi di Bonifica regionali della somma stanziata, rinviando a successive disposizioni dirigenziali della Direzione Agricoltura l'applicazione effettiva dei criteri medesimi ai fini dell'erogazione ai beneficiari delle rispettive quote;

Ritenuto opportuno, ai fini della ripartizione di cui trattasi, provvedere all'individuazione di una metodologia di riparto basata su un criterio di riferimento oggettivo, con ponderazione maggioritaria, in combinazione con un criterio forfetario che consenta di stemperarne gli effetti della rigida applicazione, secondo i seguenti principi:

- il criterio appartenente alla prima tipologia deve far leva su un riferimento che sintetizza il requisito della certezza, in quanto estrapolabile da dati effettivi certificati dai medesimi Enti beneficiari, con il requisito della rappresentatività, in quanto idoneo alla determinazione dello scostamento dovuto alla particolare condizione di criticità dell'annata agraria 2007 rispetto all'ultima annata agraria

caratterizzata da condizioni agrometeorologiche normali;

- il criterio appartenente alla seconda tipologia deve fungere da criterio cuscinetto, con l'intento di ammortizzare e ad armonizzare le inevitabili discrasie di rap-

presentatività del criterio oggettivo;

Ritenuto, in applicazione di quanto sopra esposto, di dover procedere all'applicazione dei criteri e dei rispettivi coefficienti di ponderazione di seguito indicati:

	Criterio	Tipologia	Ponderazione
1)	Quota di contributo da ripartire in proporzione alla contribuenza posta a ruolo nell'anno 2006.	Oggettiva	70%
2)	Quota di contributo da ripartire in parti uguali.	Forfetaria	30

Constatato, altresì, l'opportunità di consentire, sulla base di adeguate motivazioni addotte dai singoli beneficiari, alla Direzione Agricoltura di apportare eventuali adeguamenti nella distribuzione effettiva delle risorse disponibili nel limite massimo del 5% in più o in meno al singolo ente beneficiario rispetto alla somma determinata dall'applicazione meccanica dei criteri di riparto stabiliti con il presente atto;

Dato atto che per l'attuazione di quanto previsto nel presente provvedimento occorre rinviare a successivi appositi provvedimenti attuativi;

Dato atto che il Direttore della Direzione Agricoltura, apponendo la propria firma in calce al presente provvedimento ha attestato la regolarità tecnico-amministrativa e la legittimità della presente deliberazione, in quanto il Servizio Gestione del Territorio è privo del Dirigente a seguito di collocamento a riposo ai sensi della L.R. n. 7/07 e, pertanto, non sostituito nelle funzioni.

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni riportate in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1) di dare atto, ai fini di cui all'art. 1, commi 31 e 32, della L.R. 31 dicembre 2007, n. 47, che ai Consorzi di Bonifica, che attestino una corretta gestione finanziaria, è concesso un contributo straordinario, determinato nella somma complessiva di € 2.400.000,00 stanziata con D.G.R. 10 marzo 2008, n. 157/P;
- 2) di stabilire che la Direzione Agricoltura, per il tramite della propria struttura, provvede a ripartire il contributo di cui al punto precedente con proprie specifiche disposizioni dirigenziali sulla scorta dei criteri e dei rispettivi coefficienti di ponderazione di seguito indicati:

	Criterio	Tipologia	Ponderazione
1)	Quota di contributo da ripartire in proporzione alla contribuenza posta a ruolo nell'anno 2006.	Oggettiva	70%
2)	Quota di contributo da ripartire in parti uguali.	Forfetaria	30%

- 3) di consentire alla Direzione Agricoltura, sulla base di adeguate motivazioni addotte dai singoli beneficiari, di apportare eventuali adeguamenti nella distribuzione effettiva delle risorse disponibili nel limite massimo del 5% in più o in meno al singolo ente beneficiario rispetto alla somma determinata dall'applicazione meccanica dei criteri di riparto stabiliti con il presente atto;
- 4) di dare atto che per l'attuazione di quanto previsto nel presente provvedimento occorre rinviare a successivi appositi provvedimenti attuativi;
- 5) di inviare copia del presente provvedimento alla Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Rapporti Esterni;
- 6) di pubblicare il presente provvedimento sul *B.U.R.A.*

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 09.06.2008, n. 513:

D. Lgs. n. 173 del 30.04.1998 - art. 13 - "Interventi per il rafforzamento e lo sviluppo delle imprese di trasformazione e commercializzazione" - Proroga termine ultimazione Programma approvato con D.G.R. n. 152 del 21/02/2005.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la propria deliberazione n. 152 del 21/02/2005 con la quale è stato approvato il Bando Pubblico per la presentazione delle domande di contributo per il periodo 2004-2006, relativo al D. Lgs. 173/98 art. 13 (interventi per il rafforzamento e lo sviluppo delle imprese di trasformazione e commercializzazione);

Considerato che al punto 3 e al punto 12 del

suddetto Bando Pubblico i tempi previsti per la realizzazione delle opere e per la definizione del programma sono stati fissati al 15/11/2006;

Considerato che con successive D.G.R. n. 1195 del 23/11/2005 e n. 1034 del 29/10/2007 è stato prorogato il predetto termine al 31/05/2008 per la definizione del programma e stabilito che entro tale data tutte le iniziative dovevano aver concluso i lavori e acquisito le occorrenti autorizzazioni finali;

Considerato che alcune ditte non hanno ancora potuto ultimare i lavori relativi alle iniziative ammesse per oggettive difficoltà tecniche, non imputabili al beneficiario ma dovuti a ritardi nelle forniture di materiali, ed attrezzature, ed altre pur avendo completato il programma d'investimenti non hanno potuto acquisire le occorrenti autorizzazioni da enti diversi e consequenziali l'uno con l'altro per motivi di natura burocratica, per cui la predetta proroga al 31/05/2008 concessa con D.G.R. n. 1034 del 29/10/2007 non è sufficiente per la definizione del programma nei termini stabiliti;

Ritenuto opportuno prorogare ulteriormente il termine dal 31/05/2008 al 31/10/2008 per la definizione del programma, approvato con D.G.R. n. 152 del 19/03/01 ai sensi del D. Lgs. N. 173/98 art. 13, e prorogato con D.G.R. n. 1195 del 23/11/2005/1034 e n. del 29/10/2007, e di stabilire che entro tale data improrogabilmente tutte le iniziative dovranno essere concluse e aver acquisito le occorrenti autorizzazioni finali;

Dato atto che il Dirigente del Servizio Interventi Strutturali ha attestato la legittimità del presente provvedimento per quanto attiene alle rispettive competenze;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

per quanto in premessa:

- di prorogare ulteriormente dal 31/05/2008 al

31/10/2008 la data del programma, approvato con D.G.R. n. 152 del 21/02/2005 e prorogato con D.G.R. n. 1195 del 23/11/2005, relativo al D. Lgs. 173/98 - art. 13;

- di fissare al 31/10/2008 il termine per l'esecuzione delle opere e per l'acquisizione delle occorrenti autorizzazioni finali;
- di pubblicare, integralmente, la presente deliberazione sul *B.U.R.A.*.

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 01.07.2008, n. 609:

Direzione Attività Produttive - Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 ai sensi dell'art. 25 della L.R.C. 25 marzo 2002, n. 3.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente riportate ed approvate

1. Di apportare allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2008, le seguenti variazioni:

IN DIMINUZIONE				
U.P.B.	Cap.	Denominazione	Importo	
			Competenza	Cassa
0801014	281619	Contributo pluriennale per il risanamento finanziario del Consorzio industriale ASI Val Pescara	600.000,00	600.000,00
IN AUMENTO				
U.P.B.	Cap.	Denominazione	Importo	
			Competenza	Cassa
0801014	281622	Intervento finanziario della Regione nel piano di risanamento del Consorzio industriale ASI Val pescara	600.000,00	600.000,00

2. Di pubblicare, per estratto, nei *B.U.R.A.* la presente deliberazione.

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 01.07.2008, n. 613:

IPAB – Istituto “San Raffaele Arcangelo” di Chieti - L.R. 29 novembre 1999, n. 125, art. 4 – Conferimento incarico di Revisore Contabile.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni rappresentate in narrati-

va, di:

- a) constatare che, a seguito della naturale scadenza dell'incarico di Revisore contabile nella IPAB - Istituto "San Raffaele Arcangelo" di Chieti conferito al Dott. Giovanni Di Crescenzo con deliberazione G.R. n. 386 del 21.03.05, il competente Servizio "Vigilanza e controllo di qualità dei servizi sociali - Promozione rapporti con soggetti e strutture", con nota prot. n. 1614/DM2 del 28.02.08, ha avviato il procedimento di nomina del nuovo Revisore, richiedendo, al Componente della Giunta Regionale preposto alle Politiche Sociali, la formale designazione di un nominativo in possesso dei prescritti requisiti;
- b) prendere atto della designazione all'uopo formulata dal Componente della Giunta Regionale preposto alle Politiche Sociali con nota prot. n. 358/Segr. del 28.04.08, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale (All. A);
- c) conferire, per la durata di anni tre dalla data di notifica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 125/99, l'incarico di Revisore contabile nella IPAB - Istituto "San Raffaele Arcangelo" di Chieti al Dott. Carlo Garofalo, nato a Pescara il 29.04.67 ed ivi residente in via Chieti n. 42, regolarmente iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al n. 84666, come si evince dal curriculum vitae allegato alla predetta designazione;
- d) precisare che al Revisore contabile spettano le attribuzioni e gli obblighi fissati dalla vigente normativa, nonché il compenso annuo lordo, a carico della IPAB, come previsto dalla deliberazione G.R. n. 290 del 10 marzo 2000, nella misura derivante dal calcolo percentuale di seguito indicato, determinato rispetto al compenso annuo fissato per l'Amministratore Unico di IPAB di cui all'art. 3, comma 4, della L.R. 125/99, al

quale, a sua volta, compete un'indennità pari al 10% (in misura doppia qualora le spese annue di parte corrente del bilancio della IPAB siano superiori a Lire 2.000.000.000) del trattamento economico base annuo dei Direttori Generali delle ASL della Regione Abruzzo, rideterminato in €121.367,76 con deliberazione G.R. n. 1030 del 15/11/2004:

- 1) - 10% - per un volume di spesa annua di parte corrente fino a €258.228,45;
 - 2) - 15% - per un volume di spesa annua di parte corrente da € 258.228,45 a € 1.032.913,80;
 - 3) - 20% - per un volume di spesa annua di parte corrente di oltre €1.032.913,80.
- e) incaricare il competente "Servizio vigilanza e controllo di qualità dei servizi sociali - Promozione rapporti con soggetti e strutture" degli adempimenti per le notifiche del presente provvedimento agli interessati;
 - f) disporre la pubblicazione, per estratto, della presente deliberazione sul *B.U.R.A.*.

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 09.07.2008, n. 642:

Variazione al bilancio di previsione 2008 ai sensi dell'art. 25, comma 2, della L.R. 25 marzo 2002 n° 3. Capp. 22014/E, 23187/E, 23539/E, 24002/E, 42304/E, 43043/E. Capp. 12344/01/S, 152001/01/S, 81007/01/S, 81008/01/S, 81534/01/S, 82001/1/S, 282451/01/S.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

- a) di apportare nel bilancio per l'esercizio

finanziario 2008, le variazioni, per competenza e per cassa riportate negli elenchi acclusi alla presente deliberazione che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

- b) di invitare i dirigenti, nello svolgimento dei procedimenti di spesa che si attengano rigorosamente ai limiti costituiti dalle fonti di finanziamento garantendo che all'impegno della spesa, di cui all'art. 33 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 corrisponda preventivamente l'accertamento dell'entrata - art. 29

della L.R. 25 marzo 2002, n. 3;

- c) di inviare la presente deliberazione al Servizio *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.)*, pubblicità ed accesso della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Rapporti Esterni per la pubblicazione della medesima sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*, quale provvedimento di variazione al bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario.

Segue Allegato

Documento composto da n.2..... facciate,
 ALLEGATO come parte integrante alla dell-
 berazione n. 667 del 9 LUG. 2008

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA


(Dot. Vito, Garanti)

Unità previsionale di base	capitolo entrata	descrizione	In aumento	Capitolo di spesa correlato	centro di COSTO (solo per capitoli di nuova istituzione o privi di assegnazione)
02.02.004	22014	Assegnazione dello Stato per iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di rilievo interregionale o nazionale, per interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica - art. 2-bis comma 1, d.l. 81/04 convertito con modificazioni dalla legge n° 138 del 26.05.2004	40.976,00	81007/01	
04.03.007	23187	Assegnazione dello Stato per le agevolazioni alle imprese - D.Lgs. 112/98	170.022,56	282451	
02.02.005	23539	Assegnazione dello Stato di fondi per la prevenzione, la riabilitazione visiva ed integrazione sociale lavorativa dei ciechi pruriminorati - L. 28-08-97 n. 284, art. 2	60.010,00	81534	
02.04.001	24002	Trasferimenti da parte delle Aziende farmaceutiche delle richieste pay back - L. 296 del 27.12.06 art. 1, comma 796, lett. G) -	16.086,04	81008	
04.02.003	42304	Recupero somme erogati su capitoli di spesa finanziati da fondi a destinazione vincolata da riprogrammare - Direzione Opere Pubbliche	14.606,08	12344/01 152001	
04.03.005	43043	Assegnazioni dello Stato a saldo del Fondo Sanitario Nazionale 2000 per investimenti in conto capitale	595.428,44	82001	
		Totale variazioni in aumento dell'entrata	897.129,12		

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Unità previsionale di base	capitolo	descrizione	In aumento	Capitolo di entrata correlato	centro di COSTO (solo per capitoli di nuova istituzione o privi di assegnazione)
05.02.002	12344/01	Finanziamento statale per interventi terremoto 1984 - art. 1, commi 28 e 29, legge 30 dicembre 2004, n. 311	8.069,71	42304	
12.01.004	81007/01	Spese per l'attuazione del progetto di ricerca "Piano per lo screening del cancro del seno, della cervice uterina e del colon retto" - della legge n. 138/2004 - art. 2-bis, comma 1 - mezzi statali -	40.976,00	22014	


Servizio Bilancio



STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Unità previsionale di base	capitolo	descrizione	In aumento	Capitolo di entrata correlato	centro di COSTO (solo per capitoli di nuova istituzione o prividi assegnazione)
12.01.001	81008	Trasferimenti alle Aziende Sanitarie locali per richieste pay back delle aziende farmaceutiche - L. 296 del 27.12.06 art. 1, comma 796, lett. G) -	16.086,04	24002	
13.01.007	81534	Interventi per la prevenzione, la riabilitazione visiva ed integrazione sociale lavorativa dei ciechi pruriminorati - L. 28-08-97 n. 284 art. 2	60.010,00	23539	
12.02.002	82001	Spese del Servizio Sanitario Nazionale a valere sul Fondo Sanitario Nazionale - mezzi statali -	595.428,44	43043	
5.02.001	152001	Spese per interventi di riparazione e ricostruzione delle opere danneggiate dal terremoto del 7 e 11 maggio 1984 - ordinanza presidente del consiglio n. 3444 del 27 giugno 2005 - mezzi statali -	6.536,37	42304	
08.02.002	282451	Fondo unico per le agevolazioni alle imprese -D. Lgs. 112/98	170.022,56	23187	
		Totale variazioni in aumento della spesa	897.129,12		

Il Dirigente Servizio Bilancio
dott. Carmine Cipollone



DECRETI

Presidente della Giunta Regionale

DECRETO 09.07.2008, n. 90:

Concessione del terreno di natura demaniale civica per la realizzazione e ristrutturazione impianti turistici in Loc. Montecristo del Comune di L'Aquila (Frazione Assegni).

**IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE**

Vista la legge 1766/27 nonché il Regolamento per l'esecuzione della stessa approvato con R.D. n. 332/28;

Visto il D.P.R. n. 616/77;

Vista la L.R. n. 25/88 e successive modifiche e integrazioni;;

Vista la L.R. n. 68/99 e successive modifiche e integrazioni ed in particolare l'art. 4;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. DH7/572/Usi Civici del 13/06/2008, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, con la quale il Dirigente del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio della Direzione Agricoltura Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca ha approvato la richiesta della Ditta Centro Turistico del Gran Sasso per la realizzazione e ristrutturazione degli impianti turistici in Loc. Monte Cristo di Assergi - L'Aquila;

Ritenuto di poter condividere quanto riportato nella Determinazione Dirigenziale sopra richiamata;;

Dato atto che il Dirigente del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio e il Direttore della Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione caccia e Pesca hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa nonché sulla legittimità del presente provvedimento:

DECRETA

- di obbligare il Comune di L'Aquila a concedere i terreni di natura demaniale civica, riportati in catasto di L'Aquila (censuario di Camarda) al Foglio n. 18 particella n. 7; Foglio n. 34 particelle n. 345, 350, 351, 352, 353, 531, 603, (604 magazzino); Foglio n. 36 particelle n. 2, 3, 4 (tutte le particelle sopra richiamate sono in parte), a favore della Ditta Centro Turistico del Gran Sasso per realizzazione e ristrutturazione impianti turistici in Loc. Monte Cristo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 68/99, previa assegnazione dell'area alla categoria "A" di cui agli artt. 11 della legge 1766/27 e 7 della L.R. n. 25/88;
- di obbligare il Comune di L'Aquila e la Ditta Centro Turistico del Gran Sasso. ad ottemperare a quanto riportato nella Determinazione Dirigenziale n. DH7/572/Usi Civici del 13/06/2008, citata nelle premesse;
- di autorizzare il Dirigente del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio, con proprie Determinazioni, a rettificare eventuali errori materiali dovuti da trascrizione di dati.

Il Presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto da parte del Comune di L'Aquila, dell'Amministrazione Separata beni Uso Civico della Frazione Assergi e della Ditta Centro Turistico del Gran Sasso ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di ricevimento da parte del Comune, dell'Amministrazione Separata e della Ditta.

L'Aquila lì 9.07.2008

**IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
Ottaviano Del Turco**

DETERMINAZIONI*Direttoriali***DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL
LAVORO, SISTEMA INTEGRATO
REGIONALE DI FORMAZIONE
ED ISTRUZIONE**

DETERMINAZIONE 07.07.2008, n. DL/75:

Sostituzione componente Commissione giudicatrice “Gara di appalto mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, ai sensi del D. Lgs. 12/04/2006, nr. 163, per l’affidamento del servizio di “Assistenza Tecnica per l’attuazione del Programma Operativo 2007/2013 della Regione Abruzzo - Fondo Sociale Europeo – Obiettivo ‘Competitività Regionale e Occupazione’ di cui alla Determinazione direttoriale DL/70 del 19 giugno 2008.

IL DIRETTORE REGIONALE

Richiamate

- la determinazione direttoriale DL/39 del 25 marzo 2008 concernente: “Gara di appalto con procedura aperta per l’affidamento del servizio di “Assistenza Tecnica per l’attuazione del Programma Operativo 2007-2013 della Regione Abruzzo - Fondo Sociale Europeo – Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione”. Approvazione bando di gara e capitolato d’oneri. Impegno risorse per pubblicizzazione Gara”;
- la determinazione direttoriale DL/45 del 14 aprile 2008 concernente “Gara di appalto con procedura aperta per l’affidamento del servizio di “Assistenza Tecnica per l’attuazione del Programma Operativo 2007-2013 della Regione Abruzzo - Fondo Sociale Europeo – Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione”. Capitolato

d’oneri, allegato “B” alla determinazione direttoriale n. DL/39 del 25/03/2008: correzione errore materiale”

- la determinazione direttoriale DL/54 del 9 maggio 2008 concernente “Costituzione Commissione giudicatrice “Gara di appalto con procedura aperta per l’affidamento del servizio di “Assistenza Tecnica per l’attuazione del Programma Operativo 2007-2013 della Regione Abruzzo - Fondo Sociale Europeo – Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione”;
- la determinazione direttoriale DL/70 del 19 giugno 2008 concernente: “Gara di appalto mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, ai sensi del D. Lgs. 12/04/2006, nr. 163, per l’affidamento del servizio di “Assistenza Tecnica per l’attuazione del Programma Operativo 2007/2013 della Regione Abruzzo - Fondo Sociale Europeo – Obiettivo ‘Competitività Regionale e Occupazione’. Approvazione invito alla presentazione dell’offerta e costituzione della Commissione giudicatrice”;

Considerato che la predetta determinazione direttoriale DL/70 ha stabilito che “alla valutazione delle offerte procede la Commissione costituita con determinazione direttoriale DL/54 del 09/05/2008”;

Considerato che il termine per la presentazione delle offerte di cui alla citata procedura negoziata scade il giorno 9 luglio 2008 alle ore 14:00;

Rilevato che la citata determinazione direttoriale DL/70 ha fissato per il giorno 10 luglio 2008, alle ore 10:30 l’apertura, in seduta pubblica, dei plichi pervenuti e delle relative Buste A) “Offerta Tecnica”, al fine di verificarne il contenuto;

Dato atto che il Componente della Commissione giudicatrice dott. Germano de Sanctis è impossibilitato a partecipare ai lavori di che

trattasi per giustificati motivi;

Ritenuto pertanto di sostituire, in qualità di componente la citata Commissione, il dott. Germano De Sanctis, con il Funzionario esperto della Direzione appaltante, avv. Luciano Quercia, al fine di rispettare la tempistica dello svolgimento della procedura negoziata come sopra fissata;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte:

1) Di sostituire il Dott Germano De Sanctis,

Componente la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute in relazione alla Gara di appalto mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, ai sensi del D. Lgs. 12/04/2006, nr. 163, per l'affidamento del servizio di "Assistenza Tecnica per l'attuazione del Programma Operativo 2007/2013 della Regione Abruzzo - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo 'Competitività Regionale e Occupazione', con il Funzionario esperto della Direzione appaltante, Avv. Luciano Quercia, dando atto che la medesima risulta essere così composta:

Dott. Antonio Di Paolo – Direttore regionale della Direzione appaltante	Presidente
Dott. Giuseppe Sciuillo – Dirigente della Direzione appaltante	Componente
Avv. Luciano Quercia – Funzionario Esperto Avvocato della Direzione Appaltante	Componente

2) Di inviare la presente determinazione a ciascun componente la suddetta Commissione giudicatrice.

3) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul *B.U.R.A.* e nel sito: www.regione.abruzzo.it.

Dirigenziali

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA,
POLITICHE LEGISLATIVE E
COMUNITARIE, RAPPORTI ESTERNI
*SERVIZIO ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA
REGIONE E DI COLLEGAMENTO CON LE
COMUNITA' DEGLI ABRUZZESI ALL'ESTERO*

DETERMINAZIONE 14.07.2008, n. DA5/120:

L.R. 37/93 – Art. 4. Iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volonta-

riato dell'Associazione AVIS Comunale di Tortoreto – 64018 Tortoreto (TE).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- di iscrivere al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, istituito ai sensi dell'art. 4 della L.R. 37/93 l'Associazione AVIS Comunale di Tortoreto (TE) con sede legale in Via Isonzo c/o Distretto di Base;
- la pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* della presente ordinanza.

IL DIRIGENTE

Dott. Marcello Verderosa

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA,
POLITICHE LEGISLATIVE E
COMUNITARIE, RAPPORTI ESTERNI
SERVIZIO ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA
REGIONE E DI COLLEGAMENTO CON LE
COMUNITA' DEGLI ABRUZZESI ALL'ESTERO

DETERMINAZIONE 14.07.2008, n. DA5/121:

L.R. 37/93 – Art. 4. Iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'Associazione Domenico Allegrino Onlus – 65128 Pescara.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- a) di iscrivere al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, istituito ai sensi dell'art. 4 della L.R. 37/93 l'Associazione Domenico Allegrino Onlus di Pescara con sede legale in Via Raiale, 110 bis;
- b) la pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* della presente ordinanza.

IL DIRIGENTE

Dott. Marcello Verderosa

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E
SVILUPPO RURALE, ALIMENTAZIONE,
CACCIA E PESCA
SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE
AGRICOLTURA TERAMO

DETERMINAZIONE 04.07.2008, n. DH12/45:

“Decreto Legislativo n. 102 del 29.03.2004 “Interventi a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma 2, lett. I) della legge 7 marzo 2003, n. 38.; Deliberazione di Giunta Regionale n. 1241 del 29 novembre 2007 - Integrazione del finanziamento erogato

to a favore del Comune di Bisenti (TE). Erogazione somma €134.241,01.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il D. Lgs. n. 102 del 29 marzo 2004 che prevede lo stanziamento di fondi statali per interventi regionali a seguito di eventi calamitosi in agricoltura;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 263 del 8 marzo 2005 che, a norma dell'art. 1 comma 2 lettera i) della L. 7 marzo 2003 n. 38 e dell'art. 1 comma 3 lett. c) del D. Lgs. n. 102 del 29 marzo 2004, riconosce l'eccezionalità dell'avverso evento atmosferico verificatosi nei giorni 9 e 10 dicembre 2004;

Visto il D.M. 20 maggio 2005 recante “Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Abruzzo”, pubblicato sulla G.U. 16 giugno 2005, n. 138, con il quale, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 102/2004, si dichiara l'eccezionalità degli eventi calamitosi di cui trattasi;

Dato atto che il D.M. n. 102.246 del 4 agosto 2005, relativamente ai danni alle infrastrutture di cui alla richiamata Deliberazione di Giunta Regionale n. 263 del 8 marzo 2005, ha assegnato alla Regione Abruzzo l'importo di € 54.690,00;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 239 del 20 marzo 2006 che, tra l'altro:

- attribuisce ai Comuni di Bisenti (TE) e Cermignano (TE) i compiti delle dovute attività finalizzate alla realizzazione delle opere necessarie al ripristino delle strade interpoderali, indicate nella richiamata D.G.R. n. 263 del 8 marzo 2005;
- assegna al somma di €51.517,98 la Comune di Bisenti (TE) e la somma di €3.172,02 al Comune di Cermignano (TE);
- obbliga i Comuni beneficiari a presentare

alla Direzione Agricoltura, entro 24 mesi dalla data di erogazione delle provvidenze i rispettivi resoconti delle risorse assegnate validati attraverso apposite deliberazioni degli Organi comunali competenti;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale DH2/43 del 18 ottobre 2006 con la quale si è data esecuzione alle disposizioni assunte con la Deliberazione di cui al punto precedente;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1241 del 29 novembre 2007 che, tra l'altro, ad integrazione della somma di € 51.517,98 assegnata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 239 del 20 marzo 2006 ed effettivamente erogata con Determinazione Dirigenziale DH2/43 del 18 ottobre 2006 ed al fine di consentire il completamento del ripristino della funzionalità delle strade interpoderali danneggiate dall'avverso evento atmosferico "Piogge persistenti" verificatosi nei giorni 9 e 10 dicembre 2004 assegna al Comune di Bisenti (TE) l'ulteriore somma di €320.000,00;

Constatato, inoltre, che la succitata deliberazione:

- attribuisce al medesimo Ente beneficiario i compiti delle dovute attività finalizzate alla realizzazione delle opere necessarie al ripristino delle strade interpoderali in uno con la complementare disposizione di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 239 del 20 marzo 2006;
- obbliga il Comune beneficiario a presentare alla Direzione Agricoltura, entro 24 mesi dalla data di erogazione delle provvidenze, il resoconto delle risorse assegnate mediante una relazione acclarante i rapporti tra la Regione e l'Ente beneficiario, che tenga conto anche delle somme erogate in attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 239 del 20 marzo 2006, validata attraverso apposite deliberazioni dell'Organo comunale competente;
- da mandato alla Direzione Agricoltura,

Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca per i successivi adempimenti;

Considerato che, ai sensi e per gli effetti della Deliberazione di Giunta Regionale n° 486 del 15 maggio 2006 recante "Programmi di competenza regionale nel campo delle infrastrutture nel settore dell'agricoltura. Disposizioni attuative e snellimento della procedura." il Comune beneficiario è tenuto a rendicontare l'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate attraverso uno specifico provvedimento deliberativo degli Organi competenti degli Enti medesimi, corredato con un'apposita dichiarazione, a firma del Dirigente o del Responsabile del Servizio Tecnico, nella quale sia attestato che la natura e gli importi delle spese sostenute sono in conto dei contributi assegnati e che dette spese sono congruenti con le finalità normative;

Dato atto che, con l'attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 239 del 20 marzo 2006 e della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1241 del 29 novembre 2007, si dovrà provvedere all'erogazione a favore del Comune di Bisenti (TE) della somma concessa di € 51.517,98 + € 320.000,00, per un totale complessivo di €371.517,98;

Vista la L.R. 3 aprile 1995, n. 32 "Norme per l'attuazione dei Programmi operativi che usufruiscono del sostegno comunitario e misure dirette a favorire il pronto impiego delle relative risorse", con particolare riferimento all'Allegato A) parte A che attiene alle modalità di erogazione dei contributi a soggetti pubblici o che siano comunque concessionari di interventi pubblici;

Vista la L.R. del 25 marzo 2002, n° 3, recante "Ordinamento contabile della Regione Abruzzo";

Considerato che con Determinazione Dirigenziale n. DH2/36 del 30/11/2007 il Servizio Gestione del Territorio della Direzione Agricoltura a determinato:

- di impegnare, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1241 del 29 novembre 2007, l'importo integrativo complessivo di €320.000,00 che trova capienza sul Cap. 102423 - (U.P.B. 07.02.015 - S.I.O.P.E. 02.03.03.2333) denominato "Fondo per interventi regionali a seguito di eventi calamitosi in agricoltura - contributi in c/ capitale - opere di bonifica - L. 14.2.1992 n. 185" dello stato di previsione della spesa per il corrente esercizio finanziario;
- di liquidare a favore del Comune di Bisenti (TE) la somma di €134.241,01, da erogare su autorizzazione del S.I.P.A. di Teramo come da disposizione di cui al seguente punto, la quale somma, congiuntamente a quella di €51.517,98 già concessa ed erogata, concorre al raggiungimento della quota del 50% del totale di €371.517,98 assegnato per il ripristino della funzionalità delle strade interpoderali danneggiate dall'avverso evento atmosferico "Piogge persistenti" verificatosi nei giorni 9 e 10 dicembre 2004 la cui eccezionalità è stata dichiarata con D.M. 20 maggio 2005;
- di affidare al Servizio Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Teramo, competente per territorio ai sensi dell'atto di organizzazione di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale 30 marzo 2000 n° 521, lo svolgimento delle attività istruttorie ad iniziare dall'autorizzazione all'erogazione della somma come sopra determinata in conto di prima anticipazione sino al controllo, alla liquidazione ed all'erogazione della seconda anticipazione e del saldo di quanto dovuto, in accordo alle procedure di cui all'Allegato A) parte A della L.R. 3 aprile 1995, n. 32;
- di dare atto che, ai fini del rendiconto delle spese sostenute e in combinato disposto delle norme deliberative richiamate nei punti precedenti, ai fini del saldo finale risulta necessario, da parte dell'Ente beneficiario, ri-

mettere alla Giunta Regionale, Servizio Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Teramo, la seguente documentazione:

- dichiarazione, a firma del Dirigente o del Responsabile del Servizio Tecnico, nella quale sia attestato che la natura e gli importi delle spese sostenute sono in conto dei contributi assegnati e che dette spese sono congruenti con le finalità normative;
- relazione acclarante i rapporti tra la Regione e l'Ente beneficiario;
- provvedimento deliberativo degli Organi competenti dell'Ente beneficiario relativa all'approvazione della relazione acclarante i rapporti con la Regione;
- di inviare all'Ente beneficiario nonché al Servizio Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Teramo copia del presente provvedimento, unitamente alla copia della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1241 del 29 novembre 2007";

Preso atto che il Comune di Bisenti con nota n. 3256 del 20/06/2008 ha richiesto a questo SIPA l'erogazione della somma di €134.241,01 in conto di prima anticipazione pari al 50 % del contributo complessivo di €371.517,98 detratto la somma già erogata di €51.517,98, allegando la documentazione formale di rito tra cui la Determinazione n. 233 del 13/06/2008 a dimostrazione dell'avvio delle procedure d'appalto;

Considerato che l'importo del contributo da erogare trova capienza sul Cap. 102423 - (U.P.B. 07.02.015 - S.I.O.P.E. 02.03.03.2333) denominato "Fondo per interventi regionali a seguito di eventi calamitosi in agricoltura - contributi in c/ capitale - opere di bonifica - L. 14.2.1992 n. 185, impegno assunto in esecuzione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1241 del 29 novembre 2007";

Ritenuto , pertanto, di poter erogare al Comune di Bisenti della somma di €134.241,01 in

conto di prima anticipazione pari al 50 % del contributo complessivo di €371.517,98 detratta la somma già erogata di €51.517,98;

Visto l'art. 5 della L.R. 77/99;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa

- di erogare al Comune di Bisenti della somma di €134.241,01 in conto di prima anticipazione pari al 50 % del contributo complessivo di €371.517,98 detratta la somma già erogata di €51.517,98;
- di dare atto che l'importo totale del contributo da erogare trova capienza sul Cap. 102423 - (U.P.B. 07.02.015 - S.I.O.P.E. 02.03.03.2333) denominato "Fondo per interventi regionali a seguito di eventi calamitosi in agricoltura - contributi in c/ capitale - opere di bonifica - L. 14.2.1992 n. 185, impegno assunto in esecuzione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1241 del 29 novembre 2007";
- di autorizzare il Servizio Ragioneria e Credito della Giunta Regionale ad erogare al Comune di Bisenti della somma di €134.241,01 in conto di prima anticipazione pari al 50 % del contributo complessivo di €371.517,98 detratta la somma già erogata di €51.517,98;
- di inviare il presente atto al Servizio B.U.R.A. Pubblicità ed Accesso per la pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla pubblicazione sul *B.U.R.A.*;

Teramo li 4.07.2008

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Giorgio Fausto Chiarini

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE, ALIMENTAZIONE, CACCIA E PESCA
SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE
AGRICOLTURA TERAMO

DETERMINAZIONE 04.07.2008, n. DH12/46:

Decreto Legislativo 29 Marzo 2004, n. 102 "Nuova Normativa Fondo di Solidarietà Nazionale" Art. 5 comma 3. Interventi per i danni alle strutture aziendali e scorte. Eccesso di neve dal 25 gennaio all'8 marzo 2005 in provincia di Teramo. Liquidazione contributo in conto capitale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto Legislativo 29 Marzo 2004, n. 102 "Nuova Normativa Fondo di Solidarietà Nazionale" Art. 5 comma 3. Interventi per i danni alle strutture aziendali e scorte;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 468 del 10/05/2005 clic dichiara l'esistenza del carattere d'eccezionalità dell'avverso evento atmosferico "Eccesso di neve dal 25 gennaio all'8 marzo 2005" in provincia di Teramo, nei territori dei Comuni di: Atri, Bisenti, Canzano, Castellalto, Castiglione Messer Raimondo, Castilenti, Cellino Attanasio, Cernignano, Montefino, Morro d'Oro, Notaresco, Pineto, Roseto degli Abruzzi e Silvi;

Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali N. 05/0055 del 04/08/2005 pubblicato sulla G.U., della Repubblica Italiana n° 187 del 12/08/2005 concernente la dichiarazione dell'esistenza del carattere d'eccezionalità dell'evento calamitoso verificatosi nella provincia di Teramo;

Visto la D.D. DH12/45 del 26/11/2007 con la quale è stato determinato:

- di approvare i verbali d'accertamento preventivo delle Ditte di cui all'elenco allegato "B", Capolista Bosica Giampiero, redatti dai tecnici istruttori incaricati

di questo Servizio, relativi ai lavori di ripristino delle strutture aziendali danneggiate dall'avverso evento atmosferico "Eccesso di neve dai 25 gennaio all'8 marzo 2005" per un valore del danno effettivo accertato di €2.034.579,69;

- di concedere a n° 76 Ditte inserite nell'elenco "B", Capolista Bosica Giampiero, il contributo in conto capitale per un totale di €399.042,11 pari al 19,613 % del valore del danno effettivamente accertato di €2.034.579,69 così come stabilito nei verbali d'accertamento preventivo;
- di liquidare alle Ditte inserite nell'elenco "B", Capolista Bosica Giampiero il contributo in conto capitale con successivo atto, determinato in base ai lavori effettivamente eseguiti e subordinatamente all'esito dell'accertamento definitivo, restando a totale carico delle Ditte concessionarie l'eventuale spesa eccedente a quell'ammessa con la presente Determinazione;
- di concedere alle Ditte ammesse di cui all'elenco "B", Capolista Bosica Giampiero, 12 (dodici) mesi di tempo per la realizzazione delle opere di ripristino a decorrere dalla data di comunicazione del presente provvedimento;

Visto i certificati di regolare esecuzione dei lavori di ripristino, redatti dai tecnici istruttori di questo Servizio, da cui risultano i lavori effettivamente eseguiti da n. 32 Ditte di cui all'allegato elenco "1" Capolista Bosica Giampiero e la proposta di liquidazione del contributo in conto capitale per un totale di €41.665,02 pari al 19,613 % del valore dei lavori di ripristino accertati di €212.435,72;

Considerato che l'importo totale del contributo da liquidare trova capienza nell'impegno n. 4978/2007 assunto sul Capitolo 102004 (cod. SIPE 2323 U.P.B. 07.02.015) con D.D. DH12/45 del 26/11/2007;

Ritenuto, pertanto, di poter liquidare alle 32 Ditte di cui all'allegato elenco "1", Capolista Bosica Giampiero un contributo in conto capitale totale di €41.665,02 pari al 19,613 % del valore dei lavori di ripristino accertati di €212.435,72;

Visto la deliberazione di G.R. n. 740 del 10.08.2002 - Approvazione criteri e modalità per l'attuazione dell'art. 16, 5° comma legge 122/01 in materia di contributi di cui all'art. 3, 2° comma, lettere b-c-d-e-f e g della legge 185/92;

Visto l'art. 5 della L.R. 77/99;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa

- di approvare i certificati di regolare esecuzione dei lavori di ripristino eseguiti da n. 32 Ditte di cui all'allegato elenco "1" Capolista Bosica Giampiero, redatti dai tecnici istruttori di questo Servizio, relativi ai lavori di ripristino delle strutture aziendali danneggiate dall'avverso evento atmosferico "Eccesso di neve dal 25 gennaio all'8 marzo 2005";
- di liquidare alle Ditte inserite nell'elenco "1" Capolista Bosica Giampiero il contributo in conto capitale per un importo totale di €41.665,02 pari al 19,613 % del valore dei lavori di ripristino accertati di €212.435,72;
- di dare atto che l'importo totale del contributo da liquidare trova capienza nell'impegno n. 4978/2007 assunto sul Capitolo 102004 (cod. SIPE 2323 U.P.B. 07.02.015) con D.D. DH12/45 del 26/11/2007;
- di autorizzare il Servizio Ragioneria e Credito della Giunta Regionale ad emettere i mandati di pagamento a favore delle Ditte beneficiarie inserite nell'elenco "1" Capolista Bosica Giampiero per una somma complessiva di €41.665,02, mediante assegni circolari non trasferibili;

- di inviare il presente atto al Servizio *B.U.R.A.* Pubblicità ed Accesso per la pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* pubblicazione che vale quale notifica a tutte le Ditte inserite nell'elenco "1" Capolista Bosica Giampiero;
- di ritenere parte integrante a sostanziale della presente determinazione, l'elenco "1", Capolista Bosica Giampiero;
- contro il presente provvedimento è ammes-

so ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla pubblicazione sul *B.U.R.A.*;

Teramo li 4.07.2008

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Giorgio Fausto Chiarini

Segue Allegato

REGIONE ABRUZZO - DIREZIONE AGRICOLA TERA
SERVIZIO SPETTATORATO PROVINCIALE PER L'AGRICOLTURA DI TERAMO

DECRETO LEGISLATIVO N. 10204
AVVERSA: MEV/CATE/CS/M/03/MARZO 2005
ELENCO "F" LIQUIDAZIONE

POS N. ORD.	PROT.	DATA	RICHIEDENTE	MAGNETA		DATI FISCALI			RESIDENZA		UBICAZIONE AGRICOLA		STRUTTURE, INFRASTRUTTE E MANIPOLI			INQUADRO DANNO €	INQUADRO DANNO €	INQUADRO DANNO €	CUMULATO %	IMPORTO TOTALE DEL DANNO €	IMPORTO CONTINUATO €
				LUOGO	DATA	CF/PANITTA IVA	C.A.P.	CONTRADA	VIA / CONTRADA	COMUNE	VIA / CONTRADA	COMUNE	COMUNE	COMUNE	COMUNE						
1	1977	26/09/05	ROSCA GRAMFERRO	ATR	030778	REGGOLARIBAR	64013	ATR	CDA PANICOLI	ATR	CDA PANICOLI	ATR	5373,00	5373,00	5373,00	19,613	5373,00	5373,00	9127		
2	1978	26/09/05	CERTUMANO ROBERTO	ATR	030778	CONTRATTOBIENEDI	64013	ATR	CDA S.MARINO	ATR	CDA S.MARINO	ATR	1509,00	1509,00	1509,00	19,613	1509,00	1509,00	10727		
3	1979	26/09/05	FRANCESCO	ATR	030778	CONTRATTOBIENEDI	64013	ATR	CDA S.MARINO	ATR	CDA S.MARINO	ATR	1509,00	1509,00	1509,00	19,613	1509,00	1509,00	12732		
4	1980	26/09/05	PANAMARO ANTONIO & FRANCESCO	ATR	0010999676		64013	ATR	CDA S.MARINO	ATR	CDA S.MARINO	ATR	6373,00	6373,00	6373,00	19,613	6373,00	6373,00	19105		
5	1981	26/09/05	BELLA LORIANA ANNAMARIA	ATR	030778	CONTRATTOBIENEDI	64013	ATR	CDA S.MARINO	ATR	CDA S.MARINO	ATR	6400,00	6400,00	6400,00	19,613	6400,00	6400,00	25505		
6	1982	26/09/05	FRANCESCO	ATR	030778	CONTRATTOBIENEDI	64013	ATR	CDA S.MARINO	ATR	CDA S.MARINO	ATR	1509,00	1509,00	1509,00	19,613	1509,00	1509,00	27014		
7	1983	26/09/05	FRANCESCO	ATR	030778	CONTRATTOBIENEDI	64013	ATR	CDA S.MARINO	ATR	CDA S.MARINO	ATR	1509,00	1509,00	1509,00	19,613	1509,00	1509,00	28523		
8	1984	26/09/05	FRANCESCO	ATR	030778	CONTRATTOBIENEDI	64013	ATR	CDA S.MARINO	ATR	CDA S.MARINO	ATR	1509,00	1509,00	1509,00	19,613	1509,00	1509,00	29932		
9	1985	26/09/05	FRANCESCO	ATR	030778	CONTRATTOBIENEDI	64013	ATR	CDA S.MARINO	ATR	CDA S.MARINO	ATR	1509,00	1509,00	1509,00	19,613	1509,00	1509,00	31441		
10	1986	26/09/05	FRANCESCO	ATR	030778	CONTRATTOBIENEDI	64013	ATR	CDA S.MARINO	ATR	CDA S.MARINO	ATR	1509,00	1509,00	1509,00	19,613	1509,00	1509,00	32950		
11	1987	26/09/05	FRANCESCO	ATR	030778	CONTRATTOBIENEDI	64013	ATR	CDA S.MARINO	ATR	CDA S.MARINO	ATR	1509,00	1509,00	1509,00	19,613	1509,00	1509,00	34459		
12	1988	26/09/05	FRANCESCO	ATR	030778	CONTRATTOBIENEDI	64013	ATR	CDA S.MARINO	ATR	CDA S.MARINO	ATR	1509,00	1509,00	1509,00	19,613	1509,00	1509,00	35968		
13	1989	26/09/05	FRANCESCO	ATR	030778	CONTRATTOBIENEDI	64013	ATR	CDA S.MARINO	ATR	CDA S.MARINO	ATR	1509,00	1509,00	1509,00	19,613	1509,00	1509,00	37477		
14	1990	26/09/05	FRANCESCO	ATR	030778	CONTRATTOBIENEDI	64013	ATR	CDA S.MARINO	ATR	CDA S.MARINO	ATR	1509,00	1509,00	1509,00	19,613	1509,00	1509,00	38986		
15	1991	26/09/05	FRANCESCO	ATR	030778	CONTRATTOBIENEDI	64013	ATR	CDA S.MARINO	ATR	CDA S.MARINO	ATR	1509,00	1509,00	1509,00	19,613	1509,00	1509,00	40495		
16	1992	26/09/05	FRANCESCO	ATR	030778	CONTRATTOBIENEDI	64013	ATR	CDA S.MARINO	ATR	CDA S.MARINO	ATR	1509,00	1509,00	1509,00	19,613	1509,00	1509,00	42004		
17	1993	26/09/05	FRANCESCO	ATR	030778	CONTRATTOBIENEDI	64013	ATR	CDA S.MARINO	ATR	CDA S.MARINO	ATR	1509,00	1509,00	1509,00	19,613	1509,00	1509,00	43513		
18	1994	26/09/05	FRANCESCO	ATR	030778	CONTRATTOBIENEDI	64013	ATR	CDA S.MARINO	ATR	CDA S.MARINO	ATR	1509,00	1509,00	1509,00	19,613	1509,00	1509,00	45022		
19	1995	26/09/05	FRANCESCO	ATR	030778	CONTRATTOBIENEDI	64013	ATR	CDA S.MARINO	ATR	CDA S.MARINO	ATR	1509,00	1509,00	1509,00	19,613	1509,00	1509,00	46531		
20	1996	26/09/05	FRANCESCO	ATR	030778	CONTRATTOBIENEDI	64013	ATR	CDA S.MARINO	ATR	CDA S.MARINO	ATR	1509,00	1509,00	1509,00	19,613	1509,00	1509,00	48040		
21	1997	26/09/05	FRANCESCO	ATR	030778	CONTRATTOBIENEDI	64013	ATR	CDA S.MARINO	ATR	CDA S.MARINO	ATR	1509,00	1509,00	1509,00	19,613	1509,00	1509,00	49549		
22	1998	26/09/05	FRANCESCO	ATR	030778	CONTRATTOBIENEDI	64013	ATR	CDA S.MARINO	ATR	CDA S.MARINO	ATR	1509,00	1509,00	1509,00	19,613	1509,00	1509,00	51058		
23	1999	26/09/05	FRANCESCO	ATR	030778	CONTRATTOBIENEDI	64013	ATR	CDA S.MARINO	ATR	CDA S.MARINO	ATR	1509,00	1509,00	1509,00	19,613	1509,00	1509,00	52567		
24	2000	26/09/05	FRANCESCO	ATR	030778	CONTRATTOBIENEDI	64013	ATR	CDA S.MARINO	ATR	CDA S.MARINO	ATR	1509,00	1509,00	1509,00	19,613	1509,00	1509,00	54076		
25	2001	26/09/05	FRANCESCO	ATR	030778	CONTRATTOBIENEDI	64013	ATR	CDA S.MARINO	ATR	CDA S.MARINO	ATR	1509,00	1509,00	1509,00	19,613	1509,00	1509,00	55585		
26	2002	26/09/05	FRANCESCO	ATR	030778	CONTRATTOBIENEDI	64013	ATR	CDA S.MARINO	ATR	CDA S.MARINO	ATR	1509,00	1509,00	1509,00	19,613	1509,00	1509,00	57094		
27	2003	26/09/05	FRANCESCO	ATR	030778	CONTRATTOBIENEDI	64013	ATR	CDA S.MARINO	ATR	CDA S.MARINO	ATR	1509,00	1509,00	1509,00	19,613	1509,00	1509,00	58603		
28	2004	26/09/05	FRANCESCO	ATR	030778	CONTRATTOBIENEDI	64013	ATR	CDA S.MARINO	ATR	CDA S.MARINO	ATR	1509,00	1509,00	1509,00	19,613	1509,00	1509,00	60112		
29	2005	26/09/05	FRANCESCO	ATR	030778	CONTRATTOBIENEDI	64013	ATR	CDA S.MARINO	ATR	CDA S.MARINO	ATR	1509,00	1509,00	1509,00	19,613	1509,00	1509,00	61621		
30	2006	26/09/05	FRANCESCO	ATR	030778	CONTRATTOBIENEDI	64013	ATR	CDA S.MARINO	ATR	CDA S.MARINO	ATR	1509,00	1509,00	1509,00	19,613	1509,00	1509,00	63130		
31	2007	26/09/05	FRANCESCO	ATR	030778	CONTRATTOBIENEDI	64013	ATR	CDA S.MARINO	ATR	CDA S.MARINO	ATR	1509,00	1509,00	1509,00	19,613	1509,00	1509,00	64639		
32	2008	26/09/05	FRANCESCO	ATR	030778	CONTRATTOBIENEDI	64013	ATR	CDA S.MARINO	ATR	CDA S.MARINO	ATR	1509,00	1509,00	1509,00	19,613	1509,00	1509,00	66148		
33	2009	26/09/05	FRANCESCO	ATR	030778	CONTRATTOBIENEDI	64013	ATR	CDA S.MARINO	ATR	CDA S.MARINO	ATR	1509,00	1509,00	1509,00	19,613	1509,00	1509,00	67657		
34	2010	26/09/05	FRANCESCO	ATR	030778	CONTRATTOBIENEDI	64013	ATR	CDA S.MARINO	ATR	CDA S.MARINO	ATR	1509,00	1509,00	1509,00	19,613	1509,00	1509,00	69166		
35	2011	26/09/05	FRANCESCO	ATR	030778	CONTRATTOBIENEDI	64013	ATR	CDA S.MARINO	ATR	CDA S.MARINO	ATR	1509,00	1509,00	1509,00	19,613	1509,00	1509,00	70675		
36	2012	26/09/05	FRANCESCO	ATR	030778	CONTRATTOBIENEDI	64013	ATR	CDA S.MARINO	ATR	CDA S.MARINO	ATR	1509,00	1509,00	1509,00	19,613	1509,00	1509,00	72184		
37	2013	26/09/05	FRANCESCO	ATR	030778	CONTRATTOBIENEDI	64013	ATR	CDA S.MARINO	ATR	CDA S.MARINO	ATR	1509,00	1509,00	1509,00	19,613	1509,00	1509,00	73693		
38	2014	26/09/05	FRANCESCO	ATR	030778	CONTRATTOBIENEDI	64013	ATR	CDA S.MARINO	ATR	CDA S.MARINO	ATR	1509,00	1509,00	1509,00	19,613	1509,00	1509,00	75202		
39	2015	26/09/05	FRANCESCO	ATR	030778	CONTRATTOBIENEDI	64013	ATR	CDA S.MARINO	ATR	CDA S.MARINO	ATR	1509,00	1509,00	1509,00	19,613	1509,00	1509,00	76711		
40	2016	26/09/05	FRANCESCO	ATR	030778	CONTRATTOBIENEDI	64013	ATR	CDA S.MARINO	ATR	CDA S.MARINO	ATR	1509,00	1509,00	1509,00	19,613	1509,00	1509,00	78220		
41	2017	26/09/05	FRANCESCO	ATR	030778	CONTRATTOBIENEDI	64013	ATR	CDA S.MARINO	ATR	CDA S.MARINO	ATR	1509,00	1509,00	1509,00	19,613	1509,00	1509,00	79729		
42	2018	26/09/05	FRANCESCO	ATR	030778	CONTRATTOBIENEDI	64013	ATR	CDA S.MARINO	ATR	CDA S.MARINO	ATR	1509,00	1509,00	1509,00	19,613	1509,00	1509,00	81238		
43	2019	26/09/05	FRANCESCO	ATR	030778	CONTRATTOBIENEDI	64013	ATR	CDA S.MARINO	ATR	CDA S.MARINO	ATR	1509,00	1509,00	1509,00	19,613	1509,00	1509,00	82747		
44	2020	26/09/05	FRANCESCO	ATR	030778	CONTRATTOBIENEDI	64013	ATR	CDA S.MARINO	ATR	CDA S.MARINO	ATR	1509,00	1509,00	1509,00	19,613	1509,00	1509,00	84256		
45	2021	26/09/05	FRANCESCO	ATR	030778	CONTRATTOBIENEDI	64013	ATR	CDA S.MARINO	ATR	CDA S.MARINO	ATR	1509,00	1509,00	1509,00	19,613	1509,00	1509,00	85765		
46	2022	26/09/05	FRANCESCO	ATR	030778	CONTRATTOBIENEDI	64013	ATR	CDA S.MARINO	ATR	CDA S.MARINO	ATR	1509,00	1509,00	1509,00	19,613	1509,00	1509,00	87274		
47	2023	26/09/05	FRANCESCO	ATR	030778	CONTRATTOBIENEDI	64013	ATR	CDA S.MARINO	ATR	CDA S.MARINO	ATR	1509,00	1509,00	1509,00	19,613	1509,00	1509,00	88783		
48	2024	26/09/05	FRANCESCO	ATR	030778	CONTRATTOBIENEDI	64013	ATR	CDA S.MARINO	ATR	CDA S.MARINO	ATR	1509,00	1509,00	1509,00	19,613	1509,00	1509,00	90292		
49	2025	26/09/05	FRANCESCO	ATR	030778	CONTRATTOBIENEDI	64013	ATR	CDA S.MARINO	ATR	CDA S.MARINO	ATR	1509,00	1509,00	1509,00	19,613	1509,00	1509,00	91801		
50	2026	26/09/05	FRANCESCO	ATR	030778	CONTRATTOBIENEDI	64013	ATR	CDA S.MARINO	ATR	CDA S.MARINO	ATR	1509,00	1509,00	1509,00	19,613	1509,00	1509,00	93310		
51	2027	26/09/05	FRANCESCO	ATR	030778	CONTRATTOBIENEDI	64013	ATR	CDA S.MARINO	ATR	CDA S.MARINO	ATR	1509,00	1509,00	1509,00	19,613	1509,00	1509,00	94819		
52	2028	26/09/05	FRANCESCO	ATR	030778	CONTRATTOBIENEDI	64013	ATR	CDA S.MARINO	ATR	CDA S.MARINO	ATR	1509,00	1509,00	1509,00	19,613	1509,00	1509,00	96328		
53	2029	26/09/05	FRANCESCO	ATR	030778	CONTRATTOBIENEDI	64013	ATR	CDA S.MARINO	ATR											

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E
SVILUPPO RURALE, ALIMENTAZIONE,
CACCIA E PESCA
SERVIZIO PIANI E PROGRAMMI INTEGRATI

DETERMINAZIONE 09.07.2008, n. DH1/44:

Ditta Iardazio Giovanni di Civitella Roveto (AQ) - Recupero somme. Reg. (CE) n. 1257/99, art. 8. e PSR 2000-2006 Abruzzo Misura "B" - Insediamento giovani agricoltori.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il Reg. (CE) n. 1257/99 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia;

Visto in particolare l'art. 8 (Insediamento dei Giovani Agricoltori) del citato Reg. (CE) n. 1257/99;

Visto il Reg. (CE) n. 817/04 recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n. 1257/99 del Consiglio, e sue successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Reg. (CE) n. 438/01, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei fondi strutturali, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Reg. (CE) n. 1681/94 relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento delle politiche strutturali nonché all'organizzazione di un sistema d'informazione in questo settore, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Abruzzo approvato dalla Commissione Europea con decisione C/2000/2151 del 20/07/2000 e dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1209 del 20/09/2000, successivamente modificato ed approvato dalla Com-

missione Europea con decisione n. C(2002) 818 del 25.04.2002;

Visto il Bando Pubblico relativo all'oggetto, pubblicato sul *B.U.R.A.* n°81 Speciale (Agricoltura) del 03/08/2005;

Vista la determinazione n°DH1/34 del 29/03/2006 con la quale veniva approvata l'apertura del 3° sportello per la presentazione delle domande per l'insediamento dei giovani agricoltori relativo all'annualità 2006, con scadenza il 30/04/2006, pubblicata sul *B.U.R.A.* n°20 (Ordinario) del 05/04/2006,

Visto il Manuale delle Procedure predisposto da AGEA ed approvato dal Comitato STAR della C.E. in data 09.07.2001 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la nota n°133 del 20/05/2008 con cui l'Ufficio Regionale Agricolo di L'Aquila propone il recupero dell'aiuto concesso alla ditta IARDAZIO Giovanni, nato a Milano il 14/09/1969, e residente a Civitella Roveto (AQ) in c.da San Benedetto n. 4 €25.000,00 (Allegato 1);

Ritenuto opportuno:

- condividere quanto addotto dall'Ufficio Regionale Agricolo di L'Aquila con la suddetta nota n°133 del 20/05/2008 di cui all'Allegato 1;
- procedere al recupero dell'aiuto corrisposto alla ditta IARDAZIO Giovanni, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla suddetta data del 20/05/2008, secondo le indicazioni e i fac-simili di cui all'Allegato 2;
- pubblicare il presente atto sul *B.U.R.A.*;

Vista la L.R. 77/97.

DETERMINA

Per quanto in premessa,

- condividere quanto addotto dall'Ufficio Regionale Agricolo di L'Aquila con la sud-

detta nota n°133 del 20/05/2008 di cui all'Allegato 1;

- procedere al recupero dell'aiuto concesso alla ditta IARDAZIO Giovanni, nato a Milano il 14/09/1969, e residente a Civitella Roveto (AQ) in c.da San Benedetto n. 4 per l'importo di € 25.000,00, maggiorato degli interessi decorrenti dal 20/05/2008;
- demandare all'U.R.A. di L'Aquila la notifica del presente atto all'interessato per il recupero dell'aiuto corrisposto, secondo le indicazioni di cui all'Allegato 2;
- pubblicare il presente atto sul *B.U.R.A.*;

- considerare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento la seguente documentazione. allegato 1 composto da n. 1 facciata e allegato 2 composto da n. 5 facciate.

Avverso questo provvedimento è possibile presentare ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla notifica, o al Capo dello Stato entro 120 giorni a decorrere dalla stessa data.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Francesco Bozzelli

Segue Allegato

ALLEGATO 1

GIUNTA REGIONALE
L'AQUILA

12

Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo
Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca
Servizio Piani e Programmi Integrati
Ufficio Regionale Agricolo di L'Aquila

Prot. n. 133

L'AQUILA, 20 MAG. 2008

RACCOMANDATA	
REGIONE ABRUZZO DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE, ALIMENTAZIONE, CACCIA E PESCA SERVIZIO PIANI E PROGRAMMI INTEGRATI	
26 MAG. 2008	
Prot. RA. 611217	



IARDAZIO Giovanni
Contrada San Benedetto n. 4
67054 CIVITELLA ROVETO (AQ)

e p.c. Al Servizio Piani e Programmi Integrati
Ufficio Piani di Sviluppo Rurale
Via Catullo, 17
65100 PESCARA

OGGETTO: Reg. (CE) 1257/99 – Misura “B” – Annualità 2005/2006
Pubblicazione BURA N. 81 Speciale (Agricoltura) del 03.08.2005
Comunicazione ai sensi della Legge 241/90
Proposta di restituzione somme.

In riferimento agli impegni assunti con la domanda presentata ai sensi del Regolamento Comunitario in oggetto, ed acquisita in data 09.08.2005 prot. n. 177, si comunica che è stata attivata la procedura per la decadenza dai benefici ed il recupero del premio già corrisposto in quanto:

- L'azienda agricola non è più “economicamente vitale” in quanto il suo RLST (Reddito Lordo Standard Totale) risulta inferiore a € 10.080,00, in contrasto con il paragrafo 4, punto 2) comma a) del Bando;
- L'azienda non assicura più una occupazione totale annua pari ad 1 (una) ULU (Unità di Lavoro Uomo) in contrasto con il paragrafo 4, punto 2) comma b) del Bando;
- Il beneficiario del premio non risulta iscritto all'INPS, in contrasto con il paragrafo 4, punto 3, comma c) del Bando.

Per quanto sopra esposto questo Ufficio propone, al Servizio Piani e Programmi Integrati della Direzione Agricoltura, che legge per conoscenza, la decadenza dai benefici ed il recupero del premio concesso.

Cordiali saluti.

GIUNTA REGIONALE ABRUZZO
Servizio Piani e Programmi Integrati
La presente copia, composta di
n. _____ fasciole, è conforme
all'originale esistente presso questo
Servizio.
Pescara, li 30 GIU. 2008

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
(REFI dr. Giustino)

[Signature]

ALLEGATO 2/

Procedura per restituire l'aiuto

Per restituire gli aiuti percepiti, il beneficiario dovrà provvedere a:

1. Cambiare l'assegno ricevuto;
2. Restituire la medesima somma ricevuta maggiorata degli eventuali interessi (calcolati a decorrere dalla data di notifica, così come dalla tabella esemplificativa) tramite la Tesoreria Provinciale della Banca d'Italia, utilizzando l'apposito modello;
3. Compilare la scheda "Restituzione somme";
4. Inviare, in originale, la quietanza rilasciata dalla Tesoreria (Mod. 121T) e la scheda "Restituzione somme" alla Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca – Servizio Piani e Programmi Integrati, Via Catullo, 17 – Pescara.

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
Servizio Piani e Programmi Integrati
La presente copia, composta di
n. 5 fogli, è conforme
all'originale esistente presso questo
Servizio.

Pescara, li 30 GIU. 2008

[Firma]

A.G.E.A. SCHEDA RESTITUZIONE SOMME

INFORMAZIONI ANAGRAFICA e VERBALE GENERICHE

Identificativo Fiscale (C.F. o P. IVA) _____

Cognome _____ Nome _____

- Luogo di nascita _____ Data di nascita _____

- Indirizzo _____ Prov. _____

C.A.P. _____

- Prot. Verbale _____ del _____

- Prot. Richiesta Indebitam. _____ del _____

- Organismo o Ente riciedente _____ Prov. _____

DETTAGLIO per CAMPAGNA E MISURA

- Num. Domanda _____ Misura _____ Campagna _____

- Capitale FEOGA _____

- Cap. Nazionale _____

- Cap. Regionale _____

- Inter. FEOGA _____

- Inter. Naz. le _____

- Inter. Reg. le _____


VERSAMENTO

- Tesoreria versamento _____

- Anno versamento _____

- Num. Mod. 121T _____ Data _____

- Importo versato _____



Modello da compilare per la tesoreria provinciale

AIUTI A.G.E.A. - RESTITUZIONE FONDI

TRASFERIMENTO FONDI

Importo versato: Euro.....

TESORERIA ASSEGNATARIA: Tesoreria Centrale (350)

IMPUTAZIONE DEL VERSAMENTO:


CAUSALE: Rinuncia dell'aiuto comunitario nazionale e regionale di cui al Reg. CE 1257/99
campagna Assegno n.Ist. Centrale Banche
Popolari Quota percepita Eurodi cui quota AGEA (50%)
Euro Quota nazionale (35%) Euro Quota
regionale (15%) Euro

BENEFICIARIO: A.G.E.A. Agenzia Erogazioni in Agricoltura

MEDIANTE COMMUTAZIONE IN QUIETANZA SULLA CONTABILITA' SPECIALE
C/C INFRUTTIFERO N. 1300 - AGEA-AIUTI E AMMASSI COMUNITARI



Calcolo per la restituzione di cifre indebitamente percepite al tasso di riferimento					TASSO ATTUALE	3,00%				
Tasso di Riferimento				Interessi						
Dal	Al	gg.	Tasso							
20/05/2008	21/05/2008	2	3,00%	4,11	<table border="1"> <tr><td>Importo indebitamente percepito</td></tr> <tr><td>25.000,00</td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> </table>		Importo indebitamente percepito	25.000,00		
Importo indebitamente percepito										
25.000,00										
	22/05/2008	3	3,00%	6,16						
	23/05/2008	4	3,00%	8,22						
	24/05/2008	5	3,00%	10,27						
	25/05/2008	6	3,00%	12,33						
	26/05/2008	7	3,00%	14,38						
	27/05/2008	8	3,00%	16,44						
	28/05/2008	9	3,00%	18,49						
	29/05/2008	10	3,00%	20,55						
	30/05/2008	11	3,00%	22,60						
	31/05/2008	12	3,00%	24,66						
	01/06/2008	13	3,00%	26,71						
	02/06/2008	14	3,00%	28,77						
	03/06/2008	15	3,00%	30,82						
	04/06/2008	16	3,00%	32,88						
	05/06/2008	17	3,00%	34,93						
	06/06/2008	18	3,00%	36,99						
	07/06/2008	19	3,00%	39,04						
	08/06/2008	20	3,00%	41,10						
	09/06/2008	21	3,00%	43,15						
	10/06/2008	22	3,00%	45,21						
	11/06/2008	23	3,00%	47,26						
	12/06/2008	24	3,00%	49,32						
	13/06/2008	25	3,00%	51,37						
	14/06/2008	26	3,00%	53,42						
	15/06/2008	27	3,00%	55,48						
	16/06/2008	28	3,00%	57,53						
	17/06/2008	29	3,00%	59,59						
	18/06/2008	30	3,00%	61,64						
	19/06/2008	31	3,00%	63,70						
	20/06/2008	32	3,00%	65,75						
	21/06/2008	33	3,00%	67,81						
	22/06/2008	34	3,00%	69,86						
	23/06/2008	35	3,00%	71,92						
	24/06/2008	36	3,00%	73,97						
	25/06/2008	37	3,00%	76,03						
	26/06/2008	38	3,00%	78,08						
	27/06/2008	39	3,00%	80,14						
	28/06/2008	40	3,00%	82,19						
	29/06/2008	41	3,00%	84,25						
	30/06/2008	42	3,00%	86,30						
	01/07/2008	43	3,00%	88,36						
	02/07/2008	44	3,00%	90,41						
	03/07/2008	45	3,00%	92,47						
	04/07/2008	46	3,00%	94,52						
	05/07/2008	47	3,00%	96,58						
	06/07/2008	48	3,00%	98,63						
	07/07/2008	49	3,00%	100,68						
	08/07/2008	50	3,00%	102,74						
	09/07/2008	51	3,00%	104,79						
	10/07/2008	52	3,00%	106,85						
	11/07/2008	53	3,00%	108,90						
	12/07/2008	54	3,00%	110,96						
	13/07/2008	55	3,00%	113,01						
	14/07/2008	56	3,00%	115,07						
	15/07/2008	57	3,00%	117,12						
	16/07/2008	58	3,00%	119,18						
	17/07/2008	59	3,00%	121,23						
	18/07/2008	60	3,00%	123,29						
	19/07/2008	61	3,00%	125,34						



Calcolo per la restituzione di cifre indebitamente percepite al tasso di riferimento				
20/07/2008	62	3,00%	127,40	
21/07/2008	63	3,00%	129,45	
22/07/2008	64	3,00%	131,51	
23/07/2008	65	3,00%	133,56	
24/07/2008	66	3,00%	135,62	
25/07/2008	67	3,00%	137,67	
26/07/2008	68	3,00%	139,73	
27/07/2008	69	3,00%	141,78	
28/07/2008	70	3,00%	143,84	
29/07/2008	71	3,00%	145,89	
30/07/2008	72	3,00%	147,95	
31/07/2008	73	3,00%	150,00	
01/08/2008	74	3,00%	152,05	
02/08/2008	75	3,00%	154,11	
03/08/2008	76	3,00%	156,16	
04/08/2008	77	3,00%	158,22	
05/08/2008	78	3,00%	160,27	
06/08/2008	79	3,00%	162,33	
07/08/2008	80	3,00%	164,38	
08/08/2008	81	3,00%	166,44	
09/08/2008	82	3,00%	168,49	
10/08/2008	83	3,00%	170,55	
11/08/2008	84	3,00%	172,60	
12/08/2008	85	3,00%	174,66	
13/08/2008	86	3,00%	176,71	
14/08/2008	87	3,00%	178,77	
15/08/2008	88	3,00%	180,82	
16/08/2008	89	3,00%	182,88	
17/08/2008	90	3,00%	184,93	
18/08/2008	91	3,00%	186,99	
19/08/2008	92	3,00%	189,04	
20/08/2008	93	3,00%	191,10	



DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E
SVILUPPO RURALE, ALIMENTAZIONE,
CACCIA E PESCA
SERVIZIO PIANI E PROGRAMMI INTEGRATI

DETERMINAZIONE 09.07.2008, n. DH1/45:

Ditta Maggi Isabella di Civitella Roveto (AQ) - Recupero somme. Reg. (CE) n. 1257/99, art. 8. e PSR 2000-2006 Abruzzo Misura "B" - Insediamento giovani agricoltori.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il Reg. (CE) n. 1257/99 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia;

Visto in particolare l'art. 8 (Insediamento dei Giovani Agricoltori) del citato Reg. (CE) n. 1257/99;

Visto il Reg. (CE) n. 817/04 recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n. 1257/99 del Consiglio, e sue successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Reg. (CE) n. 438/01, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei fondi strutturali, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Reg. (CE) n. 1681/94 relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento delle politiche strutturali nonché all'organizzazione di un sistema d'informazione in questo settore, e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Abruzzo approvato dalla Commissione Europea con decisione C/2000/2151 del 20/07/2000 e dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1209 del 20/09/2000, successivamente modificato ed approvato dalla Com-

missione Europea con decisione n. C(2002) 818 del 25.04.2002;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 663 del 12/07/2005, relativa all'approvazione del bando pubblico per la presentazione delle domande per l'insediamento dei giovani agricoltori, ai sensi della misura "B" del suddetto PSR - Abruzzo, per le annualità 2005-2006, pubblicata sul *B.U.R.A.* n°81 Spec. (Agricoltura) del 03/08/2005;

Vista la determinazione n.DH1/52 del 06/10/2005 con la quale, tra gli altri, è stato concesso l'aiuto individuale alla ditta in oggetto;

Visto il Manuale delle Procedure predisposto da AGEA ed approvato dal Comitato STAR della C.E. in data 09.07.2001 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la nota n. 131 del 20/05/2008 con cui l'Ufficio Regionale Agricolo di L'Aquila propone il recupero dell'aiuto concesso alla ditta MAGGI Isabella, nata a Roma (RM) il 04/02/1978, e residente a Civitella Roveto (AQ) in c.da San Benedetto,4 € 25.000,00 (Allegato 1);

Ritenuto opportuno:

- condividere quanto addotto dall'Ufficio Regionale Agricolo di L'Aquila con la suddetta nota n. 131 del 20/05/2008;
- procedere al recupero dell'aiuto corrisposto alla ditta MAGGI Isabella, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla suddetta data del 20/05/2008, secondo le indicazioni e i fac-simili di cui all'Allegato 2;
- considerare il responsabile dell'U.R.A. di L'Aquila quale responsabile del procedimento oggetto del presente atto;
- demandare all'U.R.A. di L'Aquila la notifica del presente atto all'interessato per il recupero dell'aiuto corrisposto, secondo le indicazioni di cui all'Allegato 2;

- pubblicare il presente atto sul *B.U.R.A.*;

Vista la L.R. 77/97.

DETERMINA

Per quanto in premessa,

- condividere quanto addotto dall'Ufficio Regionale Agricolo di L'Aquila con la suddetta nota n. 131 del 20/05/2008 di cui all'Allegato 1;
- procedere al recupero dell'aiuto concesso alla ditta MAGGI Isabella, nata a Roma (RM) il 04/02/1978, e residente a Civitella Roveto (AQ) in c.da San Benedetto,4 per l'importo di € 25.000,00, maggiorato degli interessi decorrenti dal 20/05/2008;
- considerare il responsabile dell'U.R.A. di L'Aquila quale responsabile del procedimento oggetto del presente atto;

- demandare all'U.R.A. di L'Aquila la notifica del presente atto all'interessato per il recupero dell'aiuto corrisposto, secondo le indicazioni di cui all'Allegato 2;

- pubblicare il presente atto sul *B.U.R.A.*;
- considerare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento la seguente documentazione. allegato 1 composto da n. 1 facciata e allegato 2 composto da n. 5 facciate.

Avverso questo provvedimento è possibile presentare ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla notifica, o al Capo dello Stato entro 120 giorni a decorrere dalla stessa data.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Francesco Bozzelli

Segue Allegato

ALLEGATO 1



GIUNTA REGIONALE
L'AQUILA

13

Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo
Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca
Servizio Piani e Programmi Integrati
Ufficio Regionale Agricolo di L'Aquila

Prot. n. 131

20 MAG 2008

L'AQUILA, _____

RACCOMANDATA

REGIONE ABRUZZO DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE, ALIMENTAZIONE, CACCIA E PESCA SERVIZIO PIANI E PROGRAMMI INTEGRATI
26 MAG. 2008
Prot. RA. 61160



MAGGI Isabella
Contrada San Benedetto n. 4
67054 CIVITELLA ROVETO (AQ)
e p.c. Al Servizio Piani e Programmi Integrati
Ufficio Piani di Sviluppo Rurale
Via Catullo, 17
65100 PESCARA

OGGETTO: Reg. (CE) 1257/99 – Misura “B” – Annualità 2005/2006
Pubblicazione BURA N. 81 Speciale (Agricoltura) del 03.08.2005
Comunicazione ai sensi della Legge 241/90
Proposta di restituzione somme.

In riferimento agli impegni assunti con la domanda presentata ai sensi del Regolamento Comunitario in oggetto, ed acquisita in data 09.08.2005 prot. n. 177, si comunica che è stata attivata la procedura per la decadenza dai benefici ed il recupero del premio già corrisposto in quanto:

- L'azienda agricola non è più "economicamente vitale" in quanto il suo RLST (Reddito Lordo Standard Totale) risulta inferiore a € 10.080,00, in contrasto con il paragrafo 4, punto 2) comma a) del Bando;
- L'azienda non assicura più una occupazione totale annua pari ad 1 (una) ULU (Unità di Lavoro Uomo) in contrasto con il paragrafo 4, punto 2) comma b) del Bando.

Per quanto sopra esposto questo Ufficio propone, al Servizio Piani e Programmi Integrati della Direzione Agricoltura, che legge per conoscenza, la decadenza dai benefici ed il recupero del premio concesso.

Cordiali saluti.

GIUNTA REGIONALE ABRUZZO
 DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO
 RURALE, ALIMENTAZIONE, CACCIA E PESCA
 SERVIZIO PIANI E PROGRAMMI INTEGRATI
 L'Aquila, il 30 GIU. 2008
 [Signature]

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
(ROP) Pr. Giustino)

[Signature]

ALLEGATO 2)

Procedura per restituire l'aiuto

Per restituire gli aiuti percepiti, il beneficiario dovrà provvedere a:

1. Cambiare l'assegno ricevuto;
2. Restituire la medesima somma ricevuta maggiorata degli eventuali interessi (calcolati a decorrere dalla data di notifica, così come dalla tabella esemplificativa) tramite la Tesoreria Provinciale della Banca d'Italia, utilizzando l'apposito modello;
3. Compilare la scheda "Restituzione somme";
4. Inviare, in originale, la quietanza rilasciata dalla Tesoreria (Mod. 121T) e la scheda "Restituzione somme" alla Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca – Servizio Piani e Programmi Integrati, Via Catullo,17 – Pescara.

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
Servizio Piani e Programmi Integrati
La presente copia, composta di
n. 5 fascicoli, è confermata
all'originale esistente presso questo
Servizio.

Pescara, li 30 GIU. 2008

Spina



A.G.E.A. SCHEDA RESTITUZIONE SOMME

INFORMAZIONI ANAGRAFICA e VERBALE GENERICHE

Identificativo Fiscale (C.F. o P. IVA)

- Cognome _____ Nome _____
- Luogo di nascita _____ Data di nascita _____
- Indirizzo _____ Prov. _____
- C.A.P. _____
- Prot. Verbale _____ del _____
- Prot. Richiesta Indebitam. _____ del _____
- Organismo o Ente riciedente _____ Prov. _____

DETTAGLIO per CAMPAGNA E MISURA

- Num. Domanda _____ Misura _____ Campagna _____
- Capitale FEOGA _____
- Cap. Nazionale _____
- Cap. Regionale _____
- Inter. FEOGA _____
- Inter. Naz. le _____
- Inter. Reg. le _____

4

VERSAMENTO

- Tesoreria versamento _____
- Anno versamento _____
- Num. Mod. 121T _____ Data _____
- Importo versato _____



Modello da compilare per la tesoreria provinciale

AIUTI A.G.E.A. - RESTITUZIONE FONDI

TRASFERIMENTO FONDI

Importo versato: Euro.....

TESORERIA ASSEGNATARIA: Tesoreria Centrale (350)

IMPUTAZIONE DEL VERSAMENTO:

CAUSALE: Rinuncia dell'aiuto comunitario nazionale e regionale di cui al Reg. CE 1257/99
campagna Assegno n.Ist. Centrale Banche
Popolari Quota percepita Eurodi cui quota FEUGA (50%)
Euro Quota nazionale (35%) Euro Quota
regionale (15%) Euro

BENEFICIARIO: A.G.E.A. Agenzia Erogazioni in Agricoltura

MEDIANTE COMMUTAZIONE IN QUIETANZA SULLA CONTABILITA' SPECIALE
C/C INFRUTTIFERO N. 1300 - AGEA-AIUTI E AMMASSI COMUNITARI



Calcolo per la restituzione di cifre indebitamente percepite al tasso di riferimento

Tasso di Riferimento				Interessi	TASSO ATTUALE	3,00%
Dal	Al	gg.	Tasso			
20/05/2008	21/05/2008	2	3,00%	4,11		
	22/05/2008	3	3,00%	6,16		
	23/05/2008	4	3,00%	8,22		
	24/05/2008	5	3,00%	10,27		
	25/05/2008	6	3,00%	12,33		
	26/05/2008	7	3,00%	14,38		
	27/05/2008	8	3,00%	16,44		
	28/05/2008	9	3,00%	18,49		
	29/05/2008	10	3,00%	20,55		
	30/05/2008	11	3,00%	22,60		
	31/05/2008	12	3,00%	24,66		
	01/06/2008	13	3,00%	26,71		
	02/06/2008	14	3,00%	28,77		
	03/06/2008	15	3,00%	30,82		
	04/06/2008	16	3,00%	32,88		
	05/06/2008	17	3,00%	34,93		
	06/06/2008	18	3,00%	36,99		
	07/06/2008	19	3,00%	39,04		
	08/06/2008	20	3,00%	41,10		
	09/06/2008	21	3,00%	43,15		
	10/06/2008	22	3,00%	45,21		
	11/06/2008	23	3,00%	47,26		
	12/06/2008	24	3,00%	49,32		
	13/06/2008	25	3,00%	51,37		
	14/06/2008	26	3,00%	53,42		
	15/06/2008	27	3,00%	55,48		
	16/06/2008	28	3,00%	57,53		
	17/06/2008	29	3,00%	59,59		
	18/06/2008	30	3,00%	61,64		
	19/06/2008	31	3,00%	63,70		
	20/06/2008	32	3,00%	65,75		
	21/06/2008	33	3,00%	67,81		
	22/06/2008	34	3,00%	69,86		
	23/06/2008	35	3,00%	71,92		
	24/06/2008	36	3,00%	73,97		
	25/06/2008	37	3,00%	76,03		
	26/06/2008	38	3,00%	78,08		
	27/06/2008	39	3,00%	80,14		
	28/06/2008	40	3,00%	82,19		
	29/06/2008	41	3,00%	84,25		
	30/06/2008	42	3,00%	86,30		
	01/07/2008	43	3,00%	88,36		
	02/07/2008	44	3,00%	90,41		
	03/07/2008	45	3,00%	92,47		
	04/07/2008	46	3,00%	94,52		
	05/07/2008	47	3,00%	96,58		
	06/07/2008	48	3,00%	98,63		
	07/07/2008	49	3,00%	100,68		
	08/07/2008	50	3,00%	102,74		
	09/07/2008	51	3,00%	104,79		
	10/07/2008	52	3,00%	106,85		
	11/07/2008	53	3,00%	108,90		
	12/07/2008	54	3,00%	110,96		
	13/07/2008	55	3,00%	113,01		
	14/07/2008	56	3,00%	115,07		
	15/07/2008	57	3,00%	117,12		
	16/07/2008	58	3,00%	119,18		
	17/07/2008	59	3,00%	121,23		
	18/07/2008	60	3,00%	123,29		
	19/07/2008	61	3,00%	125,34		

Importo indebitamente percepito
25.000,00



Calcolo per la restituzione di cifre indebitamente percepite al tasso di riferimento

20/07/2008	62	3,00%	127,40
21/07/2008	63	3,00%	129,45
22/07/2008	64	3,00%	131,51
23/07/2008	65	3,00%	133,56
24/07/2008	66	3,00%	135,62
25/07/2008	67	3,00%	137,67
26/07/2008	68	3,00%	139,73
27/07/2008	69	3,00%	141,78
28/07/2008	70	3,00%	143,84
29/07/2008	71	3,00%	145,89
30/07/2008	72	3,00%	147,95
31/07/2008	73	3,00%	150,00
01/08/2008	74	3,00%	152,05
02/08/2008	75	3,00%	154,11
03/08/2008	76	3,00%	156,16
04/08/2008	77	3,00%	158,22
05/08/2008	78	3,00%	160,27
06/08/2008	79	3,00%	162,33
07/08/2008	80	3,00%	164,38
08/08/2008	81	3,00%	166,44
09/08/2008	82	3,00%	168,49
10/08/2008	83	3,00%	170,55
11/08/2008	84	3,00%	172,60
12/08/2008	85	3,00%	174,66
13/08/2008	86	3,00%	176,71
14/08/2008	87	3,00%	178,77
15/08/2008	88	3,00%	180,82
16/08/2008	89	3,00%	182,88
17/08/2008	90	3,00%	184,93
18/08/2008	91	3,00%	186,99
19/08/2008	92	3,00%	189,04
20/08/2008	93	3,00%	191,10



DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE
SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE E MINERARIE

DETERMINAZIONE 30.06.2008, n. DI3/42:

Cava di sabbia in località "Collesecco" del Comune di Tollo (Provincia di Chieti). Ditta: Ciccotelli Mario. Autorizzazione ampliamento.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

La ditta CICCOTELLI MARIO, nel prosieguo semplicemente Ditta, con sede legale in Frazione Collesecco – Comune di Tollo(CH), è autorizzata alla prosecuzione dei lavori di coltivazione e risanamento ambientale della cava di sabbia sita in località "Collesecco" del Comune di Tollo(CH) individuata in Catasto al foglio di mappa 12 particelle nn. 144-148-149-150-151-518-636 alle seguenti norme e condizioni:

Art. 1

La ditta è obbligata ad osservare le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.1985 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Responsabile del Procedimento.

Art. 2

La zona interessata dagli scavi deve essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti ai vertici dell'area assegnata.

Art. 3

L'autorizzazione è valida per anni 2(due) dalla data di notifica del presente provvedimento e l'attività estrattiva deve essere intrapresa entro novanta giorni dalla predetta data. Per giustificati motivi possono essere concessi fino

ad ulteriori novanta giorni di proroga. La denuncia di inizio lavori completa di idonea documentazione, attestante l'avvenuto rispetto dell'art. 4 del D.L.gs. n. 624/1996, deve essere presentata, ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 128/1959, al Servizio Attività Estrattive e Minerarie. Qualora, entro i termini suddetti, non pervenga al predetto Servizio la denuncia di esercizio, il presente provvedimento si intende decaduto.

Art. 4

Il deposito cauzionale per un importo nella misura di Euro 150.000,00(centocinquantamila/00) è stato effettuato con polizza fidejussoria n. 467549 emessa in data 22.04.2008 dalla SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE di VERONA la quale potrà essere svincolata a seguito dell'accertamento finale da parte dell'Ufficio Cave e Torbiere.

Art. 5

La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l'avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di Polizia Mineraria.

Art. 6

Deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge in materia mineraria e alle seguenti prescrizioni:

- I lavori di coltivazione devono procedere dall'alto verso il basso con il ripristino progressivo del profilo finale di abbandono;
- Il materiale di scotico deve essere interamente accumulato sul posto e riutilizzato per il ripristino dello stato finale superficiale.

Art. 7

La ditta ha l'obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Attività

Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all'attività estrattiva.

Art. 8

La quantità media estraibile annualmente è di mc. 67.900 e complessivamente di mc. 135.800 per l'intera durata dell'attività.

Art. 9

La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza e depositati agli atti d'Ufficio, mediante l'utilizzo di mezzi meccanici omologati a norma di Legge.

Art. 10

Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l'escavazione, la ditta deve rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile del Procedimento, allegato "E" art. 6 L.R. 67/1987.

Art. 11

Avverso il presente provvedimento è ammesso, nei termini e modi di Legge decorrenti dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge n. 1034/1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. n. 1199/1971).

Art. 12

Il presente Provvedimento deve essere pubblicato, per estratto, sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla legge.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Ezio Faieta

DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE
SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE E MINERARIE

DETERMINAZIONE 03.07.2008, n. DI3/45:

Cava di ghiaia in località "Cannucce" del Comune di Raiano (Provincia dell'Aquila). Ditta: Inerti Corfinio Srl. Autorizzazione rinnovo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

La ditta INERTI CORFINIO SRL., nel prosieguo semplicemente Ditta, con sede legale in Località Impianata – Comune di Corfino(AQ), è autorizzata alla prosecuzione dei lavori di coltivazione e risanamento ambientale della cava di ghiaia sita in località "Cannucce" del Comune di Raiano(AQ) individuata in Catasto al foglio di mappa 17 particelle nn. 17-18-44-45-46-47-48-49-50-51-52-89-90-427-447 alle seguenti norme e condizioni:

Art. 1

La ditta è obbligata ad osservare le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.1985 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Responsabile del Procedimento.

Art. 2

La zona interessata dagli scavi deve essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti ai vertici dell'area assegnata.

Art. 3

L'autorizzazione è valida per anni 5(cinque) dalla data di notifica del presente provvedimento e l'attività estrattiva deve essere intrapresa entro novanta giorni dalla predetta data. Per giustificati motivi possono essere concessi fino ad ulteriori novanta giorni di proroga. La denuncia di inizio lavori completa di idonea documentazione, attestante l'avvenuto rispetto

dell'art. 4 del D.L.gs. n. 624/1996, deve essere presentata, ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 128/1959, al Servizio Attività Estrattive e Minerarie. Qualora, entro i termini suddetti, non pervenga al predetto Servizio la denuncia di esercizio, il presente provvedimento si intende decaduto.

Art. 4

Il deposito cauzionale per un importo nella misura di Euro 200.000,00(duecentomila/00) è stato effettuato con polizza fidejussoria n.Z010146 emessa in data 12.05.2008 dalla ZURICH INSURANCE COMPANY S.A. di MILANO la quale potrà essere svincolata a seguito dell'accertamento finale da parte dell'Ufficio Cave e Torbiere.

Art. 5

La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l'avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di Polizia Mineraria.

Art. 6

Deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge in materia mineraria e alle seguenti prescrizioni:

- Prima dell'inizio dei lavori di coltivazione l'area di cava deve essere delimitata, mediante posa in opera di termini lapidei disposti con la salvaguardia della distanza di rispetto dalla strada esistente fissata in metri 50,00;
- Restano ferme ed invariate le altre prescrizioni contenute nell'art. 6 del Provvedimento Regionale n. 53 in data 01.08.2000-

Art. 7

La ditta ha l'obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all'attività estratti-

va.

Art. 8

La quantità media estraibile annualmente è di mc. 20.910 e complessivamente di mc. 104.550 per l'intera durata dell'attività.

Art. 9

La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza e depositati agli atti d'Ufficio, mediante l'utilizzo di mezzi meccanici omologati a norma di Legge.

Art. 10

Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l'escavazione, la ditta deve rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile del Procedimento, allegato "E" art. 6 L.R. 67/1987.

Art. 11

Avverso il presente provvedimento è ammesso, nei termini e modi di Legge decorrenti dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge n. 1034/1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. n. 1199/1971).

Art. 12

Il presente Provvedimento deve essere pubblicato, per estratto, sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla legge.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing.Ezio Faieta

DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO,
AMBIENTE, ENERGIA
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 10.07.2008, n. DN3/221:
Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 re-

cante: Norme in materia ambientale e s.m.i. L.R. 19.12.07, n. 45. Ditta EURO PIEMME S.r.l. via R. Camiscia n. 12, 65010 Moscufo (PE). Determinazione dirigenziale n. DF3/58 del 07/07/03 inerente autorizzazione alla realizzazione di un impianto di lavorazione dei residui provenienti dalle lavorazioni edili, fase di gestione R5 di cui all'all. C della parte IV del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i., in località S.S. Valle del Tavo nel Comune di Moscufo (PE). Presa d'atto di una variante non sostanziale ai sensi dell'art. 45, comma 12 della L.R. n. 45/07 inerente integrazione di codici CER.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

omissis


DETERMINA

- 1) di stabilire che, la consistenza dell'elenco dei codici CER da avviare all'impianto di lavorazione dei residui provenienti dalle la-

vorazioni edili, ubicato in località Tavolara nel Comune di Moscufo (PE), già autorizzato con Determinazione dirigenziale n. DF3/58 del 07/07/03 e successive modifiche ed integrazioni, , fase di gestione R5 di cui all' all. C della parte IV del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i., a favore della Ditta Euro Piemme S.r.l. con sede in via R. Camiscia n. 12 65010 Moscufo (PE), risulta modificata in modo non sostanziale, nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti indicati dall'ARTA, Dipartimento di Pescara, contenuti nelle note prot. n. 1289 del 05/03/08 e prot. n. 1830/SCPE-DS del 02/04/08, richiamate in premessa;

- 2) di stabilire, pertanto, in virtù delle suddette modifiche non sostanziali, che i CER complessivamente ammissibili all'impianto, nei limiti delle potenzialità già autorizzate (100 T/g di trattamento + eventuale 5% ÷) e deposito preliminare max pari a T. 1.000) ,risultano qui di seguito elencati:

Classe tipologica	Descrizione sintetica	Codici CER 2002
rifiuti prodotti dall'estrazione di minerali	Rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi	01 01 02
Rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi	Polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07	01 03 08



	Rifiuti non specificati altrimenti	01 03 99
Rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	01 04 08
	Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	01 04 10
	Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	01 04 13
Rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero	Terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole	02 04 01
	Carbonato di calcio fuori specifica	02 04 02
Rifiuti della fusione di materiali ferrosi	Scorie di fusione	10 09 03
	Forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05	10 09 06
	Forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07	10 09 08
Rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro	Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11	10 11 12
Rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione	Scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico	10 12 01
	Polveri e particolato	10 12 03
	Stampi di scarto	10 12 06
	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	10 12 08
	Rifiuti non specificati altrimenti	10 12 99
Rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali materiali	Scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico	10 13 01
	Rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce	10 13 04
	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 10 13 10	10 13 11
	Rifiuti non specificati altrimenti	10 13 99
Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 1606 e 1608)	Vetro	16 01 20
Scarti di rivestimenti e materiali refrattari	Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti	16 11 02



	dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01	
	Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03	16 11 04
Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche	Cemento	17 01 01
	Mattoni	17 01 02
	Mattonelle e ceramiche	17 01 03
	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	17 01 07
Legno, vetro e plastica	Vetro	17 02 02
Miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	17 03 02
Terra, rocce e fanghi di dragaggio	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	17 05 04
	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07	17 05 08
Materiali da costruzione e base di gesso	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	17 08 02
Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	17 09 04
Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti	Vetro	19 12 05
Rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda	Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01	19 13 02
	Fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03	19 13 04

- 3) di stabilire che il presente provvedimento è strettamente connesso alla autorizzazione originaria, (Determinazione dirigenziale n. DF3/58 del 07/07/03 e successive modifiche ed integrazioni), di cui si richiamano tutte le ulteriori condizioni e prescrizioni;
- 4) di prescrivere che nell'impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
- 5) di fare salve eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri tecnici, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti ed organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia; sono fatti salvi eventuali diritti di terzi;
- 6) di richiamare la ditta autorizzata:
- agli obblighi previsti dall'art. 189 (Catasto dei rifiuti), art. 190 (Registri di carico e scarico) del D. Lgs. n. 152/06; è fatto salvo, comunque, il rispetto di quanto prescritto in ordine al trasporto dei rifiuti ed al loro deposito temporaneo;
 - agli obblighi fissati agli articoli 34 e 35 della LR. n. 45/07;
 - al rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di rifiuti, per quanto applicabili e che si intendono come prescritte dalla presente autorizzazione;
- 7) di stabilire che l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, comporta, in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrata, l'adozione dei provvedimenti previsti dall' art. 208, comma 13 del DLgs. n. 152/06, nonché l'applicazione delle sanzioni stabilite nel citato decreto;
- 8) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Moscufo, all'Amministrazione Provinciale di Pescara, all'ARTA - Direzione Centrale di Pescara, all'ARTA - Dipartimento Provinciale di Pescara;
- 9) di trasmettere, altresì, ai sensi dell'art. 208, comma 18 del D Lgs n. 152/06 copia del presente provvedimento all'Albo Nazionale Gestori Ambientali - Sezione regionale c/o la C.C.I.A.A. di L'Aquila;
- 10) di redigere il presente provvedimento in n. 2 originali, di cui uno viene notificato, ai sensi di legge, alla ditta Euro Piemme S.r.l. via R. Camiscia n. 12 65010 MOSCUFO (PE);
- 11) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente agli estremi, all'oggetto e al dispositivo, sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.
- Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini

DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO,
AMBIENTE, ENERGIA
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 11.07.2008, n. DN3/223:
Decreto Legislativo 03.04.2006 n° 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche e integrazioni, art. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti) - Legge Regionale 19.12.2007 n° 45 (Norme per la gestione integrata dei Rifiuti), art. 45 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti) - Decreto

Legislativo 24.06.2003 n° 209 (Attuazione della direttiva 2000/53/Ce relativa ai veicoli fuori uso) e s.m.i. - Ditta Autodemolizioni CIALINI E. & S.a.s. Via G. Galilei n. 36 - 64016 S. EGIDIO ALLA VIBRATA (TE) - Autorizzazione regionale all'adeguamento impiantistico e alla integrazione aree per l'attività di autodemolizione autorizzata con Determinazione Dirigenziale n° DF3/107 del 13.11.2003.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui dm seguito si intendono integralmente riportate:

- 1) di approvare ai sensi del Decreto Legislativo 03.04.2006 n° 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i. art. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti) - Legge Regionale 19.12.2007 n° 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti), art. 45 (Autorizzazione unica per i nuovi Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti) - Decreto Legislativo 24.06.2003 n° 209 (Attuazione della direttiva 2000/53/Ce relativa ai veicoli fuori uso) e successive modifiche e integrazioni - le iniziative presentate dalla Ditta Autodemolizioni CIALINI E. & S.a.s. - Sede operativa: Via G. Galilei n° 36 - 64016 S. EGIDIO ALLA VIBRATA (TE), di adeguamento impiantistico e di integrazione delle aree per l'attività di autodemolizione, ubicate nel Comune di Sant'Egidio alla Vibrata - Via G. Galilei n° 36, identificabile nel N.C.T. dello stesso al Foglio 15 Particelle 275-276-1899-1900-674-1127-1128 - Aree classificate nel P.R.G. come D4 - "Aree per depositi di materiali all'aperto" - della Zona 1 (875mq) e della Zona 2 (1.140 mq) per una superficie delle Aree della Zona 1 e 2 di 2.015 mq e

complessiva di 9.665 mq e una potenzialità dell'impianto di 500 veicoli l'anno equivalente alla fase D15 (Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti))" dell'Allegato 13 e alla fase R13 (Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti))", R4 (Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici), R5 (Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche), R3 (Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e le altre trasformazioni biologiche)) dell'allegato C del Decreto Legislativo n° 152/2006 in conformità agli elaborati tecnici e progettuali indicati in premessa e di seguito elencati:

Giorno 30 Mese di Dicembre Anno 2003

Dott. Arch. Gino MICOZZI - Perito Agrario
Lorenzo RAZZIETTI

Allegato 1) Relazione tecnica;

Allegato 2) Planimetria generale dell'impianto;

Allegato 3) Determinazione n° DF3/107 del 13.11.2003;

Allegato 4) Scheda identificazione dell'impianto;

Allegato 5) Dichiarazione di appartenenza dell'area;

- 2) di autorizzare la Società CIALINI E. & S.a.s. alla realizzazione e gestione ai sensi del predetto art. 208 del Decreto Legislativo 03.04.2006 n° 152 e s.m.i., l'iniziativa di cui al punto 1);
- 3) di stabilire che l'autorizzazione di cui al precedente punto 2) è concessa fino al termine di validità della Determinazione n°

DF3/107 del 13.11.2003, dalla data di adozione del presente provvedimento; detto periodo risulta comprensivo sia della fase di costruzione che della fase di esercizio e, a tal proposito, si rinvia a quanto disposto dalla Legge Regionale 19.12.2007 n° 45;

4) di precisare che l'autorizzazione di cui al punto 2) è rinnovabile, per ogni sua fase (costruzione e/o esercizio) nelle forme stabilite dal Decreto Legislativo 03.04.2006 n° 152 e successive modifiche e integrazioni e dalla L.R. n° 45/2007 art. 47 (Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione Ambientale), comma 1 (Le procedure di rinnovo delle autorizzazioni di cui al presente articolo sono disciplinate dall'art. 209 del D.Lgs. n° 152/2006);

5) di autorizzare la Società CIALINI E. & S.a.s. ai sensi del Decreto Legislativo 03.04.2006 n° 152 e s.m.i., all'esercizio dell'impianto indicato al precedente punto 1) alle condizioni e prescrizioni riportate in premessa che qui di seguito si riepilogano:

del Comune di S. Egidio alla Vibrata (TE):

1) lo stoccaggio delle carcasse da bonificare nel Settore 2 deve avvenire a raso dal lato del capannone esistente e per una sola pila;

della Direzione Sanità - Servizio Prevenzione Collettiva - Ufficio Igiene e Sanità Pubblica / A.U.S.L. Azienda Unità Sanitaria Locale di Teramo:

1) Si esprime parere favorevole limitatamente per la porzione di area contraddistinta con 1B mentre si esprime parere contrario per quella contraddistinta con 2A, in quanto l'ampliamento nella predetta zona, andrebbe a ricadere in confine con la zona residenziale prevista dal vigente P.R.E. del Comune di S. Egidio alla Vibrata. Poiché questo tipo di attività rientra fra quelle insalubri di prima classe, e quindi incompatibile con la zo-

na abitativa residenziale;

della Società Abruzzo Servizi S.p.A.:

1) Oli scarichi dovranno rispettare i limiti di accettabilità previsti nella tabella 3, scarico in rete fognaria, dell'allegato 5 al D.Lgs. 152/99 e successive modifiche e integrazioni;

2) Dovranno essere adottate le misure necessarie onde evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento;

3) Relativamente alle acque di dilavamento del piazzale, potranno essere scaricate in pubblica fognatura solo le acque di prima pioggia e cioè quelle corrispondenti per ogni evento meteorico ad una precipitazione di 5 mm., uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio;

4) Le acque definite di "seconda pioggia", dovranno essere smaltite con sistemi alternativi verso corpi ricettori finali, diversi dalla rete fognante pubblica acque nere;

5) Il pozzetto d'ispezione ubicato prima dello scarico finale, da utilizzarsi per il prelievo campioni, dovrà essere sempre accessibile all'organo tecnico di controllo;

6) I tubi di acciaio al pubblico collettore dovranno essere di materiale idoneo, impermeabili e di diametro non inferiore a mm 200;

7) Entro tre mesi dalla data di rilascio della presente autorizzazione, dovrà essere inviato alla nostra Società, pena la decadenza dell'autorizzazione, certificato di analisi relativo allo scarico delle acque di prima pioggia, contenente tutti i parametri richiesti dalla normativa vigente, con data non anteriore a mesi sei;

8) La presente autorizzazione allo scarico

ha validità di quattro anni, un anno prima della scadenza dovrà esserne richiesto il rinnovo;

9) Per tutto quanto non espressamente detto, si rimanda alle prescrizioni del Regolamento per il servizio di fognatura e tutte quelle altre norme vigenti che disciplinano la materia

10) la presente autorizzazione si intende rilasciata, fatto salvo il diritto di terzi;

della Direzione Parchi - Territorio - Ambiente - Energia - Servizio Gestione Rifiuti - Ufficio Attività Amministrative:

1) completare l'impermeabilizzazione delle aree destinate allo stoccaggio della carcasse bonificate, compresa l'area ex RIP ed anche l'area di transito automezzi;

2) la suddetta impermeabilizzazione dovrà comportare un'adeguamento della gestione delle acque con presentazione di una planimetria aggiornata delle stesse corredata da relazione tecnica descrittiva;

3) presentare il Piano di ripristino dell'area;

Le suddette integrazioni dovranno essere presentate in n. 4 copie originali entro mesi 3 dalla notifica di approvazione del PdA e l'impermeabilizzazione delle suddette aree dovrà essere ultimata entro il 30 settembre 2008”:

5) di precisare che la potenzialità complessiva dell'impianto insieme alle tipologie di rifiuti con relativo codice CER rimangono immutate a quanto contenuto nella Determinazione n° DF3/107 del 13.11.9003-

6) di confermare, quanto altro contenuto nelle precedenti autorizzazioni;

7) di richiamare la Società CIALINI E. & S.a.s., autorizzata, al rispetto degli obblighi previsti dall'art. 189 (Catasto rifiuti) e dell'art 190 (Registro di carico, e scarico)

del DLgs. 03.04.2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i. e alla trasmissione con cadenza semestrale, all'Amministrazione Provinciale di Teramo e all'A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Provinciale di Teramo di una comunicazione concernente la quantità dei rifiuti movimentati la provenienza e la loro destinazione, distinguendo quelli provenienti dalla Regione da quelli fuori Regione;

8) di dare atto che l'inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 208 (Autorizzazione unica per nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti) comma 13 (Quanto, a seguito di controlli successivi all'avviamento degli impianti, questi non risultino conformi all'autorizzazione di cui al presente articolo, ovvero non siano soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute nella stessa autorizzazione, quest'ultima è sospesa, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi. Decorso tale termine senza che il titolare abbia adempiuto a quanto disposto nell'atto di diffida l'autorizzazione è revocata) del Decreto Legislativo 03.04.2006 n° 152 e s.m.i. e dell'artd. 45 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti) comma 16 (Qualora a seguito di controlli successivi all'avviamento dell'impianto, questo non risulti conforme all'autorizzazione di cui al presente articolo, a seconda della gravità delle infrazioni si procede:

a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;

b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato;

c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di

mancato adeguamento alle prescrizioni ed in caso di reiterate violazioni della Legge Regionale 19.12.2007 n° 45;

9) di obbligare la Società.

- di possedere, nel corso della realizzazione dell'adeguamento della gestione delle acque e delle fasi di impermeabilizzazione delle aree destinate allo stoccaggio delle carcasse bonificate, dell'area ex RIP e dell'area di transito automezzi, la prescritta polizza assicurativa della responsabilità civile d'inquinamento (R.C.I.), a copertura di danni ambientali, causati a terzi. Terminata la fase prescritta per i miglioramenti gestionali dell'impianto ed eseguiti i dovuti accertamenti, si procederà allo svincolo della citata polizza assicurativa secondo quanto stabilito dalla Delibera di Giunta Regionale n. 790 del 03.08.2007 pubblicata sul *B.U.R.A.* n. 71 Speciale del 05.09.2007;
- di prestare al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio sulle aree sopramenzionate di adeguate garanzie finanziarie, a favore della Regione Abruzzo secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 790 del 03.08.2007 e relativi allegati (Allegato A - Allegato E - Allegato C - Allegato D - Allegato E) e/o a conformare le garanzie già prestate entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della stessa sul *B.U.R.A.* ovvero alla prima scadenza utile a copertura di eventuali danni ambientali; detta garanzia, controfirmata per accettazione, sarà restituita all'interessato;
- al rispetto di quanto previsto dall'art. 48 (Garanzie finanziarie), comma 1 (La Giunta Regionale definisce entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri e i parametri per lo determinazione delle garanzie finanziarie che l'interessato è tenuto a fornire per

ottenere l'autorizzazione all'esercizio di un impianto, articolati per tipo di attività, per caratteristiche tecniche degli impianti, compresi quelli di cui al titolo quinto del decreto e per natura e caratteristiche dei rifiuti, con particolare riferimento ai rischi ambientali ed agli eventuali costi di bonifica e ripristino ambientale), comma 2 (La prestazione l'accettazione delle garanzie finanziarie costituiscono requisito di efficacia dell'autorizzazione e condizione per l'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto; a tal fine le garanzie finanziarie per la gestione di una discarica, anche per la fase successiva alla sua chiusura, prestate conformemente a quanto disposto dall'art. 14 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) e successive modifiche ed in integrazioni), comma 3 (Le garanzie finanziarie possono coesistere in depositi cauzionari, polizze fidejussorie, coperture assicurative e il loro importo deve essere idoneo ad assicurare, in qualunque momento, l'esecuzione delle operazioni di messa in sicurezza, di chiusura dell'impianto e ripristino del sito, eventuale bonifica e risarcimento del danno ambientale ed è soggetto ad aggiornamenti biennali), comma 4 (Le garanzie finanziarie sono ridotte del 50% per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) 19 marzo 2001, n. 761/2001 "Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)" del 40% nei caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Isa 14001), comma 5 (Le garanzie finanziarie sono trattenute trattenute per due annisuccessivi al periodo garantito o alla chiusura degli im-

pianti. Per le discariche le garanzie finanziarie sono trattenute per tutto il tempo necessario alle operazioni di manutenzione e di gestione successiva alla chiusura della discarica), comma 6 (La Giunta regionale può prevedere che le garanzie finanziarie di cui all'art. 14 del D.Lgs. 36/2003 non si applicano a particolari tipologie di impianti aventi un basso impatto ambientale) della Legge Regionale 19 12.2007 n. 45, pubblicata sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.)* n. 10 Straordinario del 21.12.2007;

- 10) di fare salve eventuali e ulteriori autorizzazioni, visti pareri e nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia; sono fatti salvi, infine eventuali diritti di terzi;
- 11) di redigere il presente provvedimento in numero due originali, di cui un esemplare viene notificato, ai sensi di legge, alla Società CIALINI E. & Sa.s. - Via G. Galilei n° 36 - 64016 S. EGIDIO ALLA VIBRATA (TE);
- 12) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di S. Egidio alla Vibrata (TE), all'Amministrazione Provinciale di Teramo, all'A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Direzione Centrale e all'A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Provinciale di Teramo;
- 13) di trasmettere, altresì, ai sensi dell'art. 208, comma 18 del Decreto Legislativo 03.04.2006 n° 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche e integrazioni copia del presente provvedimento all'Albo Nazionale Gestori Ambientali c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L'Aquila;
- 14) di disporre la pubblicazione del presente

provvedimento, limitatamente all'oggetto e al dispositivo, sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini

DIREZIONE SANITA'
SERVIZIO VETERINARIO

DETERMINAZIONE 09.07.2008, n. DG11/101:

Sicurezza Alimentare: Approvazione Intese tra Governo, Regioni e Province Autonome su:

Vendita diretta di latte crudo per l'alimentazione umana; Produzione e immissione sul mercato del latte destinato al trattamento termico e alla trasformazione; Deroghe transitorie per la produzione di formaggi prodotti con latte bovino e con periodo di maturazione di almeno 60 giorni ai sensi dei Regolamenti CE nn. 852 e 853 del 2004.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per le ragioni e le finalità riportate in premessa

1. di recepire l'intesa tra Governo, Regioni e Province Autonome, sul documento recante "Vendita diretta di latte crudo per l'alimentazione umana", sancita il 25 gennaio 2007, allegato "A" al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di recepire l'intesa tra Governo, Regioni e

Province Autonome, sul documento in materia di “Deroghe transitorie per la produzione di formaggi prodotti con latte bovino e con periodo di maturazione di almeno 60 giorni ai sensi dei Regolamenti CE nn. 852 e 853 del 2004”.”, sancito il 25 gennaio 2007 (Rep. Atti n. 6 del 25.01.2007) allegato “B” al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

3. di recepire l’intesa tra Governo, Regioni e Province Autonome, sul documento recante “Linee Guida per l’esecuzione dei Controlli tesi a garantire la sicurezza alimentare nell’ambito della produzione e immissione sul mercato del latte destinato al trattamento termico e alla trasformazione”, sancita il 20 marzo 2008 (Rep. Atti n. 103 del 20.03.2008) allegato “C” al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
4. il presente Provvedimento sostituisce ed abroga tutti i precedenti provvedimenti regionali in contrasto con il presente;
5. di integrare formalmente con le misure di cui ai punti 1), 2) e 3), dalla data della presente Determinazione, il Capitolo III, a pagina 430 dal titolo “CONTROLLO SUL LATTE”, il “IL LIBRO DELLE REGOLE”, PIANO PLURIENNALE REGIONALE

INTEGRATO DEI CONTROLLI DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E DELLA SICUREZZA ALIMENTARE DELLA REGIONE ABRUZZO (P.P.R.I.C.) 2008-2010’, approvato con precedente Determinazione n. DG11/54 del 31.03.2008;

6. di trasmettere, per il seguito di competenza, copia della presente Determinazione al Ministero della Salute, ai Direttori Generali delle AA.SS.LL. regionali, ai responsabili dei Dipartimenti di Prevenzione ed ai Direttori dei Servizi Veterinari dell’area “C” delle stesse AA.SS.LL. e all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale” di Teramo;
7. di trasmettere copia della presente determinazione al Direttore Regionale della Direzione Sanità, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7;
8. di disporre la pubblicazione della presente Determinazione sul *B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo)*.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO VETERINARIO
Dott. Giuseppe Bucciarelli

Segue Allegato



Allegato "A"

18

Ministero della Salute

DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA
NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
EX UFFICIO IX

**INTESA TRA IL GOVERNO E LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI
TRENTO E BOLZANO IN MATERIA DI VENDITA DIRETTA DI LATTE CRUDO PER
L'ALIMENTAZIONE UMANA**

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano

Nell'odierna seduta del.....

PREMESSO CHE :

- l'art. 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, prevede che il Governo, nella sede della Conferenza Stato- Regioni, può promuovere la stipula di intese dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

Considerato l'art. 14 del Regolamento CE n. 178/2002 che stabilisce i principi generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

Visto il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;

Visto il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per gli alimenti di origine animale;

Visto il Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;

Visto il Regolamento CE n. 2073/2005 della Commissione del 15 novembre 2005 relativo ai criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari.

Visto l'articolo 10, comma 8, lettera a) del Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 con il quale è stato previsto che gli Stati Membri possono vietare o limitare la commercializzazione sul loro territorio di latte crudo o crema cruda per l'alimentazione umana diretta;

Considerato che l'art. 1, comma 3, lettera c) del Regolamento CE n. 853/2004 e l'art. 1, comma 2, lettera c) del Regolamento CE n. 852/2004, escludono dal campo di applicazione degli stessi la cessione diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali.

Considerato che il Reg. (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari che all'allegato II, Capitolo III del Reg. (CE) n. 852/2004 detta i "Requisiti applicabili alle strutture mobili e/o temporanee (quali padiglioni, chioschi di vendita, banchi di vendita autotrasportati), ai locali utilizzati principalmente come abitazione privata ma dove gli alimenti sono regolarmente preparati per essere commercializzati e ai distributori automatici".

Vista la proposta avanzata dal Ministro della Salute;

Acquisito l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

SANCISCE

PREMESSA. In considerazione delle numerose richieste giunte al Ministero della salute ed alle Regioni volte ad ottenere l'autorizzazione alla vendita di latte crudo direttamente al consumatore finale attraverso distributori automatici, si è ritenuto necessario stabilire idonee procedure igienico-sanitarie al fine di tale commercializzazione, mantenendo inalterati gli obiettivi fissati dalla normativa sulla sicurezza alimentare.

Si è ritenuto opportuno, inoltre, stabilire le procedure di registrazione, le procedure tecniche e quelle di controllo per tale modalità di commercializzazione al fine dell'armonizzazione sul territorio nazionale.

Art. 1

1. E' consentita la commercializzazione di latte crudo destinato all'alimentazione umana secondo le seguenti modalità:
 - a) direttamente nell'Azienda di produzione dal produttore al consumatore finale,
 - b) attraverso macchine erogatrici collocate nella stessa azienda agricola o al di fuori di questa.
2. I distributori di cui al comma 1, lettera b), dovranno essere registrati ai sensi del Regolamento n. 852/2004, secondo le modalità previste dall'Accordo della Conferenza Stato-Regioni relativo alle Linee-guida applicative del Regolamento CE n. 852/2004 del 9 febbraio 2006.

Art. 2

1. L'azienda agricola che intende intraprendere la vendita diretta di latte crudo attraverso macchine erogatrici deve presentare un'istanza di registrazione ai sensi del Regolamento CE n. 852/2004 accompagnata da una relazione tecnica dettagliata che specifichi le modalità di vendita della matrice alimentare oggetto di richiesta.

2. L'operatore del settore alimentare potrà iniziare l'attività solo dopo che, trascorso un periodo di 45 giorni non ha ricevuto un diniego da parte del Servizio Veterinario della ASL competente per territorio.

3. Il posizionamento delle macchine erogatrici è limitato al territorio della Provincia dove risiede l'Azienda di produzione o delle Province contermini.

Art. 3

1. Le Aziende che intendono intraprendere tale modalità di vendita, devono dimostrare di essere conformi a quanto previsto dall'Allegato III- Sezione IX- Capitolo I del Regolamento CE n. 853/2004, rispettare le disposizioni previsti all'Allegato I relativo alla "Produzione primaria" del Regolamento CE n. 852/2004, con particolare riguardo alla tenuta delle registrazioni, come riportato al punto III) dello stesso allegato.
2. Il latte crudo prodotto in stalla deve soddisfare i criteri previsti all'Allegato III, Sezione IX, Capitolo I, punto III. del Regolamento CE n. 853/2004; tali criteri devono essere calcolati, in autocontrollo, sulla media mobile con almeno due prelievi al mese. Le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, possono, a tale riguardo, stabilire criteri più restrittivi.
3. Le aziende agricole che intendano commercializzare latte crudo attraverso macchine erogatrici, fermo restando gli obblighi e responsabilità del produttore, nonché le procedure previste dal proprio piano di autocontrollo stabilite dalla normativa vigente, devono essere sottoposte a controlli effettuati da parte dei servizi veterinari competenti circa il rispetto dei requisiti sanitari previsti dalle norme vigenti in materia di sanità animale, benessere animale, igiene e sicurezza alimentare, secondo linee programmatiche indicate dalle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano.
4. Il latte crudo, al momento dell'erogazione, deve risultare conforme ai requisiti generali di sicurezza alimentare come previsto dall'art. 14 del Regolamento CE del Parlamento e del Consiglio n. 178/2002 ed ai criteri microbiologici volti a verificare l'assenza di microrganismi patogeni e delle loro tossine come previsto nell'Allegato alla presente Intesa. Tali criteri devono essere verificati in autocontrollo.
5. In caso di superamento dei limiti di carica batterica e/o di cellule somatiche e/o di presenza di microrganismi patogeni e loro tossine, la vendita di latte crudo deve essere sospesa fino alla rimozione della non conformità. In tale caso, durante il periodo di sospensione, l'azienda non può ricorrere alla sostituzione con latte proveniente da altre aziende di produzione diverse da quella registrata a tale scopo ai sensi del Regolamento CE n. 852/2004.

Art. 4

1. Il trasporto del latte crudo negli appositi contenitori dall'azienda agricola al luogo ove è posizionato l'erogatore, qualora non sia in azienda, deve avvenire con un mezzo di trasporto conforme al Regolamento n. 852/2004.
2. Le macchine erogatrici devono essere rifornite giornalmente di latte crudo.
3. Il latte crudo non erogato dalla macchina, nella stessa giornata di riempimento, qualora non smaltito a norma di legge, deve essere riportato nell'azienda di provenienza, rispettando le condizioni igieniche e di temperatura e collocato in un serbatoio appositamente dedicato.
4. Il latte di cui al comma precedente, deve essere sottoposto a pastorizzazione prima di una sua successiva commercializzazione, oppure:
 - a) destinato alla cascificazione per la produzione di formaggi a lunga stagionatura, oppure
 - b) all'alimentazione animale ai sensi del Regolamento n. 79/2005.

5. Nel caso in cui il latte venga pastorizzato, tale trattamento deve avvenire in impianti autorizzati con il rispetto di tutte le specifiche disposizioni in materia di latte alimentare.
6. I contenitori in questione devono rispondere ai requisiti normativi previsti per i materiali a contatto con gli alimenti.

Art.5

1. Nel caso in cui il latte crudo venga erogato tal quale da macchine erogatrici, sulle stesse devono essere riportate le indicazioni specifiche, di cui all'Allegato alla presente Intesa.
2. Le stesse indicazioni devono essere riportate sull'etichetta delle bottiglie, qualora la macchina erogatrice disponga di un sistema automatico d'imbottigliamento.
3. In entrambi i casi è fatto obbligo di riportare, tra le informazioni rivolte al consumatore, la dicitura: "Latte crudo non pastorizzato".

Art.6

1. Ai sensi della presente Intesa, l'utilizzo di latte crudo nell'ambito della ristorazione collettiva (mense scolastiche ed ospedaliere, case di riposo, case di cura ecc.) è subordinato all'emanazione di specifici provvedimenti da parte delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano.
1. Le indicazioni tecniche sono state riportate nell'Allegato che costituisce parte integrante dell'Intesa.

ALLEGATO

**MISURE IGIENICO-SANITARIE PER LA VENDITA DI LATTE
CRUDO DESTINATO AL CONSUMO UMANO DIRETTO**

Il Regolamento CE n. 853/2004, all'art. 10, comma 8, lettera a), prevede la commercializzazione di latte crudo per il consumo umano diretto, salvo espresso divieto da parte dello Stato-Membro, immediatamente dopo la mungitura e senza aver subito alcun trattamento termico, salvo la refrigerazione ad una temperatura compresa tra 0 e + 4°C.

Tale modalità si riconduce ai concetti di "genuinità" e "qualità" presupponendo il rispetto della *sicurezza alimentare*.

Pertanto la commercializzazione del latte crudo, come previsto nell'Intesa, può avvenire:

- direttamente nell'Azienda di produzione al consumatore finale, configurandosi in tale caso la fattispecie di "*cessione diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali*", esclusa dal campo di applicazione del Regolamento CE n. 852 e 853/2004;

- attraverso macchine erogatrici collocate nella stessa azienda agricola o al di fuori di questa.

Il latte crudo commercializzato per uso alimentare diretto, trattandosi di alimento "ready-to-eat" (alimento pronto al consumo) può rappresentare un rischio igienico-sanitario e, pertanto, è necessario un elevato livello di attenzione e vigilanza da parte degli organi deputati a tale compito.

A tal fine si forniscono, di seguito le seguenti indicazioni.

Le aziende che intendono intraprendere la commercializzazione di latte crudo, dovranno essere conformi a quanto previsto dall'Allegato III- Sezione IX- Capitolo I del Regolamento CE n. 853/2004, rispettare le disposizioni previsti all'Allegato I relativo alla "Produzione primaria" del Regolamento CE n. 852/2004, con particolare riguardo alla tenuta delle registrazioni, come riportato al punto III) dello stesso allegato.

Nel piano di autocontrollo deve essere data particolare importanza a:

- a) controllo dei parametri igienico sanitari del latte crudo previsti dalla normativa vigente (carica batterica, cellule somatiche, ecc.);
- b) procedure di pulizia e sanificazione dei locali;
- c) procedure di pulizia e sanificazione degli strumenti, delle attrezzature utilizzate per lo stoccaggio del latte refrigerato;
- d) qualsiasi altra procedura relativa a controlli che, di volta in volta, per ragioni igienico-sanitarie, si rendano opportune (ad es. ricerca di aflatossine M1 e/o contaminanti ambientali).
- e) procedure dei tempi e delle temperature di conservazione e trasporto del latte;
- f) procedure di pulizia e sanificazione dei contenitori adibiti al trasporto del latte crudo;

- g) procedure di pulizia e sanificazione del mezzo di trasporto;
- h) procedure di pulizia e sanificazione dell'erogatore.

Il latte crudo prodotto in stalla deve soddisfare i criteri previsti all'Allegato III, Sezione IX, Capitolo I, punto III. del Regolamento CE n. 853/2004; tali criteri devono essere calcolati, in autocontrollo, sulla media mobile con almeno due prelievi al mese, in base a quanto previsto dalla circolare 31 luglio 2000.

In caso di superamento dei limiti di carica batterica e/o di cellule somatiche del latte crudo prodotto presso un'azienda di produzione, la vendita, con qualsiasi modalità, di latte crudo deve cessare fino alla rimozione della non conformità. In tale caso, durante il periodo di sospensione, il latte da vendere non può essere sostituito con il latte proveniente da altre aziende di produzione diverse da quella registrata a tale scopo ai sensi del Regolamento CE n. 852/2004.

Ai fini della prevenzione delle infezioni da Escherichia Coli verocitotossici, l'Azienda di produzione che intende commercializzare latte crudo, dovrà effettuare, in autocontrollo, controlli analitici in allevamento, sulle feci e sul latte, volti ad escludere la positività da Escherichia Coli 0157; i controlli analitici dovranno essere effettuati secondo una programmazione predisposta dall'azienda la cui valutazione deve consentire l'individuazione di soggetti portatori al fine di escluderli dalla produzione per la vendita del latte crudo, informando il servizio veterinario della ASL.

Il Servizio veterinario competente effettuerà l'opportuna vigilanza; a tale riguardo deve avere la possibilità dell'accesso in qualsiasi momento a tutta la documentazione di autocontrollo predisposta dall'Azienda.

COMMERCIALIZZAZIONE MEDIANTE MACCHINE EROGATRICI

Il latte oggetto della vendita deve originare da un'unica azienda di produzione. Non si configura nella fattispecie della vendita diretta dal produttore al consumatore la possibilità di vendita di latte di raccolta, da parte di una cooperativa o di qualsiasi altra società, di latte di più conferenti anche se associati o membri della cooperativa medesima.

Le aziende agricole che intendono commercializzare latte crudo attraverso macchine erogatrici, fermo restando gli obblighi del produttore e le responsabilità previste dal proprio piano di autocontrollo derivanti dalla normativa sulla sicurezza alimentare devono essere sottoposte a vigilanza e a controlli effettuati da parte dei servizi veterinari competenti circa il rispetto dei requisiti sanitari previsti dalle norme vigenti in materia di sanità animale, benessere animale ed in materia di igiene e sicurezza alimentare, in base alla programmazione regionale, secondo quanto previsto dal Regolamento n. 854/2004 tenendo conto dell'analisi del rischio. In generale, nell'Azienda di produzione, dovranno essere valutati in autocontrollo e, successivamente verificati dal Servizio Veterinario, i criteri igienici di processo elencati riconducibili alla condizione sanitaria degli animali ed all'igiene della mungitura, in particolare:

- Staphylococcus aureus (per ml) n.=5 m=500 M=2000 c=2

- *Listeria monocytogenes* Assenza in 25 ml, n=5 e c=0
- *Salmonella* spp Assenza in 25 ml, n=5 e c=0
- *Escherichia coli* O157 Assenza in 25 ml, n=5 e c=0
- *Campylobacter* termotolleranti assenza in 25 ml, n=5 e c=0 (Raccomandazione CE 2005/175)
- Aflatossine <= 50 ppt

Il superamento dei limiti previsti per i germi patogeni e aflatossine deve essere immediatamente comunicato al Servizio Veterinario; in tal caso il latte deve essere escluso dalla commercializzazione e ritirato dal mercato qualora sia stato posto in vendita.

Il superamento dei valori di germi indicatori di carenze igieniche, comporta una revisione dei punti critici di controllo applicati dall'operatore

I Servizi veterinari competenti dovranno effettuare una vigilanza e periodici controlli con una frequenza basata sulla valutazione del rischio con metodiche e tecniche di controllo appropriati ai sensi del Regolamento CE n. 882/2004.

Per quanto concerne i controlli analitici sul prodotto al momento dell'erogazione devono essere rispettati i parametri microbiologici sopra indicati.

Il Ministero della Salute, in accordo con le Regioni e Province autonome, stabilisce eventuali ulteriori obiettivi di sicurezza (criteri di sicurezza alimentare) sulla base dei risultati dei controlli effettuati che dovranno pervenire annualmente al Ministero della salute per il tramite delle Regioni con le relative eventuali osservazioni.

Gli erogatori devono essere posizionati in locali chiusi o comunque in aree delimitate e dotati di corrente elettrica e, ove necessario, di fornitura di acqua potabile calda e/o fredda; devono essere collocati lontani da fonti di insalubrità o insudiciamento.

Deve essere garantito il rispetto delle temperature di conservazione del latte crudo anche nel tratto di tubazioni compreso tra il serbatoio ed il rubinetto di erogazione

Le macchine erogatrici devono essere rifornite giornalmente di latte crudo.

Tutte le operazioni di cui sopra dovranno essere documentate, assicurando una completa tracciabilità.

Le macchine erogatrici devono presentare i seguenti requisiti:

1-essere di facile ed agevole pulizia nonché disinfettabili, sia internamente che esternamente;

2-le superfici destinate a venire in contatto con il latte devono essere in materiali idonei al contatto con gli alimenti;

3-garantire una temperatura del latte non superiore ai +4°C e non inferiore a 0°C;

4-avere il rubinetto di erogazione costruito in modo tale da non essere esposto a insudiciamenti e contaminazioni; inoltre deve essere facilmente smontabile per consentirne la pulizia e la sanificazione, così come tutte le tratte di erogazione a valle dei contenitori di conservazione;

6- avere un termometro-registratore a lettura esterna da sottoporre a taratura periodica attestata da un Ente riconosciuto. Le registrazioni della temperatura devono essere conservate dal detentore dell'allevamento per almeno un anno;

7-avere un dispositivo che impedisca l'erogazione in caso di interruzione dell'elettricità con il conseguente superamento della temperatura di +4°C.

Le macchine erogatrici devono riportare le seguenti indicazioni, chiaramente visibili, leggibili e costantemente aggiornate:

8-denominazione di vendita (latte crudo di ...specie..);

9-ragione sociale dell'allevamento di produzione con indicazione completa della sede dell'azienda stessa;

10-data di mungitura;

11-data di fornitura all'erogatore;

12-data di scadenza;

13-istruzioni per la conservazione domestica : in frigorifero a temperatura compresa fra 0° C e + 4 °C ".

Nel caso in cui l'erogatore del latte crudo disponga di un sistema di imbottigliamento, detti contenitori dovranno riportare in etichetta le seguenti diciture:

- a) denominazione di vendita (latte crudo di...specie..);
- b) quantità netta in litri;
- c) data di confezionamento (giorno/mese/anno);
- d) data di scadenza (da consumarsi entro giorno/mese/anno);
- e) ragione sociale dell'allevamento di produzione con indicazione completa della sede dell'azienda stessa e numero di registrazione;
- f) istruzioni per la conservazione domestica : in frigorifero a temperatura compresa fra 0° C e + 4 °C ".

Informazioni per il consumatore " Latte crudo non pastorizzato".



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Allegato "B"

Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di deroghe transitorie per la produzione di formaggi prodotti con latte bovino e con periodo di maturazione di almeno 60 giorni ai sensi dei Regolamenti CE nn. 852 e 853 del 2004.

Rep. n. 616 SR del 25 gennaio 2007

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E
LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO**

Nell'odierna seduta del 25 gennaio 2007:

VISTO il Regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;

VISTO il Regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per gli alimenti di origine animale;

VISTO l'articolo 10, comma 8, lett. a) del citato Regolamento CE n. 853/2004, che prevede che gli Stati membri, senza compromettere il raggiungimento degli obiettivi del regolamento medesimo, possono autorizzare l'impiego di latte crudo bovino non rispondente ai criteri di cui all'Allegato III, Sezione IX, per quanto riguarda il tenore di germi e cellule somatiche per la fabbricazione di formaggi che richiedono un periodo di maturazione di almeno 60 gg e di prodotti lattiero caseari ottenuti dalla produzione di detti formaggi;

VISTO il Regolamento CE n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;

VISTO l'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede che, in sede di Conferenza Stato- Regioni, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

CONSIDERATA l'opportunità che l'impiego di latte bovino non rispondente ai criteri di cui all'allegato III, sezione IX del Reg. (CE) n. 853/2004, sia autorizzato ai sensi dell'articolo 10, comma 8 lettera b) dello stesso Regolamento per un periodo transitorio nel corso del quale le aziende produttrici devono adottare idonei piani di miglioramento delle condizioni di allevamento in modo da favorire il rispetto dei parametri di cui sopra che saranno rivalutati alla luce dei risultati



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

dei controlli ottenuti durante lo stesso periodo, nonché alla luce dei progressi scientifici che saranno, in tale momento, disponibili;

CONSIDERATO che le misure previste dalla presente Intesa rappresentano un adattamento dei requisiti di cui all'allegato III del Regolamento (CE) n. 853/2004 e che le stesse non compromettono il raggiungimento degli obiettivi dello stesso regolamento;

VISTA la proposta di intesa in materia di deroghe transitorie per la produzione di formaggi prodotti con latte bovino e con periodo di maturazione di almeno 60 giorni ai sensi dei Regolamenti CE nn. 852 e 853 del 2004 pervenuta a questa Conferenza dal Ministero della salute con nota in data 20 ottobre 2006;

CONSIDERATO che, in esito alla riunione tecnica intervenuta sull'argomento il 3 novembre 2006, il Ministero della salute ha qui trasmesso, con nota pervenuta in data 8 gennaio 2007, una nuova stesura della proposta di intesa in oggetto;

VISTA la nota del 15 gennaio 2007, con la quale la Regione Toscana, Coordinatrice interregionale in sanità, ha comunicato sulla nuova stesura il parere tecnico favorevole;

VISTA la successiva nota del 23 gennaio 2007, con la quale la Regione Toscana, Coordinatrice interregionale in sanità, ha ribadito il parere favorevole ed ha rappresentato l'esigenza di apportare al testo di cui trattasi alcune modifiche migliorative;

CONSIDERATO che, in data 24 gennaio 2007, il Ministero della salute ha trasmesso la definitiva stesura della più volte menzionata proposta di intesa, che recepisce le modifiche da ultimo proposte dalle Regioni con la citata nota del 23 gennaio 2007;

ACQUISITO, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

SANCISCE INTESA

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nei termini di seguito riportati:

Art. 1

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 8., lettera b) del Regolamento CE del Parlamento europeo e del Consiglio n. 853/2004 è consentito, per i formaggi che richiedono un periodo di stagionatura o maturazione superiore ai 60 gg e di prodotti lattiero-caseari ottenuti dalla lavorazione di detti formaggi, compresi il siero e le creme, elencati nell'Allegato alla presente intesa, fatti salvi gli ulteriori aggiornamenti richiesti dalle Regioni e Province Autonome:



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

- a) l'impiego di latte crudo bovino non corrispondente ai criteri di cui all'allegato III, sezione IX, per quanto riguarda il tenore in germi a 30 °C ;
- b) l'impiego di latte crudo bovino non corrispondente ai criteri di cui all'allegato III, sezione IX, per quanto riguarda il tenore in cellule somatiche.
2. La deroga di cui al comma precedente, lettera b) si deve intendere concessa per un periodo transitorio di tre anni a partire dal 1° gennaio 2006, durante il quale, secondo apposito protocollo elaborato dai produttori e dai trasformatori, singoli o associati, d'intesa con i Servizi Veterinari delle Regioni e Province Autonome interessate, verrà applicato un piano di controllo sul latte crudo ed il rispetto da parte dell'operatore dell'Azienda che ha aderito formalmente al piano, di misure igienico- sanitarie atte al ripristino della conformità in cellule somatiche previste nell'Allegato III, sezione IX del regolamento CE n. 853/2004.
3. Al termine del periodo transitorio di cui al comma precedente, il Ministero della Salute in accordo con le Regioni e Province Autonome, rivaluterà la deroga concessa tenendo conto dei risultati dei piani di controllo di cui al precedente comma, dell'analisi del rischio e delle conoscenze scientifiche acquisite a tale data.
4. Durante il periodo transitorio sono fatti salvi gli obblighi dei controlli igienico -sanitari previsti dall'allegato III, sezione IX, capo I, parte III del Regolamento CE n. 853/2004 e dall'allegato IV del Regolamento CE n. 854/2004.
5. Le creme, il siero e gli altri prodotti ottenuti dalla lavorazione del latte non conforme devono essere sottoposti, prima o durante il processo di trasformazione, ad un trattamento termico avente un effetto almeno equivalente alla pastorizzazione.

Art. 2

1. Gli operatori del settore alimentare, diversi da quelli indicati dall'articolo 1, comma 2, che intendono avvalersi della deroga transitoria di 3 anni a partire dal 1° gennaio 2006, per l'impiego di latte crudo di cui all'art. 1, lettera a) e b) per la produzione di formaggi che richiedono un periodo di stagionatura o maturazione superiore ai 60 gg., devono presentare domanda di adesione al protocollo regionale di ripristino delle conformità per il latte crudo previste dall'Allegato III, Sezione IX del Regolamento CE n. 853/2004.
2. I Servizi Veterinari delle AA. SS. LL., trasmetteranno alle Regioni e Province Autonome l'elenco delle deroghe concesse.
3. Le Regioni e Province Autonome provvederanno ad inoltrare tale elenco al Ministero della Salute- D. G. S. A. N., con cadenza annuale.

IL SEGRETARIO
Avv. Giuseppe Busia

IL PRESIDENTE
On.le Prof. Linda Lanzillotta

ROMA, 2004 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA N. 1010 STATI S.P.A. - S.



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

ALLEGATO

- 1) Parmigiano Reggiano
- 2) Fontina
- 3) Valle d'Aosta Fromadzo



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Allegato "C"

Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Linee guida per l'esecuzione dei controlli tesi a garantire la sicurezza alimentare nell'ambito della produzione e immissione sul mercato del latte destinato al trattamento termico e alla trasformazione".

Rep. Atti n. 103/RSR del 20 marzo 2008

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 20 marzo 2008:

VISTO l'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede che, in sede di Conferenza Stato- Regioni, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

VISTO il Regolamento CE n. 178/2002 del Parlamento e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

VISTO il Regolamento (CE) n. 852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;

VISTO il Regolamento (CE) n. 853 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per gli alimenti di origine animale;

VISTO il Regolamento (CE) n. 854 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;

VISTO il Regolamento (CE) n. 882 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

VISTO il proprio atto rep. n. 2673 del 16 novembre 2006 con il quale è stata sancita intesa in materia di adattamenti per la produzione di formaggi con periodo di maturazione di almeno 60 giorni prodotti con latte ovicaprino e di deroghe per il latte prodotto durante il periodo di pascolo estivo in montagna;

gh

1
2

8





VISTO il proprio atto rep. n. 5 del 25 gennaio 2007 con il quale è stata sancita intesa in materia di vendita diretta di latte crudo per l'alimentazione umana;

VISTO il proprio atto rep. n. 6 del 25 gennaio 2007 con il quale è stata sancita intesa in materia di deroghe transitorie per la produzione di formaggi prodotti con latte bovino e con periodo di maturazione di almeno 60 giorni ai sensi dei Regolamenti CE nn. 852 e 853 del 2004;

VISTA la nota in data 6 marzo 2008, con la quale il Ministero della salute ha inviato, ai fini del perfezionamento dell'intesa ai sensi del citato articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il documento indicato in oggetto;

VISTA la nota del 13 marzo 2008, con la quale il Coordinamento della Commissione salute delle Regioni ha comunicato l'avviso tecnico favorevole;

ACQUISITO nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

SANCISCE INTESA

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Linee guida per l'esecuzione dei controlli tesi a garantire la sicurezza alimentare nell'ambito della produzione e immissione sul mercato del latte destinato al trattamento termico e alla trasformazione" di cui all'Allegato sub A, parte integrante del presente atto.

IL SEGRETARIO
Avv. Giuseppe Busia



IL PRESIDENTE
On.le Prof. Linda Lanzillotta

Allegato A

LINEE GUIDA PER LA L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI TESI A GARANTIRE LA SICUREZZA ALIMENTARE NELL'AMBITO DELLA PRODUZIONE E IMMISSIONE SUL MERCATO DEL LATTE DESTINATO AL TRATTAMENTO TERMICO E ALLA TRASFORMAZIONE.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Regolamento (CEE) n.2377/90 del 26 Giugno 1990 " che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale"
- D.M. 9 maggio 1991, n. 185 "Regolamento concernente le condizioni di produzione zootecnica, i requisiti di composizione ed igienico-sanitari del latte crudo destinato alla utilizzazione per la produzione di latte fresco pastorizzato di alta qualità"
- D.M. 26/03/1992 limitatamente – Allegato 1 – Cap.II " Campionamento del latte crudo e del latte trattato termicamente"
- Regolamento CE n. 178/2002 del 28 gennaio 2002 "che stabilisce i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare"
- D.M. 27 maggio 2004 "Rintracciabilità e scadenza del latte fresco"
- Regolamento CE n. 852/2004 del 29 aprile 2004 "sull'igiene dei prodotti alimentari"
- Regolamento CE n. 853/2004 del 29 aprile 2004 "che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale" modificato dal regolamento CE n.2074/2005 del 5 dicembre 2005 e dai Regolamenti CE 1662/2006 e 1664/2006 del 6 novembre 2006.
- Regolamento CE n. 854/2004 del 29 aprile 2004 "che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano" modificato dal regolamento CE n. 1663/2006 del 6 novembre 2006.
- Regolamento CE n. 882/2004 del 29 aprile 2004 "relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali" modificato dal Regolamento (CE) n.1663 del 6 Novembre 2006
- Regolamento CE n. 183/2005 del 12 gennaio 2005 "che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi"
- Decreto 14 gennaio 2005, "Linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte.
- Regolamento (CE) n.2073/2005 del 15 Novembre 2005 " sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari"
- Digs. 16 marzo 2006, n° 158 Attuazione della direttiva 2003/74/CE, e sue successive modificazioni ed integrazioni, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali

19

4



- DLgs. 6 aprile 2006, n. 193 Attuazione della direttiva 2004/28/CE, e sue successive modificazioni ed integrazioni, recante codice comunitario dei medicinali veterinari
- Regolamento (CE) n.1881/2006 del 19 Dicembre 2006 che "definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari"
- Intesa tra Governo, Regioni e Province autonome del 29 maggio 2007 in materia di adattamenti per la produzione di formaggi con periodo di maturazione superiore ai 60 giorni prodotti con latte ovicaprino e di deroghe per il latte prodotto durante il pascolo estivo in montagna
- Intesa tra Governo, Regioni e Province autonome del 25 gennaio 2007 in materia di vendita diretta di latte crudo per l'alimentazione umana"
- Intesa tra Governo, Regioni e Province autonome del 25 gennaio 2007 in materia di deroghe transitorie per la produzione di formaggi prodotti con latte bovino e con periodo di maturazione superiore ai 60 giorni ai sensi del Regolamenti Ce nn. 852 e 853 del 2004
- Dlgs. 6 novembre 2007, n° 193 Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei Regolamenti comunitari nel medesimo settore.



5



Capitolo 1

ADEMPIMENTI DELL'OPERATORE DEL SETTORE ALIMENTARE

REGISTRAZIONE AZIENDE E INTERMEDIARI

Tutte le aziende che producono latte crudo destinato agli stabilimenti di trattamento o trasformazione, devono essere registrate, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento CE 852/2004, presso le Aziende U.U.S.S.LL.

Ai fini della registrazione, le aziende notificano tale attività di produzione secondo le procedure definite da ogni Regione e Provincia autonoma.

Ai fini di maggiore semplificazione, l'azienda, al momento dell'iscrizione nella Banca Dati Nazionale, assolve contemporaneamente anche l'obbligo della registrazione ai sensi Regolamento CE 852/2004 attraverso un'unica procedura.

Sono soggette inoltre a registrazione, secondo le procedure definite da ogni Regione e Provincia autonoma, le seguenti attività eseguite dalle aziende di produzione:

- vendita diretta di latte crudo, effettuata anche tramite distributori automatici;
- trasformazione del latte in caseifici aziendali, per l'esclusiva vendita diretta dei prodotti al consumatore finale o la cessione a dettaglianti (compresa la somministrazione) che forniscono direttamente il consumatore finale situati nel territorio della Provincia o delle Province contermini, a condizione che tale attività non rappresenti l'attività prevalente in termini di volumi.

Esclusione dal campo di applicazione (Reg 852/2004 art 1)

- La registrazione non è necessaria per la produzione primaria di latte per uso domestico privato da parte dell'azienda stessa.
- Inoltre, qualora l'azienda sia già registrata per produzione di latte, l'attività di vendita occasionale di piccoli quantitativi di latte al consumatore finale non è soggetta a ulteriore notifica, a condizione che tale attività sia marginale rispetto alla principale. Tale esclusione non esime l'operatore dall'applicazione, durante la sua attività, delle regole base dell'igiene e delle buone pratiche agricole, al fine di ottenere un prodotto sicuro.

Le aziende già registrate ai sensi del D.P.R. 54/97 o autorizzate ai sensi del DM 185/91, sono registrate d'ufficio e possono, ai sensi dei nuovi Regolamenti, continuare la loro attività senza ulteriori obblighi.

Le aziende di nuova costituzione dovranno invece notificare la propria attività di produzione seguendo le procedure individuate dalle singole Regioni e Province Autonome. Analogamente, le aziende già registrate dovranno seguire le medesime indicazioni regionali in caso di variazioni della Ragione Sociale o di modifiche strutturali / produttive.

La relazione tecnica annessa alla planimetria deve contenere almeno:

- indicazioni circa il possesso e l'adozione di procedure di autocontrollo o di buone prassi igieniche;
- la denominazione dell'azienda e il codice aziendale assegnato ai sensi del D.P.R. 317/96; Reg CE 1760/01 e Reg CE 21/04;
- il numero capi presenti divisi per categoria;
- le modalità di gestione separata degli animali affetti da una malattia trasmissibile all'uomo attraverso il latte o da una malattia che può determinare la contaminazione del latte;
- il tipo di allevamento praticato;
- ubicazione dell'azienda in rapporto ad altre abitazioni o centri abitati, strade, corsi d'acqua, altri allevamenti;



- descrizione ciclo produttivo;
- numero massimo animali che si intendono detenere contemporaneamente;
- dimensioni interne dei box e dei paddock di stabulazione e rapporto superficie disponibile/animale;
- tipologia di pavimentazione e di lettiera e sua gestione;
- modalità di gestione del letame e dei reflui di allevamento, descrizione concimaia;
- modalità di illuminazione;
- modalità di contenzione per gli interventi sanitari;
- modalità della custodia ai fini dell'osservazione giornaliera;
- modalità di ventilazione, afflusso e ricambio dell'aria;
- gestione dei lavaggi, disinfezioni e disinfestazioni degli ambienti e delle infrastrutture;
- fruizione di servizi di assistenza tecnica e/o veterinaria;
- il tipo di approvvigionamento idrico e le modalità di somministrazione: rapporto erogatori dell'acqua/animali fruitori;
- tipologia di alimentazione e modalità di somministrazione con indicazione dello spazio disponibile alla mangiatoia/animale;
- il tipo di mungitura praticata;
- la descrizione dei locali destinati al deposito latte, salvo i casi di conferimento diretto;
- il numero e la capacità dei refrigeratori di stoccaggio del latte se presenti;
- lo stabilimento di conferimento e/o il primo acquirente;
- la quantità annua presunta di latte prodotto;
- la destinazione dei sottoprodotti ottenuti (ai sensi de REG CE/79/05) qualora l'allevamento sia annesso a caseificio.

Considerato che il latte crudo può essere conferito direttamente dall'azienda allo stabilimento di trattamento/trasformazione ma anche essere raccolto e commercializzato da un intermediario privo di sede di stoccaggio o lavorazione (ad es. una cooperativa di raccolta), si ricorda che anche tale figura rientra nella definizione di "operatore del settore alimentare" e, come tale, è soggetto a obbligo di notifica ai fini della registrazione, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004.

Gli intermediari pertanto sono tenuti a notificare, secondo le modalità previste dalle disposizioni emanate dalle singole regioni e province autonome, la propria attività, indicando :

- il luogo dove sono conservati i documenti relativi all'attività di controllo e commercializzazione del latte crudo, da tenere a disposizione dell'Autorità sanitaria, ivi compresi i documenti relativi all'autocontrollo e alla tracciabilità del prodotto: descritti nei paragrafi 4 - 5 - 6 e successivi;
- l'elenco delle aziende di produzione di latte crudo che conferiscono il latte tramite l'intermediario stesso;
- l'elenco degli eventuali automezzi utilizzati per il trasporto del latte (marca, tipo e targa).

ALTRI ADEMPIMENTI DELLE AZIENDE DI PRODUZIONE

Le aziende, al fine di garantire che il latte soddisfi le disposizioni della legislazione alimentare in tutte le fasi della produzione primaria, devono assicurare inoltre:

- 1) il rispetto dei requisiti igienico sanitari della produzione del latte attraverso il controllo:
 - (a) dello stato sanitario generale e di ogni singolo capo, sia del benessere degli animali,
 - (b) della corretta gestione dei farmaci,
 - (c) del rispetto dei requisiti di sicurezza ed igiene dei mangimi,
 - (d) dell'igiene aziendale;
- 2) l'igiene della mungitura;
- 3) l'igiene del personale e la relativa formazione;
- 4) la tracciabilità degli animali e rintracciabilità dei mangimi e dei prodotti;
- 5) la corretta tenuta delle registrazioni e documentazioni previste;

mh

7



- 6) il rispetto dei requisiti igienico sanitari del latte prodotto di cui al Reg. 853/04 all. III sezione IX cap. I parte III, punti 2 e 3 tramite l'effettuazione di controlli analitici.

1. Requisiti igienico sanitari della produzione del latte

a) stato sanitario degli animali (Reg 853/2004, allegato III, sezione IX, cap I, par.)

L'allevatore deve assicurare che:

- lo stato sanitario generale sia buono con assenza di sintomi di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso il latte e di sintomi di malattie che possano determinare una contaminazione del latte quali enteriti con diarrea accompagnate da febbre, infezioni del tratto genitale con scolo, mastiti cliniche o ulcerazioni delle mammelle;
- le vacche e le bufale appartengano ad allevamenti ufficialmente indenni o indenni da brucellosi e ufficialmente indenni da tubercolosi;
- le pecore e le capre appartengano ad allevamenti ufficialmente indenni o indenni da brucellosi;
- in caso di presenza contestuale di caprini e bovini, i caprini siano soggetti ad un controllo per la tubercolosi con la stessa frequenza e modalità prevista per i bovini;
- in caso di assenza delle qualifiche sanitarie di indenne o ufficialmente indenne (qualifica sospesa per sospetta infezione o revocata per focolaio) l'allevatore richieda all'Azienda USL competente, l'autorizzazione all'utilizzo del latte prodotto da vacche e bufale che non presentano reazioni positive agli esami diagnostici, previo trattamento termico che determini una reazione negativa alla prova della fosfatasi e secondo le prescrizioni impartite dall'autorità competente. Nel caso di allevamenti ovi-caprini non ufficialmente indenni da brucellosi, l'allevatore richieda l'autorizzazione ad utilizzare il latte di animali risultati negativi agli accertamenti diagnostici, da destinare, previo trattamento termico che determini una reazione negativa alla prova della fosfatasi, alla produzione di latte e formaggi oppure alla produzione di formaggi con periodo di maturazione di almeno 60 giorni;
- sia possibile assicurare in modo efficace l'isolamento degli animali affetti o che si sospetti siano affetti da una malattia infettiva trasmissibile all'uomo attraverso il latte o da una malattia che può determinare la contaminazione del latte;
- al momento dell'introduzione di nuovi animali siano adottate misure precauzionali per prevenire l'introduzione e la propagazione di malattie contagiose trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti. A tal fine devono essere comunicati tempestivamente, all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'insorgenza di sintomi sospetti di tali malattie (lett h, par 4, cap II, parte A, allegato I, Reg 852/2004);
- siano rispettate le pertinenti disposizioni legislative, comunitarie e nazionali, relative al benessere degli animali;
- il latte crudo proveniente da animali che non soddisfano i precedenti requisiti, in particolare quello di animali che presentano individualmente una reazione positiva alle prove di carattere profilattico per la tubercolosi o la brucellosi, non deve essere utilizzato per il consumo umano.

b) gestione dei farmaci (par I, cap I, sezione IX, allegato III, Reg 853/2004)

La somministrazione di medicinali veterinari deve essere effettuata ai sensi della normativa pertinente, rispettando, in modo particolare, i tempi di sospensione e che gli animali sottoposti a trattamento farmacologico siano adeguatamente identificati oppure separati da quelli in mungitura.

c) requisiti di sicurezza ed igiene dei mangimi e relativa rintracciabilità

Gli allevatori devono essere registrati o riconosciuti ai sensi degli artt. 9 o 10 del Regolamento 1831/2003 ed essere inseriti nei rispettivi elenchi regionali e devono rispettare quanto disposto dagli allegati I e II a seconda dell'attività connessa alla produzione e all'uso dei mangimi e quanto stabilito dall'allegato III del suddetto regolamento, come di seguito riportato:

- prima di consentire il pascolo al bestiame, al fine di ridurre al minimo la contaminazione del latte, devono essere rispettati i periodi di sospensione dei prodotti agrochimici utilizzati per le colture. **E' vietato**

sh

utilizzare nei pascoli fertilizzanti che contengono proteine animali trasformate derivanti da materiali di categoria 1, mentre è ammesso lo spandimento sul terreno dei reflui zootecnici;

- le attrezzature per la somministrazione dei mangimi devono essere regolarmente pulite a fondo, in particolare quando sono usate per convogliare mangimi medicati;
- i mangimi devono essere immagazzinati separatamente dai prodotti chimici e da altri prodotti vietati nell'alimentazione degli animali;
- le aree di stoccaggio e i contenitori devono essere mantenuti puliti e asciutti e, se del caso, devono essere adottate opportune misure di controllo dei parassiti;
- le granaglie devono essere immagazzinate in luoghi inaccessibili agli animali e asciutti al fine di evitare la loro contaminazione e lo sviluppo di micotossine.
- tutta la documentazione commerciale dei mangimi e dei loro ingredienti acquistati, medicati e non medicati, deve essere conservata per soddisfare gli obblighi relativi alla rintracciabilità
- i mangimi, medicati e non medicati, da impiegarsi per categorie o specie animali diverse, devono essere immagazzinati ed identificati in modo da ridurre il rischio di somministrazione ad animali cui non sono destinati;
- i mangimi medicati devono essere manipolati separatamente dai mangimi non medicati, conservati in locali o contenitori idonei (silos ecc.), adeguatamente identificati, al fine di evitare contaminazioni;
- l'acqua da bere deve essere di qualità adeguata. Quando vi è motivo di temere una contaminazione degli animali, e quindi dei prodotti di origine animale, derivante dall'acqua, devono essere adottate misure necessarie a valutare e ridurre al minimo il rischio
- gli impianti di somministrazione dei mangimi e dell'acqua devono essere costruiti ed ubicati in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione; la loro pulizia e manutenzione deve essere effettuata con regolarità.

d) igiene aziendale

Gli allevatori devono provvedere alla gestione igienico sanitaria dell'azienda, attraverso il rispetto dei seguenti requisiti di igiene:

- **Locali ed attrezzature** (Reg 853/2004, allegato III, sezione IX, cap I, par II, lett A): tutti gli impianti utilizzati, inclusi quelli destinati alla stabulazione degli animali o al deposito dei mangimi devono garantire condizioni microclimatiche ottimali ed essere mantenuti puliti. Particolare riguardo dovrà essere posto alla corretta gestione delle lettiere e alle misure di controllo degli infestanti.
- **Locale/Area di mungitura**: il Reg. 853/2004 non prevede esplicitamente l'obbligo di effettuare la mungitura in un luogo od area espressamente dedicata o comunque separata dal locale di ricovero. In ogni caso, le attrezzature per la mungitura devono essere costruite in modo da evitare rischi di contaminazione del latte e conservate in modo idoneo ad evitare ricontaminazioni successive alla loro pulizia e disinfezione. Utensili, contenitori, cisterne, destinati a venire a contatto con il latte, devono essere: lisci, lavabili, atossici, facili da pulire e da disinfettare, mantenuti in buone condizioni. Dopo l'impiego, tali superfici, devono essere pulite e disinfettate con prodotti specifici e idonei. Al fine di garantire l'igiene della mungitura, sarebbe opportuno che dette operazioni fossero svolte in luoghi adeguati e appositamente dedicati. In mancanza di tali spazi, e/o in caso di mungitura alla posta, dovrà essere assicurata un'adeguata rimozione delle deiezioni, prima di iniziare le operazioni.
- **Locale stoccaggio latte** (da non considerare per chi conferisce il latte immediatamente dopo la mungitura): il latte deve essere manipolato, immagazzinato e/o refrigerato, in locali situati e costruiti in modo da evitare rischi di contaminazione. Pertanto è necessario disporre di un idoneo locale di stoccaggio separato dai locali di stabulazione degli animali; protetto contro animali infestanti o parassiti; dotato di superfici (pareti, pavimento, soffitti e attrezzature) lavabili e disinfettabili e munito di porte e finestre in grado di garantire una sufficiente aerazione ed illuminazione. Nel locale stoccaggio latte devono essere presenti rubinetti per l'erogazione di acqua corrente potabile o pulita, calda e fredda, nonché sapone ed asciugamani monouso.
- **Acqua**: gli operatori del settore alimentare devono utilizzare acqua potabile o acqua pulita, (lett. A, par. 4, cap. II, parte A, allegato I, Reg. 852/2004), classificabile almeno come acqua pulita secondo la definizione

dh

di cui all'art. 2, comma 1, lettera i) del Reg. 852/2004, in modo da prevenire la contaminazione del latte. Nei casi in cui l'acqua utilizzata per le operazioni di mungitura e di pulizia delle attrezzature non sia fornita dalla rete di distribuzione pubblica, ma prelevata da pozzi, sorgenti o altre fonti, l'allevatore è tenuto ad effettuare verifiche analitiche periodiche, nell'ambito del piano di autocontrollo o nell'applicazione delle corrette pratiche operative, e adottare, se del caso, idonei metodi di trattamento, per garantire un contenuto di microrganismi o di sostanze nocive in quantità tali da non incidere direttamente o indirettamente sulla qualità sanitaria del latte. Le stesse precauzioni e verifiche devono essere adottate anche dagli allevatori che utilizzano cisterne per il deposito temporaneo di acqua potabile. Tali cisterne, inoltre, devono rifornire di acqua corrente il locale di stoccaggio del latte tramite idonei punti di erogazione. La periodicità e la tipologia degli eventuali controlli microbiologici e/o chimici dovrà essere congruente con la valutazione del rischio, anche in relazione alle condizioni ambientali e climatiche e gestionali.

2. Igiene della mungitura e dello stoccaggio del latte (Reg 853/2004, all. III, sez IX, cap I, par II, lett B)

La mungitura deve essere effettuata nel rispetto delle norme di igiene. In particolare:

- prima dell'inizio della mungitura i capezzoli, la mammella e le parti adiacenti, devono essere puliti;
- il latte e il colostro di ciascun animale deve essere controllato dal mungitore per rilevare anomalie organolettiche; non devono essere utilizzati per il consumo umano il latte e il colostro di animali con segni clinici di mastite o che presentano anomalie;
- il colostro deve essere munto separatamente e non va mescolato con il latte crudo;
- gli animali sottoposti a trattamento farmacologico devono essere identificati in maniera chiara ed inequivocabile con modalità rispettose del benessere dell'animale e il latte o il colostro ottenuto non devono essere utilizzati per il consumo umano, fino alla fine del periodo di sospensione previsto per quel farmaco;
- se effettuato il trattamento per immersione o per vaporizzazione dei capezzoli deve essere praticato utilizzando prodotti autorizzati o registrati dal Ministero della Salute e rispettando le istruzioni d'uso;
- immediatamente dopo la mungitura, il latte deve essere posto nel locale previsto per lo stoccaggio oppure conferito entro due ore dalla mungitura;
- per eliminare ed allontanare le impurità del latte devono essere utilizzati esclusivamente materiali filtranti idonei a venire a contatto con gli alimenti. Non sono ammessi, presso le aziende di produzione, trattamenti (quali ad esempio la centrifugazione) effettuati prima del conferimento, che modifichino i parametri igienico-sanitari del latte rilevabili alla mungitura. (Il riscontro di tale pratica potrebbe configurarsi come frode in commercio e costituisce illecito penale)
- il latte e il colostro, appena munti, devono essere immediatamente raffreddati dopo la mungitura e mantenuti a una temperatura non superiore a 8 °C, in caso di raccolta giornaliera, e non superiore a 6 °C, qualora la raccolta non sia effettuata giornalmente. Il colostro deve essere immagazzinato separatamente dal latte e può essere anche congelato.
- La catena del freddo deve essere mantenuta durante il trasporto in modo tale che all'arrivo presso lo stabilimento di destinazione la temperatura del latte non superi i 10°C
- L'osservanza dei requisiti termici di cui ai punti precedenti non è obbligatoria quando la trasformazione del latte avviene entro le due ore successive alla fine della mungitura, oppure quando la tecnologia di trasformazione utilizzata richiede una temperatura più elevata, previa autorizzazione dell'Autorità competente.

3. Igiene del personale e relativa formazione (Reg 853/2004, allegato III, sezione IX, cap I, par. II, lett. c) e (Reg 852/2004, Allegato I, parte A, cap. II, punto 4, lett. e)



40



Il personale addetto alla mungitura deve:

- indossare abiti idonei e puliti;
- curare l'igiene personale; a questo scopo devono essere disponibili lavabi, idonei ed in numero adeguato, installati in zone attigue al locale di mungitura, per consentire agli addetti di lavarsi le mani e le braccia. In caso di mungitura all'aperto o in strutture temporanee queste dotazioni possono non essere obbligatorie, fermo restando la necessità di garantire un sistema adeguato per la pulizia delle mani.
- deve risultare adeguatamente informato sulle modalità, adottate nella azienda di produzione, per l'identificazione degli animali trattati con medicinali veterinari.
- deve essere in buona salute ed adeguatamente formato sui rischi sanitari. La formazione può essere promossa anche dalle Associazioni dei produttori e di categoria ed effettuata da tecnici da esse incaricati

I titolari delle aziende devono garantire che il personale addetto alla mungitura abbia partecipato ai corsi formativi previsti. Le singole Regioni e Province Autonome definiscono i contenuti minimi essenziali e gli argomenti basilari per la formazione degli addetti.

E' opportuno che gli addetti al prelievo di campioni di latte crudo per la successiva analisi siano in possesso di un'adeguata formazione per l'esecuzione di tale attività e che sia disponibile la relativa documentazione. Tale formazione può essere svolta e promossa dalle associazioni dei produttori e di categoria in collaborazione con Istituti Zooprofilattici Sperimentali e/o dalle Aziende sanitarie locali.

5. Rintracciabilità (art 18 e 19 Reg 178/2002)

E' disposta, in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime.

Per ottemperare a questo obbligo, gli allevatori devono essere in grado di:

- identificare correttamente gli animali;
- individuare chi abbia fornito loro un mangime o qualsiasi sostanza atta a far parte di un mangime;
- disporre di sistemi e procedure per individuare le imprese alle quali hanno fornito il latte crudo; (Reg. H.W. Agric.)
- mettere a disposizione delle Autorità competenti le informazioni al riguardo;
- avviare immediate procedure per il ritiro del latte, se ritengono che lo stesso, già consegnato, non sia conforme ai requisiti di sicurezza degli alimenti per informarne le Autorità competenti.

6. RegISTRAZIONI e documentazioni (cap III, parte A, Allegato I, Reg 852/2004)

In generale tutti gli operatori del settore alimentare devono tenere e conservare le registrazioni relative alle misure adottate per il controllo dei pericoli, in modo appropriato e per un periodo di tempo adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa, e devono mettere a disposizione delle Autorità competenti e degli operatori del settore alimentare che ricevono i prodotti, le pertinenti informazioni contenute in tali registrazioni.

Nello specifico gli operatori del settore alimentare che allevano animali o producono prodotti primari di origine animale, devono poter dimostrare:

- la natura e l'origine degli alimenti acquistati, prodotti e somministrati agli animali (conservazione della documentazione fiscale per almeno un anno dall'acquisto e documentazione relativa ai mangimi prodotti in azienda);
- l'impiego corretto dei prodotti medicinali veterinari, compilando, nei tempi e nei modi prescritti, tutte le voci indicate nel registro dei trattamenti. Tale registro dovrà essere conservato, con le relative ricette, per almeno cinque anni dall'ultima registrazione (art. 15 Dlgs 158/06). 193/2006 e art. 15, D.Lgs. 158/06);
- la documentazione relativa all'insorgenza di malattie che possono incidere sulla sicurezza dei prodotti di origine animale (mod 2/33, mod. 1, Ordinanze sindacali);
- i risultati di tutte le analisi effettuate su campioni prelevati da animali, latte, prodotti a base di latte (se prodotti in azienda) ed eventualmente dell'acqua utilizzata per la pulizia delle attrezzature;

h

11



- registrazioni sui controlli funzionali delle lattifere, se del caso;
- documentazione sugli interventi di manutenzione degli impianti di mungitura e di refrigerazione;
- le registrazioni della data, quantità e destinazione del latte prodotto giornalmente, da conservare per almeno un anno dall'ultima registrazione.

4. Criteri relativi al tenore in germi e cellule somatiche per il latte crudo

Nella seguente tabella sono riportati i criteri, relativi limiti e modalità di calcolo che il Regolamento (CE) n. 853/2004 prevede per ogni tipologia di latte crudo e che il produttore è tenuto a rispettare.

Tipologia prodotto	Criterio	Limite	Modalità di calcolo	Frequenza controllo
latte crudo di vacca	Tenore di germi a 30 °C (per ml)	≤ 100.000	Media geometrica mobile, calcolata su un periodo di due mesi*	almeno due prelievi al mese
	Tenore di cellule somatiche (per ml)	≤ 400.000	Media geometrica mobile, calcolata su un periodo di tre mesi*	almeno un prelievo al mese
latte crudo proveniente da altre specie	Tenore di germi a 30 °C (per ml)	≤ 1.500.000	Media geometrica mobile, calcolata su un periodo di due mesi*	almeno due prelievi al mese
latte crudo proveniente da altre specie destinato alla fabbricazione di prodotti ottenuti mediante un processo che non comporta alcun trattamento termico	Tenore di germi a 30 °C (per ml)	≤ 500.000	Media geometrica mobile, calcolata su un periodo di due mesi*	almeno due prelievi al mese
latte crudo di qualsiasi specie	Residui di antibiotici	< LMR riguardo ad una qualunque delle sostanze di cui agli allegati I e III del Reg CE 2377/90	Campione singolo	COMMISURATA ALL'ANALISI DEI PERICOLI

* La "media mobile": media calcolata su un numero fisso di osservazioni, il cui valore cambia perché in ogni periodo entra nel range di calcolo la rilevazione più recente ed esce quella più vecchia.

I controlli necessari per la verifica della conformità del latte crudo ai criteri riepilogati nella suddetta tabella, compresi quelli per la verifica del rispetto dei requisiti previsti dal DM 9 maggio 1991, n.185 per la produzione di latte ad alta qualità, rientrano tra i compiti demandati agli operatori del settore alimentare.

Questi controlli riguardano un numero rappresentativo di campioni di latte crudo prelevati con metodo aleatorio e possono essere effettuati da o per conto di:

- operatori del settore alimentare che producono il latte (aziende zootecniche di produzione),
- operatori del settore alimentare che raccolgono o trasformano il latte (intermediari, responsabili di centri di raccolta e di stabilimenti di trattamento e trasformazione),
- gruppi di operatori del settore alimentare (Cooperative, Associazioni e Organizzazioni di categoria).

Tutte le modalità di attuazione dei controlli sulla conformità del latte crudo ai criteri sopra riportati devono essere formalmente indicate nell'ambito delle procedure di autocontrollo previste dal Regolamento (CE) n. 852/2004, sia a livello di produzione primaria (aziende di produzione) che a livello di intermediazione o di trasformazione (centri e stabilimenti).

Tali procedure devono, in particolare, garantire l'individuazione:

- della responsabilità nell'esecuzione del controllo;
- delle modalità di prelievo del latte crudo;
- delle modalità di conservazione ed invio dei campioni al laboratorio;
- del laboratorio che effettua le analisi. Tali laboratori devono essere iscritti nell'apposito registro regionale previsto dalle disposizioni emanate dalle singole Regioni e Province autonome.

dm

19.



recepimento dell'accordo sancito in data 17 giugno 2004 - in sede di Conferenza Stato-Regioni concernente "Requisiti minimi e criteri per il riconoscimento dei laboratori di analisi non annessi alle industrie alimentari ai fini dell'autocontrollo".

Il Regolamento prevede che l'azienda produttrice di latte possa effettuare i controlli sul latte prodotto direttamente oppure possa avvalersi dei controlli effettuati dalle ditte che ritirano il latte. Tuttavia qualora il latte crudo sia raccolto e commercializzato da un intermediario sono possibili due modalità di esecuzione dei controlli:

- A. il latte dell'azienda di produzione non viene sempre fisicamente conferito al medesimo centro o stabilimento ma l'intermediario ne decide, di volta in volta, la destinazione. In questa situazione, solo l'azienda di produzione e/o l'intermediario hanno la possibilità di effettuare i controlli con le modalità stabilite dal regolamento, avendo a disposizione i dati per poter calcolare la media geometrica e stabilire la conformità o meno del latte, ai limiti indicati dal regolamento stesso.
- Le modalità di esecuzione dei controlli devono essere formalmente concordate tra l'azienda di produzione e l'intermediario definendo, tra l'altro, la responsabilità della segnalazione, all'ASL dove è situata l'azienda di produzione, degli eventuali superamenti dei limiti.
- Le aziende devono tenere a disposizione dell'ASL competente, copia delle procedure concordate con l'intermediario da cui risulti:
- l'esatta denominazione dell'intermediario, la sua sede legale e la sede dove è conservata la documentazione relativa ai controlli sul latte;
 - le procedure di esecuzione dei campionamenti (le modalità di prelievo del latte crudo, le modalità di conservazione ed invio dei campioni al laboratorio, ecc.) ;
 - la denominazione e la sede del laboratorio che effettua le analisi;
 - le procedure da adottare in caso di superamento dei limiti.
- Gli intermediari devono comunque rendere disponibili, anche per lo stabilimento di conferimento, i risultati dei controlli effettuati.

- B. il latte dell'azienda di produzione viene sempre fisicamente conferito al medesimo centro o stabilimento (anche se commercializzato tramite l'intermediario o raccolto direttamente dal destinatario per conto dell'intermediario); in questo caso i controlli possono essere effettuati con procedure direttamente concordate tra azienda di produzione e centro di raccolta o stabilimento.

Capitolo 2

PROCEDURE A SEGUITO DEL SUPERAMENTO DEI LIMITI

Il Regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce che, in tutti i casi in cui a seguito dei controlli si evidenzia che il latte crudo non soddisfa i criteri stabiliti (media geometrica mobile del tenore di germi e del tenore di cellule somatiche, presenza di residui di antibiotici), l'operatore del settore alimentare ha l'obbligo di:

- comunicare il superamento dei limiti all'Autorità competente con tempistica adeguata e come di seguito meglio specificato;
- adottare le misure necessarie a riportare i valori del latte a livelli di conformità. Tale adempimento spetta comunque sempre al responsabile dell'azienda di produzione.

Qualora il latte crudo non venga conferito direttamente dall'azienda di produzione ad uno stabilimento, ma sia commercializzato da un intermediario privo di sede di stoccaggio o lavorazione, è possibile che lo stesso intermediario riceva la delega per la parte relativa ai controlli. Le modalità di esecuzione dei controlli devono essere formalmente concordate tra l'azienda di produzione e l'intermediario.

d.



Le aziende di produzione devono tenere comunque a disposizione del Servizio Veterinario dell'ASL competente, copia delle procedure concordate con l'intermediario e copia dei documenti relativi all'attività di controllo.

❖ **Procedura di notifica delle non conformità per tenore di germi e per tenore di cellule somatiche:**

1. L'operatore del settore alimentare identificato nell'accordo tra le parti come responsabile dell'effettuazione dei controlli, entro 48 ore dall'acquisizione del rapporto di prova e del conseguente calcolo della media geometrica mobile, comunica (via Fax o e-mail seguita da comunicazione formale scritta) il superamento dei limiti stabiliti dal Reg. (CE) n. 853/2004 agli altri operatori del settore interessati (azienda di produzione, centri di raccolta, stabilimento di trattamento e trasformazione) e al Servizio Veterinario della ASL competente per la sede dell'azienda di produzione, segnalando che, dalla data della comunicazione stessa, ha inizio il periodo di osservazione di tre mesi per il rientro nei limiti previsti. Spetterà all'operatore medesimo comunicare, con analogo modalità, il rientro dei parametri nei limiti previsti dalla normativa.

2. Il Servizio Veterinario a seguito di tale comunicazione:

2.1. verifica che il responsabile dell'azienda di produzione si sia attivato immediatamente per riportare i criteri nei limiti stabiliti. A tal fine può prescrivere di far pervenire presso i propri uffici tutti i referti analitici relativi al parametro non conforme dei campioni eseguiti in autocontrollo.

2.2. Verifica, al termine del periodo di osservazione, sulla base dei risultati delle analisi effettuate in autocontrollo da parte dell'operatore, se la media geometrica mobile è rientrata nei limiti previsti. In caso contrario:

- a) notifica formalmente all'azienda di produzione il divieto alla consegna del latte crudo come latte destinato al consumo umano;
- b) in alternativa, l'azienda di produzione potrà inoltrare un'istanza al Servizio Veterinario territorialmente competente, per una specifica autorizzazione di consegna del latte crudo, temporanea e transitoria, i cui tempi e le cui modalità saranno definite dalle rispettive Regioni o Province autonome. Tale autorizzazione, conformemente all'Allegato IV, Capo II, punto 2 del Regolamento CE/854/2004, dovrà essere subordinata almeno:
 - a specifici requisiti di trattamento (pastorizzazione o altro trattamento equivalente);
 - all'indicazione della destinazione d'uso e della tracciabilità;
 - alla predisposizione di un piano di rientro che indichi le misure adottate per il ripristino dei valori normali;
 - all'eventuale ricerca analitica dei principali germi patogeni;
 - alla sottoscrizione di tali specifiche, da parte del caseificio/centro di raccolta di riferimento.
- c) in alternativa, prescrive che il latte non conforme possa essere utilizzato esclusivamente per la produzione di formaggi con maturazione superiore a 60gg., per i quali è prevista la deroga ai sensi delle Intese tra Governo, Regioni e Province autonome in materia di adattamenti e/o deroghe per la produzione di formaggi con periodo di maturazione superiore ai 60 giorni e richiede di comunicare formalmente tale vincolo all'intermediario/stabilimento di destinazione o di ricevere comunicazione di altra destinazione per uso non alimentare del latte non conforme.

2.3. verifica che l'azienda di produzione abbia adempiuto a quanto sopra e in caso contrario applica i provvedimenti ritenuti necessari di cui all'art. 54 del Reg. 882/2004.

Per il parametro cellule somatiche, il Servizio Veterinario, può concedere, eccezionalmente e con motivazione, un periodo ulteriore per il rientro nei limiti qualora entrambi i criteri sotto riportati siano rispettati:

- le medie geometriche mobili calcolate nel periodo di osservazione evidenzino una situazione, in costante miglioramento;

- almeno l'ultimo risultato analitico riferito al periodo di osservazione sia < a 400.000 cellule/ml. Tale periodo non può comunque essere superiore a tre mesi.

La liberalizzazione all'utilizzo del latte crudo avviene conseguentemente al rientro nei limiti prescritti della media geometrica mobile calcolata sulla base dell'attività in autocontrollo.

❖ **Procedura di notifica delle non conformità per presenza di residui in sostanze inibenti e di altri residui e contaminanti:**

1. Il Responsabile del laboratorio deve segnalare immediatamente e comunque entro un massimo di 24 ore dalla lettura dell'esito analitico mediante comunicazione via Fax o e-mail seguita da comunicazione formale scritta, il riscontro di positività per sostanze inibenti al responsabile dell'esecuzione del controllo e contemporaneamente al Servizio Veterinario competente per la sede dell'azienda di produzione.

2. Il Servizio Veterinario effettua un' immediata azione di farmacovigilanza presso l'azienda di produzione per la ricerca delle possibili cause della positività, per la verifica del corretto utilizzo del farmaco veterinario (vigilanza e controllo ai sensi del D.L.vo 193/06 con particolare riguardo agli artt. 79 e 80) e per verificare che il responsabile dell'azienda di produzione abbia attivato una procedura atta ad individuare e rimuovere le cause di presenza di residui di sostanze inibenti (anche con l'ausilio di verifiche analitiche in regime di autocontrollo).

3. Il Servizio Veterinario effettua un campionamento ufficiale sul latte crudo, secondo le modalità previste dall'art. 23 del D.Lvo 158/2006, indicando, per quanto possibile ed anche in relazione alle verifiche effettuate in azienda, la o le sostanze farmacologiche che si sospetta possano aver dato origine alla positività. In attesa degli esiti dei controlli, il responsabile dell'azienda di produzione deve dimostrare di avere individuato e rimosso le cause della presenza dei residui di sostanze inibenti ed effettuare un controllo analitico (in regime di autocontrollo) con esito favorevole.

In ogni caso, dovrà comunque essere garantita la rintracciabilità accurata del latte eventualmente conferito.

4. In deroga al punto precedente, alla segnalazione di non conformità in autocontrollo, il responsabile dello stabilimento di trasformazione, sotto la supervisione o a seguito di specifica autorizzazione del Servizio Veterinario, può ricevere sotto vincolo sanitario il latte dall'azienda riscontrata non conforme, verificando direttamente la presenza di inibenti ad ogni conferimento successivo. Qualora la positività venga confermata il latte viene avviato alla distruzione, se, viceversa, il test fornisce esito negativo, il latte può essere avviato alla trasformazione, garantendone comunque la tracciabilità.

Capitolo 3

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL "LIVELLO DI RISCHIO" DELLE AZIENDE DI PRODUZIONE

Il Regolamento (CE) n. 882/2004 stabilisce che i controlli ufficiali siano eseguiti periodicamente con frequenza appropriata in base ad una valutazione dei rischi, tenendo conto:

- a) dei rischi identificati associati agli animali, mangimi, alimenti, materiali ed attività che possano influire sulla sicurezza degli stessi;
- b) dei dati precedenti relativi agli operatori del settore
- c) dell'affidabilità dei propri controlli già eseguiti;
- d) di qualsiasi informazione che possa indicare un'eventuale non conformità.

Pertanto il Servizio Veterinario di ogni ASL deve programmare l'esecuzione di verifiche periodiche presso le aziende di produzione secondo una frequenza stabilita in base ad una valutazione del rischio dei vari punti soggetti a controllo e secondo criteri predefiniti.

Per ciascuna azienda di produzione di latte crudo potranno essere prese in considerazione le seguenti caratteristiche:



d.

15

1. Caratteristiche legate all'azienda

- numero di animali allevati;
- numero di animali in produzione;
- rimonta interna/esterna - frequenza delle rimonte;
- presenza di diverse specie in azienda;
- quantitativi prodotti.

2. Stato sanitario degli animali

- assenza di sintomi riferibili a malattie infettive trasmissibili;
- buono stato sanitario generale (in particolare nei riguardi dell'apparato genitale, enterico e mammario);
- qualifica sanitaria nei confronti della brucellosi e tubercolosi per la specie bovina e della brucellosi per le specie ovina e caprina;
- possibilità di un corretto isolamento degli animali infetti.

3. Requisiti strutturali

- caratteristiche delle attrezzature per la mungitura (grado di automazione -efficienza delle attrezzature);
- caratteristiche del deposito latte (idonea collocazione - protezione dagli animali infestanti - separazione locali stabulazione degli animali);
- caratteristiche del sistema di refrigerazione del latte;
- caratteristiche delle attrezzature in rapporto alla facilità di pulizia e sanificazione;
- caratteristiche del sistema di raccolta, allontanamento e deposito dei reflui.
- tipologia e gestione delle lettiere

4. Caratteristiche legate alla produzione

- requisiti igienici del latte crudo;
- destinazione del latte crudo (caseificio aziendale, intermediari, stabilimenti di trattamento, trasformazione);
- vendita diretta latte crudo;
- autorizzazione alla produzione di latte crudo destinato alla produzione di latte fresco pastorizzato di alta qualità;
- utilizzo del latte (latte alimentare/prodotti freschi/formaggi a lunga stagionatura);
- frequenza del ritiro del latte (entro due ore, una volta al giorno, una volta ogni due giorni ecc.);
- modalità di conservazione del latte (rispetto delle temperature).

5. Procedure per la gestione delle buone pratiche di produzione


- procedura per la pulizia e sanificazione delle attrezzature utilizzate attrezzature destinate alla mungitura e allo stoccaggio del latte crudo;
- procedura per la manutenzione delle attrezzature utilizzate per la mungitura e lo stoccaggio del latte crudo;
- procedura per la formazione sui rischi sanitari per il personale;

6. Applicazione delle norme in materia di latte crudo

- procedura di identificazione degli animali;
- procedura di registrazione carico scarico animali;
- procedura di registrazione dei trattamenti con farmaci veterinari e dell'utilizzo di additivi nei mangimi;
- procedura di registrazione della natura e origine degli alimenti somministrati;
- procedura per la documentazione comprovante il destino del latte prodotto e la relativa rintracciabilità;
- procedura relativa all'esecuzione dei controlli sul latte crudo ai sensi dell'Allegato III Sezione IX



16





Capitolo I – punto III del Regolamento (CE) n. 853/2004;

- procedura relativa alla destinazione vincolata del latte in caso di superamento dei criteri per tenore di germi e di cellule somatiche.

Costituiscono, infine, elementi di rischio da tenere in considerazione i seguenti aspetti gestionali:

- pregresse segnalazioni di non conformità del latte in autocontrollo o riscontro di n.c. in controlli ufficiali
- assenza di registrazioni e documenti relativi alle procedure di autocontrollo
- assenza di referti analitici
- assenza di ricette veterinarie a fronte di un cospicuo effettivo aziendale.

Presidenza del Consiglio dei Ministri
UFFICIO DI SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I
RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Roma, 4 APR. 2008 Fog. 7/16
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Bah

[Handwritten mark]



 PARTE III

 AVVISI, CONCORSI, INSERZIONI

DIREZIONE LL.PP, AREE URBANE,
 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO,
 MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEL
 TERRITORIO – GESTIONE INTEGRATA
 DEI BACINI IDROGRAFICI, PROTEZIONE
 CIVILE, ATTIVITA' DI RELAZIONE
 POLITICA CON I PAESI DEL
 MEDITERRANEO
 SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE
 ED AREE URBANE

“Procedura aperta per l’affidamento dell’incarico di consulenza e assistenza tecnica per l’elaborazione e predisposizione di un Progetto di territorio finalizzato al rafforzamento dell’armatura urbana policentrica regionale nel contesto della Piattaforma Territoriale Strategica "Asse trasversale Lazio” – “Abruzzo”.

I-L'Aquila: Servizi connessi alla gestione
 2008/S 134-180018

BANDO DI GARA

Servizi

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:

Regione Abruzzo – Direzione LL.PP., Aree Urbane, Servizio Idrico Integrato, Manutenzione Programmata del Territorio – Gestione Integrata dei Bacini Idrografici, Protezione Civile, Attività di Relazione Politica con i paesi del Mediterraneo -Servizio Edilizia Residenziale ed aree urbane, Portici S. Bernardino, 25, Contattare: R.U.P. Arch. Armando Rampini, All'attenzione di: Armando Rampini, I-67100 L'Aquila. Tel. 08 62 36 45 04. E-mail: arman-

do.rampini@regione.abruzzo.it. Fax 08 62 36 45 13. Indirizzo(i) internet: Amministrazione aggiudicatrice: www.regione.abruzzo.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Regione Abruzzo – Direzione LL.PP. Servizio Edilizia Residenziale ed aree urbane, Portici S. Bernardino, 25, Contattare: Servizio Edilizia Residenziale ed aree urbane, All'attenzione di: Geom. Carlo Legge, I-67100 L'Aquila. Tel. 08 62 36 45 21-01. E-mail: carlo.legge@regione.abruzzo.it. Fax 08 62 36 45 13. Indirizzo Internet (URL): www.regione.abruzzo.it. Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: Regione Abruzzo – Direzione LL.PP., Portici S. Bernardino, 25, Contattare: Servizio Edilizia Residenziale, All'attenzione di: Geom. Carlo Legge, I-67100 L'Aquila. Tel. 08 62 36 45 21-01. E-mail: carlo.legge@regione.abruzzo.it. Fax 08 62 36 45 13. Indirizzo Internet (URL): www.regione.abruzzo.it. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati.

I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ:

Autorità regionale o locale.

Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.

L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO

II.1) DESCRIZIONE

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:

Denominazione conferita all'appalto dell'amministrazione aggiudicatrice: “Procedura aperta per l’affidamento dell’incarico di

consulenza e assistenza tecnica per l'elaborazione e predisposizione di un Progetto di territorio finalizzato al rafforzamento dell'armatura urbana policentrica regionale nel contesto della Piattaforma Territoriale Strategica "Asse trasversale Lazio" – "Abruzzo".

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:

Servizi.

Categoria di servizi: N. 11.

Luogo principale di esecuzione: Regione Abruzzo.

Codice NUTS: IT.

II.1.3) L'avviso riguarda:

Un appalto pubblico.

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro:

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:

Punto II.1.1). CAT 11 CPC 865, 866.

II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti):

74142000.

II.1.7) L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP):

Sì.

II.1.8) Divisione in lotti:

No.

II.1.9) Ammissibilità di varianti:

No.

II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO

II.2.1) Quantitativo o entità totale:

€ 280 000 (euro Duecentottantamila) oltre

I.V.A.

II.2.2) Opzioni:

No.

II.3) DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:

Periodo in giorni: 240 (dall'aggiudicazione dell'appalto).

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO

III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:

Cauzioni e garanzie richieste: La cauzione provvisoria, ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., è stabilita nella misura del 2 % dell'importo a base di gara. Validità 180 giorni dalla data di presentazione dell'Offerta. Cauzione definitiva da parte dell'esecutore del contratto pari al 10 % dell'importo contrattuale con l'applicazione degli eventuali aumenti ai sensi dell'art. 113 comma 1 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:

Finanziamento: Decreto dipartimentale n. 3507/RU del 17.12.2007 Ministero delle Infrastrutture e convenzione n. 3115/RU del 23.6.2008 -. Pagamento secondo quanto previsto all'art. 20 del Capitolato d'onori.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto:

Unità partecipanti singole o raggruppate ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 163/06; consorzi ex art. 34 e 36 D.Lgs. 163/2006, G.E.I.E.

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto:

No.

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale:

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: a) Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che versino nelle condizioni di cui all'art. 38, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) del D.Lgs. 163/06 e all' art. 32 quater c.p. (incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione), e che versino altresì in eventuali condizioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2 del D.Lgs. 231/01 non compatibili con la partecipazione agli appalti pubblici, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36 bis comma 1 del D.L. 223/2006 convertito in Legge 248/2006 o che si sono avvalsi dei piani individuali di emersione ex art. 1 comma 14 L. 266/02; b) Ammissione alla gara previo raggiungimento della soglia minima richiesta per i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico e professionale riportati ai successivi punti III.2.2 e III.2.3.; c) di essere in regola con gli obblighi previsti dalla legge 68/99, ovvero di non rientrare tra i soggetti cui si applica la menzionata legge.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria:

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 1) idonea referenza bancaria contenente un espresso riferimento alla gara di appalto di cui al presente bando, rilasciata in originale; 2) fatturato globale complessivo triennio (2005 - 2006 - 2007) non inferiore al triplo dell'importo posto a base di gara; 3) Fatturato per servizi di assistenza tecnica e consulenza alla formazione e implementazione di programmi integrati di sviluppo territoriale e di piani strategici, conseguito nell'ultimo triennio (2005 - 2006 - 2007) non inferiore all'importo posto a base di gara.

III.2.3) Capacità tecnica:

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 1) elenco dei principali servizi analoghi a quelli cui si riferisce l'appalto prestati nel triennio (2005-2006-2007), con indicazione dei relativi importi, date e destinatari. Ai sensi dell'art. 48 comma 1 del D.Lgs. 163/06, i concorrenti sorteggiati dovranno presentare, entro 10 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione, documentazione idonea a dimostrare il fatturato globale complessivo del triennio (2005-2006-2007), ed il fatturato per servizi di assistenza tecnica conseguito nel triennio (2005-2006- 2007).

III.2.4) Appalti riservati:

No.

III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO DI SERVIZI

III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?:

No.

III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio:

Sì.

SEZIONE IV: PROCEDURA

IV.1) TIPO DI PROCEDURA

IV.1.1) Tipo di procedura:

Aperta.

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un'offerta:

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo:

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:

Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d'oneri,

nell'invito a presentare offerte o a negoziare oppure nelle specifiche.

IV.2.2) Ricorso ad un'asta elettronica:

No.

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'amministrazione aggiudicatrice:

non applicabile.

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:

No.

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo

Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 22.8.2008 - 12:00.

Documenti a pagamento: no.

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:

5.9.2008 - 12:00.

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare:

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione:

Italiano.

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta:

Periodo in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:

Data: 9.9.2008 - 10:00.

Luogo: Regione Abruzzo Direzione LL.PP. Portici S.Bernardino, 25 67100 L'Aquila.

Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì.

Legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI

VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO:

No.

VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI:

No.

VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:

a) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché congrua e conveniente; la stazione appaltante si riserva, mediante adeguata motivazione, di annullare e/o revocare il bando di gara, non aggiudicare e/o non stipulare il contratto senza incorrere in richiesta danni, indennità o compensi da parte dei concorrenti e/o aggiudicatario, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c; b) l'aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 113 del D.Lgs.163/06 s.m.i; c) non ammesse offerte parziali, indeterminate, plurime, condizionate, in aumento.

VI.4) PROCEDURE DI RICORSO

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:

T.A.R. Abruzzo, via Salaria Antica Est, I-67100 L'Aquila.

VI.4.2) Presentazione di ricorso:

Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 60 giorni al T.A.R. Abruzzo; 120 giorni al Presidente della Repubblica Italiana (L. 1034/71 così come modificata dalla L.

205/2000).

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Servizio Edilizia Residenziale ed Aree Urbane, Portici S.Bernardino, 25, I-67100 L'Aquila. E-mail:

dario.bafile@regione.abruzzo.it. Tel. 08 62 36 45 01. Fax 08 62 36 45 13.

VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:

10.7.2008.

CITTA' DI GIULIANOVA (TE)

Delibera Consiglio Comunale n. 82 del 10.6.2008: "Piano di recupero fabbricato in Via S. Pietro, ang. Via Acquaviva - Ditta Iaconi Rosa e Di Rocco Arnaldo – Approvazione".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

DELIBERA

- 1) dare atto che, entro il termine stabilito, nessuna opposizione da parte di titolari di diritti reali, né osservazioni da parte dei cittadini e della Provincia di Teramo sono state presentate, come rilevasi dalla certificazione in atti del Dirigente dell'Area competente;
- 2) approvare, ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 18/1983 nel testo vigente, il piano di recupero del fabbricato in Via S. Pietro, ang. Via Acquaviva, distinto in catasto terreni al foglio 7, part.lle 145 e 149, e in catasto urbano al foglio 7, part.lla 145, sub 2, sub 3, sub 4, sub 5 e sub 6, part.lla 246, sub 6, part.lla 573, presentato dai coniugi Iaconi Rosa e Di Rocco Arnaldo, redatto dall'arch. Adriano Capanna, costituito da: relazione tecnica, relazione geologica, documentazione catasta-

le, tabella dati tecnici, computo metrico opere di urbanizzazione, N.T.A., schema di convenzione, n. 5 tavole grafiche, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, ma che, per ragioni pratiche, non si allegano e vengono conservati, invece, presso il Settore Pianificazione Urbanistica;

- 3) dichiarare, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. n. 380/2001, che il piano di recupero in esame contiene precise disposizioni planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive;
- 4) individuare, nel Dirigente dell'Area Servizi alla Collettività e Territorio, il soggetto incaricato ad intervenire alla stipula della convenzione e di tutti gli atti necessari e conseguenti, con ampia facoltà di apportare in essi le indicazioni volte a meglio individuare gli immobili, nonché a garantire e tutelare gli interessi dell'Ente.

IL PRESIDENTE

Filipponi Gabriele

IL SEGRETARIO GENERALE

D.ssa Daniela Marini

COMUNE DI BARETE (AQ)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30.06.2008 concernente: "Approvazione definitiva del Piano di Recupero del Patrimonio Edilizio Esistente (P.R.P.E.)".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

DELIBERA

Dare atto che le premesse sono parte integrante del presente atto e che le stesse si intendono di seguito integralmente trascritte;

Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 6°, della Legge Urbanistica

Regionale e dell'art. 43 della L.R. 11/1999 e ss.mm.ii. il P.R.P.E., redatto dall'Ing. Enrico Stecca, così come adottato dal C.C. con deliberazioni nn.ri 32 del 12.10.2004 e n° 27 del 30.07.2007, secondo le modifiche ed integrazioni proposte dal C.R.T.A. – Sezione Urbanistica Provinciale – nella seduta del 21 marzo 2008 – prima parte - composto dai seguenti elaborati:

- Relazione Illustrativa;
- Norme Tecniche di Attuazione;
- Perimetrazione Basanello, S.Eusanio, S.Sabino;
- Perimetrazione Colli;
- Perimetrazione Barete;

Di dare mandato al Responsabile del Procedimento - Responsabile del Servizio Tecnico – di provvedere a tutti i conseguenti atti di gestione;

di inviare copia della presente deliberazione, in uno con i relativi atti tecnici ed amministrativi, alla Regione Abruzzo – Servizio “Edilizia Residenziale ed Aree Urbane” della Direzione “LL.PP., Aree Urbane, Servizio Idrico Integrato, Manutenzione Programmata del Territorio, Gestione Integrata dei Bacini Idrografici, Protezione Civile, Attività di Relazione Politica con i Paesi del Mediterraneo” – al fine rendere attuativa l'ammissione ai finanziamenti di cui alla L.R. 17 marzo 2004, n°13;

Di rendere la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma IV, del D.Lgs 18 agosto 2002.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO TECNICO
Ing. Michele Amoroso

COMUNE DI CARAMANICO TERME (PE)

Adozione nuovo P.R.G. comunale - Avvi-

so di deposito.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 04.07.2008, con la quale si procedeva ad adottare il nuovo Piano Regolatore Generale;

Visto l'art. 10 della L.R. 18/83, nel testo vigente, così come modificato dalla L.R. n. 70/95, in materia di procedimento di adozione del Piano Regolatore Generale;

AVVISA

che per 45 (quarantacinque) giorni consecutivi, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul *B.U.R.A.*, resteranno depositati presso la Segreteria di questo Comune, a disposizione di chiunque voglia prenderne visione, il progetto del nuovo P.R.G. e la delibera di adozione.

Entro il termine del periodo di deposito, gli interessati possono presentare al Comune osservazioni al P.R.G. medesimo. Le osservazioni presentate, anche sotto forma di istanze, proposte o contributo, dopo tale termine sono irricevibili.

Caramanico Terme, li 11.07.2008

Per IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Stefania Pica

COMUNE DI TORRICELLA SICURA (TE)

Avviso di deposito adozione della variante al Piano Regolatore Esecutivo.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della L.R. 12.04.1983, modificata con la L.R. 27.04.1995, n. 70

RENDE NOTO

che presso la Segreteria Comunale, a libera visione al pubblico, per quarantacinque giorni consecutivi a far data dalla pubblicazione del presente avviso sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*

SONO DEPOSITATI

tutti gli elaborati riguardanti l'adozione della variante al Piano Regolatore Esecutivo adottato con Deliberazione Consiliare n. 7 del 14.07.2008 e che, entro il termine del periodo di deposito chiunque può prendere visione degli atti e presentare osservazioni o opposizioni.

Le osservazioni o opposizioni sul nuovo Piano Regolatore Esecutivo, dovranno essere redatte in duplice esemplare di cui uno in bollo entro e non oltre il 45° giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso sul *B.U.R.A.*

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Dott. Franco Romualdi

COMUNE DI SCANNO (AQ)

Estratto Decerto n. 3144/2008 del 4.7.2008 concernente: "Lavori di potenziamento depurazione e collettamento delle località delle località Passo Godi-Iovana-Le Prata nel Comune di Scanno.Ato3 Peligno-Alto Sangro.

IL RESPONSABILE PER
L'ESPROPRIAZIONI

Omissis

DECRETA

Art.1- E' imposta servitù coattiva di acquedotto per le acque nere a favore del Comune di Scanno sugli immobili di cui all'elenco sottoriportato così come risulta dall'allegata planimetria che fa parte integrante del presente decreto. Il Comune di Scanno ed i suoi aventi causa potranno esercitare ogni attività per mantene-

re,riparare e sorvegliare l'impianto in ogni sua parte o accessorio mediante libero accesso, passaggio e transito del personale dipendente o incaricato con tubi occorrenti,mezzi d'opera,ed a compiere in ogni tempo gli atti tendenti a rimuovere le cause che possono impedire od ostacolare il buon funzionamento dell'impianto stesso.

Comune di Scanno fg.47 particelle 1-6-7-15-16-21-24 asservite rispettivamente per mq. 263-122-90-15-16-21-24; Fg.46 particelle133-109-107-149-85-84-78-64 asservite rispettivamente per mq. 133-109-107-149-85-281-92-181; Fg.45 particelle216-158-124-102-99-96-89-86-83-51-62-50-40-17- asservite rispettivamente per mq. 170-130-330-75-98-89-273-124-63-62-149-209-204-; Fg.35 particelle 113-111-81-116-117 asservite rispettivamente per mq. 382-40-271-167-7; Fg.41 particelle 234-9-229-228-348-349-308-208-207-204-202-200-201-199-198-168-167-150-141-129-113-112-111-110-105-104-382-381-54-53-52-44-374-375-38-373-24-23-433-18-5-370-4 asservite rispettivamente per mq.167-71-81-120-74-74-215-13-14-45-35-6-11-17-38-29-183-255-37-12-57-66-5-70-24-25-8-83-70-15-60-129-160-47-120-118-131-94-186-233-160-89-102; Fg. 33 particelle 173-170-312 asservite rispettivamente per mq.243-140-43.-Omissis-

IL TECNICO INCARICATO
F.to Geom.Giovanni Cesario

IL RESPONSABILE PER
LE ESPROPRIAZIONI
F.to Geom. Tarullo Piermassimo

ENEL DISTRIBUZIONE SPA
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI
MACRO AREA TERRITORIALE
CENTRO SVILUPPO RETE
LAZIO ABRUZZO E MOLISE

Costruzione di un tronco di linea MT 20

kV in cavo interrato ed un posto di trasformazione su palo (PTP) per alimentare in bassa tensione 400V il cliente D'Eramo Beniamino in loc. Croce Pantano frazione di Assergi nel Comune di L'Aquila. Pratica n° 191/D.

L'ENEL Distribuzione S.p.A. - Divisione Infrastrutture e Reti, Macro Area Territoriale Centro - Sviluppo Rete Lazio Abruzzo e Molise, con sede in Roma, via della Bufalotta, 155, ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 20-9-1988 n° 83 modificata ed integrata dalla L.R. 23.12.99 n° 132.

RENDE NOTO

che ha in progetto la costruzione di un tronco di linea MT 20 kV in cavo interrato ed un posto di trasformazione su palo (PTP) per alimentare in bassa tensione 400V il cliente D'Eramo Beniamino in loc. Croce Pantano frazione di Assergi nel Comune di L'Aquila. Pratica n° 191/1.

Ai sensi degli artt. n. 5; n. 6; n. 7 e n. 11 delle soprarichiamate L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detti impianti, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla Provincia dell'Aquila - Settore Ambiente, Genio Civile e Protezione Civile - Servizio Genio Civile - Via Filomusi Guelfi, 3 - L'Aquila, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il presente avviso, sarà pubblicato anche sull'Albo Pretorio del Comune interessato.

Con osservanza.

Roma. Li 07.07.2008

IL REFERENTE
Mauro Adeante

ENEL DISTRIBUZIONE SPA
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI
MACRO AREA TERRITORIALE

CENTRO SVILUPPO RETE LAZIO ABRUZZO E MOLISE

Costruzione ed esercizio di ml 200 linea MT 20kV in doppio cavo interrato 3x(1x185) per alimentazione nuova cabina box denominata "Banca Credito Coop" e ml 100 di linea BT 220/30 interrata in località S. Atto Zona Industriale nel Comune di Teramo. Prat.297/D/TE.

Divisione Infrastrutture e Reti Macro Area Territoriale Centro Sviluppo Rete, Lazio - Abruzzo e Molise - con sede in Via della Bufalotta, 155 00139 Roma ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 20.9.88 n. 83. integrata e modificata dalla legge n. 132 dei 23.12.99

RENDE NOTO

che con domanda inoltrata ai Comune di Teramo, all'Amministrazione Provinciale di Teramo: V Settore Urbanistica e Difesa del Suolo, VIII Settore Ambiente e Energia, al Ministero delle Comunicazioni Ispettorato Territoriale di Sulmona, al Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Teramo ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di ml 200 linea MT 20kV in doppio cavo interrato 3x(1x185) per alimentazione nuova cabina box denominata "Banca Credito Coop" e ml 100 di linea BT 220/30 interrata in località S. Atto zona Industriale. Prat.297/D/TE.

La costruzione del suddetto elettrodotto servirà oltre che a migliorare la qualità del servizio di distribuzione nel Comune citato, permetterà di alimentare una nuova fornitura.

Le caratteristiche principali della linea elettrica, la descrizione particolareggiata del tracciato e delle caratteristiche tecniche sono depositate presso il Comune interessato e sono a disposizione, nelle ore d'ufficio, di chiunque intenda prenderne visione..

Il presente avviso, corredato da una planimetria con il tracciato dell'impianto elettrico sarà pubblicato sull'Albo pretorio del Comune

interessato.

Teramo, lì 12.05.2008

IL REFERENTE
Ing. Mauro Adeante

ENEL DISTRIBUZIONE SPA
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI
MACRO AREA TERRITORIALE
CENTRO SVILUPPO RETE
LAZIO ABRUZZO E MOLISE

Costruzione ed esercizio di ml 300 di linea MT in cavo interrato 3x(1x185) per alimentazione nuova cabina MT/BT per allaccio Mancini in Via Acquaviva, località Cologna Spiaggia nel Comune di Roseto degli Abruzzi (TE). Prat.296/D/TE.

Divisione Infrastrutture e Reti Macro Area Territoriale Centro Sviluppo Rete, Lazio - Abruzzo e Molise - con sede in Via della Bufalotta, 155 00139 Roma ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 20.9.88 n. 83. integrata e modificata dalla legge n. 132 del 23.12.99

RENDE NOTO

che con domanda inoltrata al Comune di Roseto, all'Amministrazione Provinciale di Teramo: V Settore Urbanistica e Difesa del Suolo, VIII Settore Ambiente e Energia, al Ministero delle Comunicazioni Ispettorato Territoriale di Sulmona, ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di ml 300 di linea MT in cavo interrato 3x(1x185) per alimentazione nuova cabina MT/BT per allaccio Mancini in Via Acquaviva, località Cologna Spiaggia nel Comune di Roseto degli Abruzzi (TE). Prat.296/D/TE.

La costruzione del suddetto elettrodotto servirà oltre che a migliorare la qualità del servizio di distribuzione nel Comune citato, permetterà di alimentare una nuova fornitura.

Le caratteristiche principali della linea elet-

trica, la descrizione particolareggiata del tracciato e delle caratteristiche tecniche sono depositate presso il Comune interessato e sono a disposizione, nelle ore d'ufficio, di chiunque intenda prenderne visione..

Il presente avviso, corredato da una planimetria con il tracciato dell'impianto elettrico sarà pubblicato sull'Albo pretorio del Comune interessato.

Teramo, lì 12.05.2008

IL REFERENTE
Ing. Mauro Adeante

ENEL DISTRIBUZIONE SPA
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI
MACRO AREA TERRITORIALE
CENTRO SVILUPPO RETE
LAZIO ABRUZZO E MOLISE

Costruzione ed esercizio linea MT 20kV in cavo interrato ed aereo per allaccio ditta BP Costruzioni in località S. Martino nel Comune di Colonnella (TE). Prat.299/D/TE.

Divisione Infrastrutture e Reti Macro Area Territoriale Centro Sviluppo Rete, Lazio - Abruzzo e Molise - con sede in Via della Bufalotta, 155 00139 Roma ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 20.9.88 n. 83. integrata e modificata dalla legge n. 132 del 23.12.99

RENDE NOTO

che con domanda inoltrata al Comune di Colonnella, all'Amministrazione Provinciale di Teramo, al Ministero delle Comunicazioni Ispettorato Territoriale di Sulmona, al Ministero dei Beni Culturali di Chieti, al Corpo Forestale dello Stato ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio linea MT 20kV in cavo interrato ed aereo per allaccio ditta BP Costruzioni in località S. Martino nel Comune di Colonnella (TE). Prat.299/D/TE.

La costruzione del suddetto elettrodotto ser-

virà oltre che a migliorare la qualità del servizio di distribuzione nel Comune citato, permetterà di alimentare una nuova fornitura.

Le caratteristiche principali della linea elettrica, la descrizione particolareggiata del tracciato e delle caratteristiche tecniche sono depositate presso il Comune interessato e sono a disposizione, nelle ore d'ufficio, di chiunque intenda prenderne visione..

Il presente avviso, corredato da una planimetria con il tracciato dell'impianto elettrico sarà pubblicato sull'Albo pretorio del Comune interessato.

Teramo, lì 7.08.2008

IL REFERENTE
Ing. Mauro Adeante

DITTA D'ONOFRIO FABIO
C/da Canale n. 2
66010 Villamagna (CH)

Coltivazione di una cava di materiale ghiaioso - sabbioso con ripristino ambientale a destinazione agricola.

AVVISO PUBBLICO
ART. 20 DEL D.LGS. 4/2008 E S.M.ED I.

Si avvisa che e' stato trasmesso alla Regione Abruzzo Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali Ufficio Valutazione Impatto Ambientale Via Leonardo da Vinci (Palazzo Silone) 67100 L'Aquila il progetto di seguito specificato:

OGGETTO

Coltivazione di una cava di materiale ghiaioso - sabbioso con ripristino ambientale a destinazione agricola

PROPONENTE

D'Onofrio Fabio, c/da Canale n° 2 - 66010

Villamagna (Ch). Tel 0871/300631

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.lgs. n° 4/2008 – art. 20

“Ulteriori disposizioni correttive ed integrative al D.lgs 03/04/2006 n° 152 recante norme in materia ambientale” Allegato IV – punto 8, lett i (cave e torbiere) recepito dalla Regione Abruzzo con DGR 209 del 17/03/2008

LOCALIZZAZIONE
DELL'INTERVENTO

Comune di Canosa Sannita – Provincia di Chieti

Località Filicari – Foglio n° 7, part. n° 41

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Coltivazione di una cava di ghiaia e sabbia per la produzione di inerti. Ripristino ambientale con ritombamento parziale (destinazione finale agricola + verde boschivo sulle scarpate).

Dimensioni dell'area ha 0,943. Volumi interessati: terreno vegetale mc 15.200 (riutilizzati per il ripristino ambientale); sabbie mc 20.570, ghiaie mc 29.380. Durata della richiesta di autorizzazione: 5 anni.

UFFICIO REGIONALE COMPETENTE

Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia Servizio Tutela, valorizzazione del paesaggio e valutazioni ambientali Ufficio Valutazione Impatto Ambientale

Dalla data di pubblicazione dell'avviso sul *B.U.R.A.* decorrono i 45 (quarantacinque) giorni entro i quali chiunque (associazioni, Enti, privati cittadini e portatori di interesse), in conformità alle leggi vigenti, può presentare, in forma scritta, al predetto Servizio, istanze, osservazioni o pareri sull'opera.

FREEZING CENTER FISH S.R.L.

Contrada Valle Cupa n. 27
64010 Controguerra

Procedura di verifica di assoggettabilità per la realizzazione di un Progetto per un impianto fotovoltaico da 198,90 kWp da realizzarsi in copertura di un capannone industriale sito nel Comune di Controguerra (TE), Contrada Valle Cupa n. 27. Ditta Proponente: Freezing Center Fish srl. Contrada Valle Cupa n. 27

PROCEDURA DI VERIFICA
DI ASSOGGETTABILITA'
AVVISO AL PUBBLICO

Art. 20 del D.Lgs. 4/2008 e s. m.ed i.

Si avvisa che e' stato trasmesso alla Regione Abruzzo - Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia - Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali - Ufficio Valutazione Impatto ambientale, Via Leonardo da Vinci (Palazzo Silone), 67100 L'Aquila, il progetto di seguito specificato:

OGGETTO

Progetto per un impianto fotovoltaico da 198,90 kWp da realizzarsi in copertura di un capannone industriale sito nel Comune di Controguerra (TE), Contrada Valle Cupa n. 27.

PROPONE NTE

Freezing Center Fish srl. Contrada Valle Cupa n. 27 64010 Controguerra Tel. 0861/89763 Fax. 0861/89762 e-mail: friofish@friofish.it

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.Lgs n. 4 del 16/01/2008 Allegato IV punto .2 lettera C, verifica di assoggettabilità

**LOCALIZZAZIONE
DELL'INTERVENTO**

Comune di Controguerra Provincia di Teramo. Contrada Valle Cupa n. 27

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 198,90 kWp nel Comune di Controguerra in Provincia

di Teramo da realizzarsi in copertura di un capannone industriale. L'impianto disporrà i moduli con cavalletto orientato in direzione sud, con tipologia riconducibile al tipo non integrato architettonicamente.

UFFICIO REGIONALE COMPETENTE

Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia - Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali - Ufficio Valutazione Impatto Ambientale. Dalla data di pubblicazione dell'avviso sul *B.U.R.A.* decorrono i 45 (quarantacinque) giorni entro i quali chiunque (associazioni, Enti, privati cittadini e portatori di interesse), in conformità alle leggi vigenti, può presentare, in forma scritta, al predetto Servizio, istanze, osservazioni o pareri sull'opera.

ENERGIA & SVILUPPO S.R.L.

Viale Kennedy, 97
65123 - Pescara

Procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi del D.P.R. n. 120 del 12.04.1996 Direttiva Comunitaria 97/11/CE D. Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i. D.Lgs. n. 4 del 16.01.2008 D.G.R. n. 209 del 17.03.2008 per progetto per la realizzazione di produzione di energia elettrica tramite conversione fotovoltaica, da realizzarsi a terra, della potenza di 848,925 kwp in località Selva a Gissi (CH).Ditta Proponente: Società Energia & Sviluppo.

PROCEDURA DI VERIFICA
DI ASSOGGETTABILITA'
AVVISO AL PUBBLICO

Art. 20 del D.Lgs. 4/2008 e s. m.ed i.

Si avvisa che è stato trasmesso alla Regione Abruzzo - Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia - Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali - Ufficio Valutazione Impatto Ambientale, Via Leonardo da Vinci (Palazzo Silone), 67100

L'Aquila, il progetto di seguito specificato:

OGGETTO

Realizzazione di impianto di produzione di energia elettrica tramite conversione fotovoltaica, da eseguirsi a terra, della potenza di 848,925 kwp

PROPONENTE

Società ENERGIA & SVILUPPO S.r.l.-
Viale Kennedy, 97, Telefono/Fax:
085.4714007E-mail: energiasviluppo@libero.it
65123 – PESCARA (PE)

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. – Allegato IV, comma 2, lettera c) Impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore e acqua calda

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

Località Selva – GISSI (CH)

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO,

Le ipotesi progettuali prevedono realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica tramite conversione fotovoltaica, da realizzarsi a terra su una superficie di circa 30.000 mq, da una potenza nominale massima pari 984,96 kWp; con moduli in silicio monocristallino, disposti sopra degli inseguitori biassiali della potenza unitaria di circa 5,40 kwp; la produzione media complessiva unitaria è stimata in 1660 kwh/kwp. La tipologia di impianto fotovoltaico è riconducibile al tipo non integrato architettonicamente con tariffa incentivante di 0,36 euro/kwh e sarà collegato alla rete di media tensione ENEL tramite opportuna cabina di trasformazione BT/MT.

UFFICIO REGIONALE COMPETENTE

Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia- Servizio tutela, valorizzazione del paesaggio e valutazioni ambientali –Ufficio valutazione impatto ambientale.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso sul B.U.R.A. decorrono i 45 (quarantacinque) giorni entro i quali chiunque (associazioni, Enti, privati cittadini e portatori di interesse), in conformità alle leggi vigenti, può presentare, in forma scritta, al predetto Servizio, istanze, osservazioni o pareri sull'opera.

Pescara, il Luglio 2008

Sig. Mauro Pasetti

IMPRESA AGRICOLA DI EGIDIO MAURIZIO

*Frazione Collepietro 29
64023 Mosciano Sant'Angelo (TE)*

Procedura di verifica di assoggettabilità per la realizzazione di un impianto industriale non termico per la produzione di energia elettrica tramite utilizzo dell'effetto fotovoltaico della potenza nominale di 250 kWp. Ditta Proponente: Impresa agricola Di Egidio Maurizio, Frazione Collepietro 29, 64023 Mosciano Sant'Angelo (TE).

PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ AVVISO AL PUBBLICO

Art. 20 del D. Lgs. 4/2008 e s. m.ed i.

Si avvisa che è stato trasmesso alla Regione Abruzzo – Direzione Parchi, Territorio, AMBIENTE, Energia – Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali – Ufficio Valutazione Impatto Ambientale, Via Leonardo da Vinci (Palazzo Silone), 67100 L'Aquila, il progetto di seguito specificato:

OGGETTO: Impianto industriale non termico per la produzione di energia elettrica tramite utilizzo dell'effetto fotovoltaico della potenza nominale di 250 kWp.

PROPONENTE: Impresa agricola Di Egidio Maurizio, Frazione Collepietro 29, 64023 Mosciano Sant'Angelo (TE), tel 389 9674042.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Decre-

to Legislativo 16 gennaio 2008 n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 29 gennaio 2008 - Suppl. Ordinario n. 24), Allegato IV "Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle provincie autonome di Trento e di Bolzano", punto 2, lettera c): impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda.

LOCALIZZAZIONE

DELL'INTERVENTO: Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE), Fraz.ne Collepietro 29, Foglio 22, particelle n. 286, 543, 545, 548.

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO:

Impianto fotovoltaico a terra per la produzione di energia elettrica costituito da n. 83 inseguitori monoassiali portanti ognuno 14 moduli fotovoltaici in silicio policristallino e da una cabina di trasformazione.

UFFICIO REGIONALE COMPETENTE:

Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia – Servizio tutela, valorizzazione del paesaggio e valutazioni ambientali – Ufficio valutazione impatto ambientale.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso sul B.U.R.A. decorrono i 45 (quarantacinque) giorni entro i quali chiunque (associazioni, Enti, privati cittadini e portatori di interesse), in conformità alle leggi vigenti, può presentare, in forma scritta, al predetto Servizio, istanze, osservazioni o pareri sull'opera.

ALOISI SANTE
P.zza Cavour 24
64014 Martinsicuro (Te)

Procedura di verifica di assoggettabilità per la realizzazione di 9 impianti industriali non termici per la produzione di energia elettrica tramite utilizzo dell'effetto fotovoltaico della potenza nominale di 19,8 kWp.

Ditta Proponente: Aloisi Sante, P.zza Cavour 24, 64014 Martinsicuro (TE).

PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ AVVISO AL PUBBLICO

Art. 20 del D. Lgs. 4/2008 e s. m.ed i.

Si avvisa che è stato trasmesso alla Regione Abruzzo – Direzione Parchi, Territorio, AMBIENTE, Energia – Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali – Ufficio Valutazione Impatto Ambientale, Via Leonardo da Vinci (Palazzo Silone), 67100 L'Aquila, il progetto di seguito specificato:

OGGETTO: 9 impianti industriali non termici per la produzione di energia elettrica tramite utilizzo dell'effetto fotovoltaico della potenza nominale di 19,8 kWp.

PROPONENTE: Aloisi Sante, P.zza Cavour 24, 64014 Martinsicuro (TE), tel. 3387076151.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Decreto Legislativo 16 gennaio 2008 n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 29 gennaio 2008 - Suppl. Ordinario n. 24), Allegato IV "Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle provincie autonome di Trento e di Bolzano", punto 2, lettera c): impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda.

LOCALIZZAZIONE

DELL'INTERVENTO: Comune di Martinsicuro (TE), Via F.lli Vivaldi snc, Foglio 6, particelle n. 2633, 2634, 2632, 2631, 2630, 2629, 2628, 2627, 2626.

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO: 9 impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica ciascuno costituito da n.90 moduli posizionati a terra su strutture di supporto fisse ancorate al terreno ed ognuno collegato alla Rete di distribuzione in modo autonomo.

UFFICIO REGIONALE COMPETENTE:
Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia
– Servizio tutela, valorizzazione del paesaggio e
valutazioni ambientali – Ufficio valutazione
impatto ambientale.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso sul
B.U.R.A. decorrono i 45 (quarantacinque) giorni
entro i quali chiunque (associazioni, Enti, priva-
ti cittadini e portatori di interesse), in conformi-
tà alle leggi vigenti, può presentare, in forma
scritta, al predetto Servizio, istanze, osservazio-
ni o pareri sull'opera.

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal prossimo anno 2009 gli abbonamenti al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo avranno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Dovendo, pertanto, allineare tutte le scadenze degli abbonamenti al 31 dicembre 2008 è necessario, per gli abbonamenti annuali in scadenza prima di tale data, provvedere al loro rinnovo solo per la rimanente frazione di anno (es: per un mese, due mesi, ecc. considerando solo il mese per intero). L'importo da corrispondere per il rinnovo sarà calcolato moltiplicando €6,45 mensili per il numero di mesi di riferimento.

L'importo deve essere versato sul c.c.p. n. 12101671 intestato a : Regione Abruzzo Bollettino Ufficiale – 67100 L'Aquila.

Gli abbonati che non intendono effettuare il rinnovo sono comunque invitati a darne comunicazione a mezzo tel. 0862-364669/4690/4660 o via e-mail bura@regione.abruzzo.it

AVVISO AGLI UTENTI

A seguito della modifica alla L.R. 63/1999 pubblicata sul Bollettino n° 6 Serie - Straordinaria del 5/10/2007 (art.12 L.R. n° 34 del 1 Ottobre 2007) si comunica che
"l'accesso al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, per via informatica, è libero e gratuito per tutti, ma non riveste carattere di ufficialità e legalità."

Si comunica che la sede del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo si è trasferita da
Corso Federico II n. 51 - 67100 L'Aquila a
Palazzo Farinosi - Branconi, Piazza San Silvestro - 67100 L'Aquila
si comunica inoltre che non ci sono state variazioni sui numeri telefonici e di fax

PALAZZO I. SILONE



**DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, RAPPORTI ESTERNI
Servizio Coordinamento e Supporto, Affari Generali e B.U.R.A.**

UFFICIO BURA

**DIREZIONE - REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:
Palazzo Farinosi - Branconi. PIAZZA S. SILVESTRO
67100 - L'Aquila**

centralino: 0862 3631

Tel. 0862/364660 - 364661 - 364663 - 364670

Fax. 0862 364665

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>

e-mail: bura@regione.abruzzo.it